SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2021, n. **213**.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 31;

Vista la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante: «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 161/CU);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, dell'istruzione e dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto e ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.

2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.

3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-*quater*), diverse da quelle di cui al
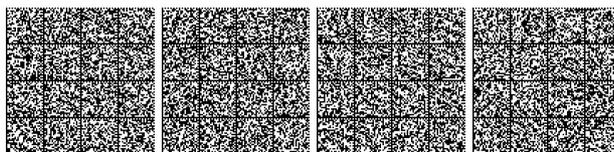
comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.

5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica altresì alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade è comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea.

7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»;

b) dopo la lettera *a)*, sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprietà che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:

1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;

3) è specificamente designata come autostrada;

a-*ter*) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade più elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

a-*quater*) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»;

d) la lettera *e)* è abrogata;

e) le lettere *f)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti:

«*f)* classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;

g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»;

f) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «g-*bis*) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;»;

g) alla lettera *i)*, il segno d'interpunzione "." è sostituito dal seguente ";" e, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente: «i-*bis*) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete)*. — 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto.

2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete riguardano il rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base dei seguenti elementi:

a) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca;

b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza
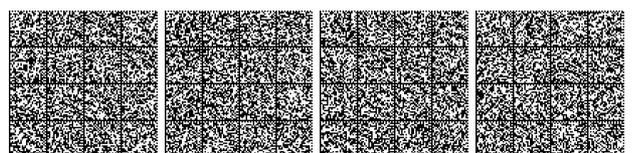
stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III.

5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Ispezioni di sicurezza stradale periodiche)*»;

b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».

Art. 5.

*Inserimento degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico)*. — 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti.

2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-*bis* del presente decreto.

3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, ultimo periodo.

4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessità di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in cui è necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorità.

5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che offrono l'opportunità di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarità, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine di priorità basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato.

Art. 6-*ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili)*. — 1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-*bis*, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.

Art. 6-*quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale)*. — 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6-*quater*, paragrafo 3, della direttiva 2008/96/CE.

Art. 6-*quinquies (Segnalazioni spontanee)*. — 1. L'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea, ed è reso accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la sicurezza dell'infrastruttura stradale.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».

Art. 8.

*Inserimento dell'articolo 9-*bis *al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Rendicontazione)*. — 1. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5. La relazione comprende anche l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «classificazione» è sostituita dalla seguente: «valutazione», le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-*bis*» e le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ANSFISA provvedono»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalità di cui al comma 2.».

Art. 10.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.»;

b) al punto 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* traffico (per esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e biciclette determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.».

Art. 11.

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»;

b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis*) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:

1) disposizioni per i pedoni,

2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocità,

3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote,

4) densità e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili,

5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona,

6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocità o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.»;

c) al punto 2, alla lettera *f)*, le parole: «utenti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».

Art. 12.

*Inserimento dell'allegato II-*bis *al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35*

1. Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è inserito il seguente:

«ALLEGATO II-*bis* - COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI SICUREZZA STRADALE MIRATE.

1. Allineamento stradale e sezione trasversale:

a) visibilità e distanze di visibilità;

b) limite di velocità e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di velocità;

c) allineamento auto esplicativo (vale a dire "leggibilità" dell'allineamento da parte degli utenti della strada);

d) accesso a proprietà adiacenti e conseguenze;

e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio;

f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli;

g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto).

2. Incroci e interscambi:

a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio;
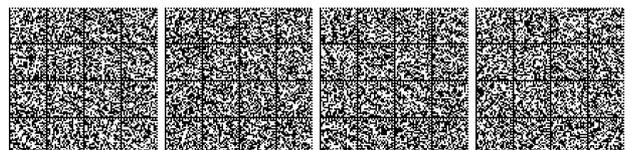
b) geometria della configurazione dell'incrocio/interscambio;

c) visibilità e leggibilità (percezione) degli incroci;

d) visibilità in corrispondenza dell'incrocio;

e) configurazione delle corsie di incanalamento in corrispondenza degli incroci;

f) controllo del traffico all'incrocio, per esempio regolato da segnale di stop, semafori e similari;

g) esistenza di passaggi pedonali e ciclabili.

3. Disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:

a) disposizioni per i pedoni;

b) disposizioni per i ciclisti;

c) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote;

d) trasporto pubblico e infrastrutture;

e) passaggi a livello stradali/ferroviari, con particolare riferimento al tipo di passaggio e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato.

4. Illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale:

a) segnaletica verticale coerente, che non impedisca la visibilità;

b) leggibilità della segnaletica verticale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e al colore;

c) segnali stradali;

d) segnaletica orizzontale e delineazione coerenti;

e) leggibilità della segnaletica orizzontale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e alla catarifrangenza in condizioni di asciutto o bagnato;

f) contrasto adeguato della segnaletica orizzontale;

g) illuminazione di strade e incroci;

h) apparecchiature adeguate ai margini della carreggiata.

5. Segnali stradali luminosi:

a) funzionamento;

b) visibilità.

6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento:

a) ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione;

b) pericoli ai margini della strada e distanza dal bordo della carreggiata o della pista ciclabile;

c) adattamento ergonomico dei sistemi stradali di contenimento: mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli utenti della strada vulnerabili;

d) trattamenti finali dei guardrail di sicurezza;

e) sistemi stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di ponti e ponticelli;

f) recinzioni, in strade ad accesso limitato.

7. Manto stradale:

a) difetti del manto stradale;

b) resistenza allo slittamento;

c) materiale incoerente/ghiaia/sassi;

d) accumulo d'acqua, scolo.

8. Ponti e gallerie:

a) presenza e numero di ponti, nonché informazioni pertinenti che li riguardano;

b) presenza e numero di gallerie, nonché informazioni pertinenti che le riguardano;

c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura.

9. Altre tematiche:

a) predisposizione di aree di parcheggio e aree di sosta sicure;

b) predisposizione per veicoli pesanti;

c) abbagliamento da fari anteriori;

d) lavori stradali;

e) attività ai margini della strada poco sicure;

f) informazioni adeguate nelle apparecchiature di sistemi di trasporto intelligenti (STI), quali, a titolo esemplificativo, pannelli a messaggio variabile;

g) flora e fauna selvatiche, animali;

h) segnali di avvertimento in prossimità di scuole.».

Art. 13.

Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente.

«ALLEGATO III - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE

1. Aspetti generali:

a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/città da essa collegate;

b) lunghezza del tratto stradale;

c) tipo di zona, extraurbana o urbana;

d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate;

e) densità di punti di accesso alle proprietà;

f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo, per accesso a negozi;

g) presenza di lavori stradali;

h) presenza di parcheggi.

2. Volume di traffico:

a) volume di traffico;

b) volume di motocicli osservato;

c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento";

d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento";

e) volume di veicoli pesanti osservato;

f) flussi di pedoni stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente;

g) flussi di biciclette stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente;
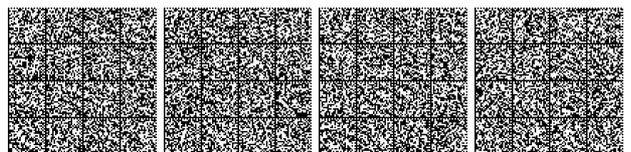
3. Dati sugli incidenti:

a) numero, ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di utenti della strada;

b) numero e ubicazione degli incidenti con feriti gravi per gruppo di utenti della strada.

4. Caratteristiche operative:

a) limite di velocità generale, per i motocicli, per i camion;

b) velocità di esercizio (85° percentile);

c) gestione della velocità e/o moderazione del traffico;

d) presenza di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti (STI): segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile;

e) segnali di avvertimento in prossimità di scuole;

f) presenza di un supervisore per l'attraversamento in prossimità di scuole nei periodi prescritti.

5. Caratteristiche geometriche:

a) caratteristiche della sezione trasversale, quali, a titolo esemplificativo, numero, tipo e larghezza delle corsie, configurazione e materiale delle banchine mediane centrali, piste ciclabili, sentieri pedonali, compresa la relativa variabilità;

b) curvatura orizzontale;

c) grado e allineamento verticale;

d) visibilità e distanze di visibilità.

6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento:

a) ambiente al margine della strada e zone libere da ostacoli;

b) ostacoli fissi al margine della strada quali, a titolo esemplificativo, pali per l'illuminazione e alberi;

c) distanza degli ostacoli dal margine della strada;

d) densità di ostacoli;

e) rallentatori a effetto acustico;

f) sistemi stradali di contenimento.

7. Ponti e gallerie:

a) presenza e numero di ponti, comprese le informazioni pertinenti;

b) presenza e numero di gallerie, comprese le informazioni pertinenti;

c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura.

8. Incroci:

a) tipo di incrocio e numero di diramazioni, con particolare attenzione al tipo di controllo e alla presenza di svolte protette;

b) presenza di canalizzazione;

c) qualità dell'incrocio;

d) volume stradale all'incrocio;

e) presenza di passaggi a livello, con particolare attenzione al tipo di attraversamento e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato.

9. Manutenzione:

a) difetti del manto stradale;

b) resistenza allo slittamento del manto stradale;

c) condizioni della banchina (compresa la vegetazione);

d) condizioni della segnaletica verticale, della segnaletica orizzontale e della delineazione;

e) condizioni dei sistemi stradali di contenimento.

10. Strutture per gli utenti della strada vulnerabili:

a) passaggi pedonali e ciclabili, (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli);

b) passaggi ciclabili (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli);

c) recinzione per i pedoni;

d) esistenza di marciapiede o struttura separata;

e) strutture per biciclette e relativo tipo, quali, a titolo esemplificativo, piste ciclabili, corsie ciclabili e similari;

f) qualità dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuità e alla segnalazione di ciascuna struttura;

g) strutture di attraversamento pedonale e ciclabile nella diramazione di ingresso di una strada minore che si unisce alla rete;

h) esistenza di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove non sono presenti strutture separate.

11. Sistemi pre o post urto per incidenti stradali ed elementi di mitigazione della gravità:

a) centri operativi della rete e altre strutture di pattugliamento;

b) meccanismi per informare gli utenti della strada delle condizioni di guida al fine di prevenire incidenti o inconvenienti;

c) sistemi di rilevamento automatico di incidenti (*automatic incident detection* - *AID)*: sensori e videocamere;

d) sistemi di gestione degli incidenti;

e) sistemi per comunicare con servizi di soccorso.».

Art. 14.

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) localizzazione dell'incidente più esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (*global navigation satellite system*);»;

b) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) gravità dell'incidente;».

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note al premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
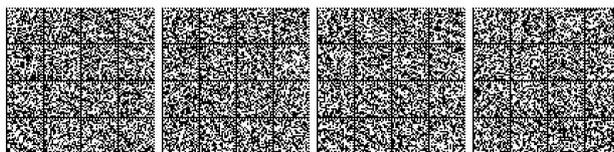
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. (12)

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraver-

so le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
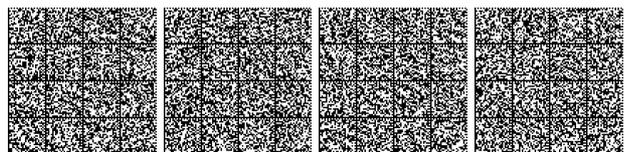
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2021, n. 97, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);

4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 30 giugno 2021);

7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);

9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);

10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);

11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
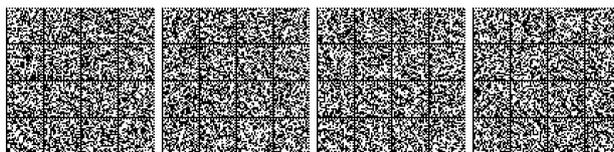
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);

22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);

34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);

35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);

36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».

— La direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.

— Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.

— La direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319.
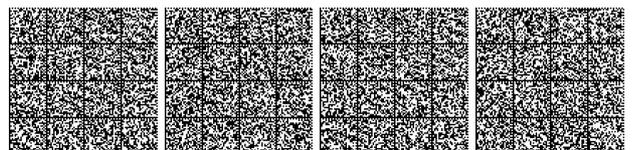
— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1999, n. 288.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2006, n. 235, S.O.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2011, n. 81.

— Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, e, in particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2018, n. 226.

— La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2018, n. 269, S.O.

— Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;*

a-bis*) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprietà che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:*

1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;

3) è specificamente designata come autostrada;

a-ter*) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade più elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

a-quater*) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;*

b) *organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;*

c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura;

d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonché ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato;

e) (*abrogata*);

f) *classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;*

g) *ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»;*

g-bis*) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;*

h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalità per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto;

i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico*;*

i-bis*) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».*

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 (*Ispezioni di sicurezza stradale periodiche*). — 1. *L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infra-*
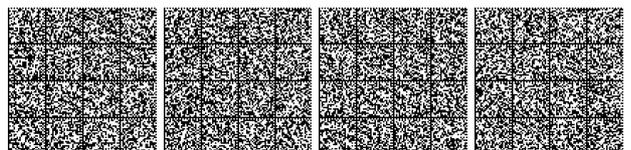
struttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.

2-bis. *L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.*».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE)*. — 1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale *ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto*, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. *L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.*

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonché del costo sociale medio di un incidente grave.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalità verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7.

1-bis. *A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.*

2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da università, da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneità professionale è rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.

3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale.

4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale.

5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.

6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento è dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attività, di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalità. Le predette attività di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di attuazione.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Disposizioni tariffarie)*. — 1. Alle attività di controllo, *valutazione* e ispezione, previste rispettivamente dagli *articoli 4, 5, 6 e 6- bis, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ANSFISA provvedono* mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. *Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalità di cui al comma 2.*

4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«*ALLEGATO I - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.*

1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale:

a) definizione del problema;

b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale;

c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo;

d) individuazione delle differenti opzioni;

e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza stradale;

f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione dell'analisi costi/benefici);

g) scelta delle possibili soluzioni;

h) individuazione della miglior soluzione.

2. Elementi da prendere in considerazione:

a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale;

b) analisi dell'incidentalità (individuazione del numero degli incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche);

c) obiettivi di riduzione dell'incidentalità e confronto con l'opzione dello status quo;

d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti);

e) *traffico (per esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e biciclette determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.*».
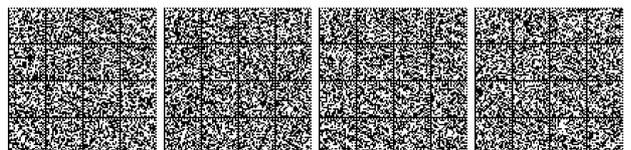
Note all'art. 11:

— Il testo dell'allegato II del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«*ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE.*

1. Criteri applicabili nella fase *della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica:*

a) analisi della situazione geografica;

b) analisi e verifica della funzionalità dell'infrastruttura all'interno della rete;

c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova infrastruttura (velocità di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera);

d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura.

d-bis*) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:*

1) *disposizioni per i pedoni,*

2) *disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocità,*

3) *disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote,*

4) *densità e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili,*

5) *disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona,*

6) *separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocità o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.*

2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva:

a) analisi e verifica del tracciato;

b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale (coordinamento segnaletico);

c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni);

d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura (vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada);

e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e di parcheggio);

f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli elementi atti a ridurre la lesività degli *utenti della strada vulnerabili*.

3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva:

a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari (scarsa visibilità, scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche non ottimali);

b) intellegibilità della segnaletica verticale e orizzontale;

c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale.

4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti.».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'allegato IV del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, così recita:

«ALLEGATO IV

(allegato IV direttiva 2008/96/CE) (previsto dall'articolo 7)

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI

Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:

*1) localizzazione dell'incidente più esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (*global navigation satellite system*);*

2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente;

3) data e ora dell'incidente;

4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante, tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale, illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocità, ostacoli al margine della strada);

5) gravità dell'incidente;

6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (età, sesso, nazionalità, tasso di alcolemia, presenza di sostanze stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza);

7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, età, paese, presenza di dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in conformità della legislazione vigente);

8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di collisione, manovre del veicolo e del conducente);

9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di soccorso.».

21G00236

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Bolognetta (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
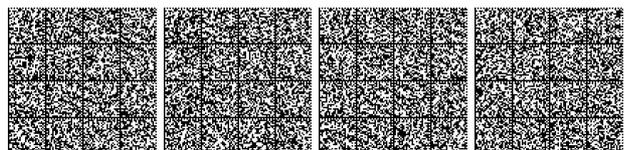
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021, alla quale è stato debitamente invitato a partecipare il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bolognetta (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Bolognetta (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Rosa Inzerilli, viceprefetto;

dr.ssa Giuseppina Addelfio, viceprefetto aggiunto;

dr.ssa Antonietta Maria Manzo, funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2021
Interno, foglio n. 3185

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Bolognetta (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'indagine di polizia giudiziaria denominata «Dominio» che ha fatto emergere collegamenti tra imprenditori locali e componenti dell'amministrazione locale, il prefetto di Palermo, con decreto del 29 marzo 2021 successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dei lavori la commissione incaricata delle indagini ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Palermo, sentito nella seduta del 27 agosto 2021 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese e del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Come evidenziato nella relazione della commissione d'indagine all'esito della menzionata operazione di polizia giudiziaria denominata «Dominio» è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha riguardato, tra gli altri, due imprenditori contigui ad una locale famiglia mafiosa e indagati «per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, III, IV, VI c.p., per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.» I predetti soggetti risultano collegati con esponenti dell'amministrazione comunale di Bolognetta, in particolare con il sindaco, che più volte ha riferito loro di questioni attinenti all'ente locale, con un altro esponente di vertice dell'amministrazione locale che è intervenuto in favore dei suddetti imprenditori nell'ambito di una procedura di affidamento di lavori nel cimitero comunale, nonché con altri amministratori, uno dei quali ha avuto parte nella gestione contabile di imprese riconducibili ai suddetti imprenditori, tra cui anche una ditta colpita da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo.

Rapporti con ambienti criminali, come attestato da fonti tecniche di prova, vengono segnalati anche nei riguardi di alcuni dipendenti comunali appartenenti, in particolare, all'ufficio tecnico e all'ufficio ragioneria, adoperatisi per avvantaggiare i suddetti imprenditori, ai quali sono state fornite informazioni privilegiate sulle procedure di appalto in corso e ragguagli sugli accessi al comune operati dalle forze di polizia nell'ambito delle attività di indagine di polizia giudiziaria.

Il quadro di insieme delineato dal prefetto di Palermo, facendo propri gli esiti ispettivi della commissione di accesso, le risultanze delle operazioni di polizia ed i relativi sviluppi giudiziari, attesta, chiaramente, l'alto livello di permeabilità e di condizionamento dell'amministrazione comunale di Bolognetta, la quale si adoperata, nel tempo, in favore di soggetti o imprese a questi riconducibili, facenti parte di organizzazioni criminali, in ciò facilitata da una sostanziale continuità amministrativa tra l'attuale e la precedente consiliatura, durante la quale il primo cittadino ha rivestito la carica di vicesindaco e da una generalizzata precarietà funzionale di componenti dell'apparato burocratico comunale, alcuni dei quali oltreché permanere in settori chiave dell'amministrazione sono riconducibili per rapporti parentali o frequentazioni al contesto mafioso locale.

La relazione del prefetto di Palermo ha posto in rilievo numerose criticità, tutte sintomo evidente di uno sviamento delle attività dell'ente rispetto al perseguimento dell'esclusivo interesse del bene pubblico; in particolare vengono segnalate gravi irregolarità concernenti le procedure di assegnazione dei lavori pubblici, nelle quali si è reiteratamente fatto ricorso ad affidamenti diretti, avvalendosi delle procedure di «somma urgenza» anche in situazioni non caratterizzate da emergenze e quindi in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento; il frazionamento dei lavori - per ridurre i relativi importi sotto la soglia dei 40.000 euro ed evitare così gare ad evidenza pubblica - che per la loro natura avrebbero potuto essere facilmente programmabili e quindi costituire un unico intervento; il mancato rispetto del principio della rotazione degli incarichi in violazione delle linee guida ANAC, scegliendo, talvolta, il contraente senza procedere ad una selezione tra più candidati ma individuandolo tra quelli che hanno avuto pregressi rapporti con il comune; il mancato ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) anche in casi in cui sarebbe stato obbligatorio
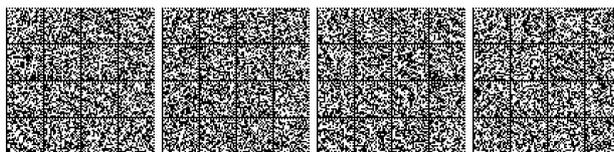
ricorrervi; la generale assenza di controlli antimafia e di verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori affidati; le irregolarità delle rendicontazioni degli acquisti e delle procedure di liquidazione delle fatture.

La commissione d'accesso si è soffermata sulla gestione dei servizi cimiteriali e in particolare sui lavori di tumulazione o estumulazione effettuati nel cimitero comunale, per i quali l'amministrazione comunale ha fatto ricorso ripetutamente ad affidamenti diretti, assegnando i lavori ad una ditta di onoranze funebri - che ha gestito il servizio in un regime di sostanziale monopolio - riconducibile ad uno dei predetti imprenditori destinatari del menzionato provvedimento restrittivo, giustificando tali procedure con l'urgenza di provvedere, attestata in specifiche ordinanze sindacali contingibili e urgenti, ex art. 50 TUOEL, con le quali, come più ampiamente descritto nella relazione del prefetto di Palermo, sono state artatamente create le condizioni per l'applicazione delle deroghe previste per le procedure di «somma urgenza».

L'organo ispettivo, nel rilevare la sostanziale continuità operativa adottata dalle amministrazioni succedutesi nelle ultime consiliature per l'affidamento del predetto servizio, ha precisato che tale modus operandi si è costantemente svolto in totale assenza di controlli antimafia, con ciò favorendo l'operatore economico contiguo alla criminalità organizzata che ha beneficiato di un trattamento di favore anche nelle successive fasi di liquidazione delle relative fatture, spesso incomplete o irregolari per la mancata acquisizione del prescritto documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido.

L'approssimazione e l'assenza di controlli nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori cimiteriali è emersa anche in relazione alle attività di smaltimento dei relativi rifiuti, alcuni dei quali sono da considerare speciali e come tali soggetti alle specifiche normative di settore che, anche in questo caso, sono state eluse. A tal riguardo, la commissione d'accesso ha verificato che la stessa ditta alla quale sono stati spesso affidati i lavori di estumulazione e tumulazione nel cimitero comunale veniva incaricata anche dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali, pur non essendo iscritta nei registri delle imprese ambientali, requisito che avrebbe dovuto essere preventivamente accertato dall'amministrazione comunale.

È al riguardo significativo che solo a seguito degli accessi delle forze di polizia nell'ambito della predetta operazione giudiziaria gli uffici comunali preposti hanno affidato la gestione dei rifiuti cimiteriali ad una ditta abilitata iscritta all'albo nazionale gestori ambientali.

La relazione prefettizia ha, inoltre, analizzato le modalità di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani i cui costi, rilevatisi decisamente elevati in relazione a quelli sostenuti da altri enti locali, hanno contribuito al dissesto finanziario dell'ente.

Gli esiti ispettivi hanno messo in luce come la gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte del Comune di Bolognetta si sia posta in netto contrasto sia con le norme di legge che disciplinano l'assetto delle competenze in materia sia con il principio dell'unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti previsto dal legislatore nazionale e da quello regionale ed abbia, di fatto, favorito una società in particolare destinataria di affidamenti anche nella passata consiliatura, con la quale sono stati stipulati, tra l'agosto 2019 e il settembre 2020, contratti di nolo a freddo per l'utilizzo di mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Più in dettaglio, la commissione d'accesso ha accertato che i noli a freddo erano stati stipulati con la predetta società solo per quattro mesi, rinnovati poi alla scadenza con interventi diretti del primo cittadino per mezzo di provvedimento sindacale del 3 dicembre 2019 e ripetutamente prorogati, anche per brevi e consecutivi periodi, fino al settembre 2020, senza quindi espletare alcuna gara ad evidenza pubblica. L'amministrazione comunale ha così sistematicamente ed artificiosamente frazionato gli affidamenti del servizio, il cui costo complessivo, nel periodo considerato ammonta a 140.000 curo, importo eccessivamente oneroso se raffrontato con i costi del servizio offerti in passato da altre società.

Anomalie e irregolarità hanno caratterizzato anche gli, interventi di manutenzione e di climatizzazione disposti dall'amministrazione comunale nei locali di un centro polifunzionale e di un plesso scolastico. Anche in tali occasioni, come attestato da fonti tecniche di prova, sono stati disposti, eludendo le vigenti disposizioni normative, affidamenti diretti in favore di una impresa solitamente affidataria anche di lavori di natura edilizia, ditta riconducibile ad uno dei predetti imprenditori destinatari del citato provvedimento cautelare, anche se fittiziamente intestata a soggetto diverso, ed interessata da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo il 17 maggio 2021.

Ulteriore elemento che evidenzia una gestione amministrativa avulsa dal rispetto dei principi di legalità e buon andamento è rappresentato dalla totale disapplicazione delle disposizioni previste dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il prefetto di Palermo, nel sottolineare che l'amministrazione di Bolognetta non ha mai aderito a protocolli di legalità per concordare controlli più stringenti nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, ha precisato che l'ente locale tra gennaio 2017 e giugno 2021 non ha effettuato alcun accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA); è dunque da ritenersi che, nel periodo indicato, il competente ufficio dell'ente locale non abbia effettuato controlli antimafia nemmeno in occasione di semplici rilasci di licenze, autorizzazioni o concessioni di competenza comunale.

Anche per quanto attiene la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al Comune di Bolognetta la relazione del prefetto evidenzia come i vertici dell'amministrazione locale non hanno mai assicurato alcun riscontro ai ripetuti richiami di attenzione che la Prefettura di Palermo ha rivolto all'amministrazione comunale affinché individuasse soggetti privati operanti nel sociale cui affidare i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, di cui l'ente locale è destinatario, evidenziando in tal modo una condotta che vanifica le finalità dell'istituto e priva la collettività del beneficio del loro utilizzo.

Tali beni, infatti, pur assegnati all'ente risultano di fatto inutilizzati, come attestato dallo stesso responsabile del competente ufficio nel corso di un'audizione disposta dalla commissione d'indagine, ad eccezione di un immobile confiscato ad un noto capomafia, consegnato al comune sin dall'agosto 2009, destinatario di finanziamenti pubblici per essere sede di un centro di formazione socio-lavorativa per giovani e ora solo parzialmente utilizzato per finalità sociali.

Gravi inadempienze, inefficienze ed irregolarità sono state accertate a carico dell'amministrazione comunale nella gestione delle finanze dell'ente locale che ancora risente della situazione di dissesto finanziario dichiarato nel maggio 2018. La relazione prefettizia sottolinea al riguardo che l'ultimo bilancio approvato risale al 2017 e da allora nessun altro atto contabile, di previsione o di rendicontazione, è stato più adottato dall'amministrazione comunale; da ciò deriva un generale stato di confusione nella contabilità ufficiale dell'ente, aggravato dalla carenza di personale con adeguate competenze in materia e dal considerevole ed ancora incerto importo complessivo dei debiti fuori bilancio che riguardano tutti i settori dell'ente locale.

Tale critica situazione finanziaria è stata determinata soprattutto dagli evidenziati, eccessivi, costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dall'inefficace attività di riscossione dei tributi locali, in particolare dell'IMU e della TARI. La commissione di accesso, infatti, ha accertato una consistente area di evasione dell'obbligo fiscale, ulteriormente lievitata durante il periodo dell'attuale amministrazione comunale, nel corso della quale non è stata adottata alcuna direttiva dal vertice politico volta al recupero della situazione deficitaria. A questo riguardo il prefetto di Palermo ha precisato come tra i soggetti inottemperanti al pagamento dei tributi locali oltre a locali esponenti mafiosi e soggetti a loro vicini, figurino anche numerosi amministratori locali, dipendenti comunali e loro familiari.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Bolognetta, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
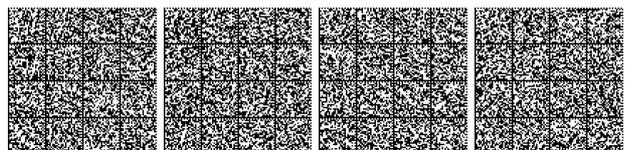
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Prot. n. 27 Agosto 2021

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Bolognetta (PA) – Relazione ai sensi dell'art.143del T.U.E.L., ad esito dell'accesso ispettivo.

Come noto, giusta delega del Ministro dell'Interno di cui al D.M. n. n.17102/128/56(29) del 18 marzo 2021, lo scrivente, con decreto n.764/NC del 29/03/2021, ha disposto l'accesso presso il Comune di Bolognetta per lo svolgimento delle attività volte a verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 T.U.E.L., come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

La Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata in data 30 marzo 2021 presso il predetto Comune, dando avvio all'acquisizione e alla valutazione degli atti, posti in essere dall'amministrazione a partire dalla data di insediamento degli organi elettivi in carica, inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei lavori e dell'edilizia pubblica, dei servizi cimiteriali, della gestione dei rifiuti e dell'accertamento e della riscossione dei tributi, non tralasciando di verificare la posizione assunta dall'Ente in materia di legalità e rispetto della normativa antimafia ed anticorruzione.

Al termine dei tre mesi originariamente assegnati per lo svolgimento dell'attività, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, con lettera del 23 giugno 2021 la Commissione ha chiesto la proroga del termine originariamente previsto per la conclusione dell'accesso. Pertanto con provvedimento prefettizio prot. n.1469 /N.C. datato 23 giugno 2021 è stata disposta la proroga dell'accesso ispettivo presso il predetto Ente per un ulteriore periodo di 30 giorni.

In data 28 luglio 2021, la Commissione ha rassegnato gli esiti dell'attività accertatoria svolta in un corposo documento che mette in evidenza elementi congruenti e sufficienti a comprovare una compromissione dell'*agere* democratico di quell'Ente locale.

Prima di illustrare gli elementi di criticità accertati dal lavoro ispettivo, il cui esito sarà
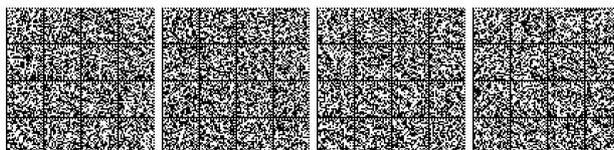
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

di seguito riportato anche per ampi stralci, si ritiene utile rappresentare, in una preliminare illustrazione di sintesi, gli aspetti di principale rilievo.

- **IL CONTESTO CRIMINALE MAFIOSO**

La relazione della Commissione di accesso si sofferma preliminarmente ad illustrare il contesto criminale mafioso in cui si inserisce il territorio di Bolognetta, di antico radicamento di *Cosa nostra*, come peraltro confermato dalle risultanze investigative dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "DOMINIO" che ha condotto al provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso lo scorso 20 gennaio nell'ambito del procedimento penale nr. 10371/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia e che ha determinato l'emissione dell' Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere a carico di due soggetti, **SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, indagati per il delitto di cui all'art.416 bis, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; i predetti, inseriti nella *famiglia* mafiosa di Bolognetta, sono risultati essere collegati con l'odierna amministrazione comunale ed in particolare con "OMISSIS", con dipendenti dell'Ufficio "OMISSIS" e dell'Ufficio "OMISSIS". I due imprenditori grazie al sostegno della *famiglia mafiosa* di Misilmeri, avrebbero ottenuto il monopolio sul territorio nel settore delle agenzie funebri e dell'edilizia.**

Tra i destinatari del suddetto decreto di fermo figurano, tra gli altri, anche GIAMMANCO Mario e GIAMMANCO Carmelo, figli del boss deceduto GIAMMANCO Salvatore, nonché CANGIALOSI Giusto, titolare della SAGIN S.R.L.S., società sequestrata nell'ambito dello stesso provvedimento giudiziario in quanto fittiziamente intestata al predetto CANGIALOSI ma in effetti gestita dai predetti SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario.

L'attività d'indagine ha acclarato altresì che PECORARO Mario è titolare di un'agenzia di pompe funebri, la "SANT'ANTONIO DI PECORARO MARIO e C. S.a.s" con sede a Bolognetta, di cui è socio accomandante il cugino GIAMMANCO Carmelo, società che gestisce insieme a SCLAFANI Carlo Salvatore.
Anche la suddetta impresa di pompe funebri è stata oggetto di sequestro preventivo nell'ambito del medesimo provvedimento di fermo, in considerazione della radicale
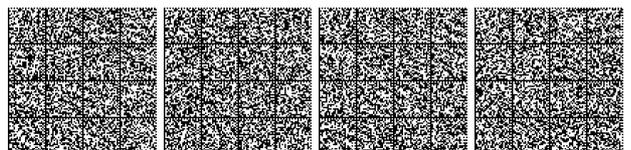
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

illeceità che ha connotato l'agire imprenditoriale dei due indagati SCLAFANI e PECORARO.

L'operazione "DOMINIO", avviata successivamente all'operazione denominata "CUPOLA 2.0", costituisce la prosecuzione logica e coerente di detta indagine, seppur con riguardo al più limitato ambito territoriale d'interesse. La complessa attività info investigativa, arricchita da numerose intercettazioni e acquisizioni documentali nonché dal contributo di un collaboratore di giustizia, ha consentito di focalizzare l'attenzione sui predetti imprenditori, i quali, nel periodo di reggenza del capo mafia POLIZZI Stefano e all'indomani del suo arresto, si sono messi a disposizione del *capo famiglia* del sodalizio, assumendo un ruolo mafioso centrale nella cittadina di Bolognetta.
L'operazione di polizia giudiziaria che ha portato ai citati provvedimenti giudiziari ha fatto emergere, infatti, diversi episodi significativi che hanno destato gravissimo allarme anche in considerazione della caratura criminale dei soggetti coinvolti nella misura giudiziaria e ai quali l'apparato amministrativo e burocratico si sarebbe tacitamente sottomesso con il placet del "OMISSIS".
L'attività info-investigativa condotta dall'Arma ha quindi evidenziato che l'attuale amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni dell'11 giugno 2017, opera in assenza dei principi di trasparenza e di legalità che devono connotare l'agire della pubblica amministrazione, sottostando ai *desiderata* dei predetti SCLAFANI e PECORARO che, inseriti nella locale organizzazione mafiosa, di fatto riescono a condizionare l'attività dell'Ente locale.

- **IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO DISPOSTO DALLA DDA DI PALERMO IL 20 GENNAIO 2021 NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "DOMINIO" DA CUI EMERGONO I DOCUMENTATI CONTATTI DI ESPONENTI POLITICI E DELL'APPARATO BUROCRATICO DEL COMUNE DI BOLOGNETTA CON LA LOCALE CONSORTERIA MAFIOSA**

Le indagini svolte nell'ambito dell'attività investigativa che ha portato al fermo di indiziato di reato di SCLAFANI Carlo Salvatore (cl.74) e PECORARO Mario (cl.75) hanno certificato il loro costante legame nel tempo e senza soluzione di continuità con la locale compagine criminale mafiosa, ma hanno anche evidenziato i loro collegamenti con l'odierna amministrazione ed in particolare con "OMISSIS" e i dipendenti dell'ufficio "...OMISSIS..." rapporti che hanno permesso ai suddetti indiziati di ricevere vantaggi negli affidamenti di servizi e commesse dirette.
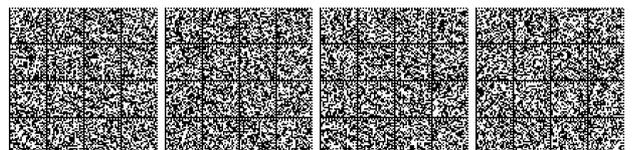
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Come infatti indicato in calce al citato provvedimento di fermo, i predetti SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario erano ben conosciuti da tutta l'amministrazione comunale ed in grado di condizionarne il buon andamento, forti dei loro costanti e consolidati noti rapporti con la locale consorteria mafiosa.

I predetti, operando congiuntamente, hanno avuto parte attiva nella famiglia mafiosa di Bolognetta, al fianco ed a sostegno del *capo famiglia* POLIZZI Stefano, anche nel periodo di detenzione di quest'ultimo, sostenendo il suo nucleo familiare ed agevolando anche l'impresa di famiglia riconducibile al figlio Carmelo, ricevendo le missive trasmesse con modalità elusive dal carcere inviate da POLIZZI Stefano ed eseguendo prontamente le direttive da lui impartite.

Inoltre, come acclarato durante le indagini, i predetti SCLAFANI Carlo e PECORARO Mario hanno ricevuto informazioni privilegiate dal "OMISSIS" e dai dipendenti comunali sulle procedure di appalto in corso ed sui relativi partecipanti, sugli accessi operati dall'Arma dei Carabinieri presso la struttura Comunale nell'ambito dell'attività d'indagine sfociata nell'operazione "DOMINIO", dimostrando peraltro di essere in grado di esercitare il potere intimidatorio derivante dalla propria appartenenza all'organizzazione mafiosa e dalla vicinanza alla storica famiglia mafiosa di Bolognetta dei GIAMMANCO, soci nella impresa delle onoranze funebri. Dalle indagini è emerso, quindi, che l'Amministrazione comunale è stata piegata sistematicamente al volere dei due imprenditori.

- LA VICINANZA DEL "...OMISSIS..." A PECORARO MARIO E SCLAFANI CARLO SALVATORE, SOGGETTI LEGATI ALLA CONSORTERIA MAFIOSA

Il contesto criminale qui rileva per gli accertati rapporti vuoi di parentela, vuoi di amicizia e frequentazione che soggetti contigui a famiglie di mafia hanno con amministratori e dipendenti comunali; tali rapporti acquistano particolare significato ove si consideri, peraltro, che Bolognetta è un piccolo centro e quindi tali dinamiche hanno un peso condizionante.

In tale quadro rileva, ancor più, la vicinanza, giudizialmente accertata, del "OMISSIS" ai suddetti imprenditori SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, risultati essere i beneficiari del *favor* dell'Amministrazione comunale e di un rapporto privilegiato con il "OMISSIS". Rilevano in tal senso i comportamenti tenuti dal "OMISSIS" che risulta aver fornito ai predetti soggetti, inseriti nella famiglia mafiosa di Bolognetta, informazioni

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"privilegiate" sui finanziamenti acquisiti o in corso di acquisizione dal Comune, dati sensibili divulgati a soggetti estranei alla P.A., anche con riferimento a gare d'appalto ancora da espletare.
Tali anomali ed illegittimi comportamenti si sono peraltro concretizzati nell'affidamento di lavori, in maniera diretta ed esclusiva, ai predetti imprenditori nonché in personali ed inopportuni interventi del "OMISSIS" per la risoluzione di problematiche amministrative o per la rimozione di ostacoli – anche "legittimi" – che avrebbero impedito l'affidamento di lavori ai due arrestati.

Benchè "...OMISSIS..." vanta una consolidata esperienza amministrativa, essendo, infatti, già stato consigliere comunale durante la sindacatura "OMISSIS" e soprattutto "...OMISSIS...", con la quale, l'attuale Amministrazione ha dimostrato di essere in assoluta continuità per ciò che concerne la gestione degli appalti pubblici, favorita certamente dalla permanenza, negli incarichi amministrativi ed in ruoli chiave dell'apparato burocratico "...OMISSIS...", di dipendenti vicini a soggetti legati ad ambienti mafiosi del territorio.

Anche "OMISSIS" è risultato intrattenere rapporti di confidenzialità con PECORARO Mario il quale, in occasione di problematiche emerse nell'ambito di una procedura di affidamento di lavori di estumulazione a favore della ditta di onoranze funebri "SANT'ANTONIO", chiedeva l'intervento del politico per la risoluzione delle stesse; peraltro dalle conversazioni intercettate si rileva il tono di confidenzialità con cui il PECORARO riferisce la vicenda all'"OMISSIS", tono che non lascia dubbi sul rapporto di vicinanza esistente tra i due.

Ad aggravare il rischio di esporre l'Ente locale all'infiltrazione della criminalità organizzata è inoltre la presenza di altri amministratori e dipendenti comunali, alcuni dei quali in stretti rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti pregiudicati per mafia e con lo stesso PECORARO Mario, circostanza che rende ancor più necessaria l'adozione della misura dissolutoria, anche al fine di impedire chè taluni anomali comportamenti tenuti dai vertici politici e metodi procedurali posti in essere dall'apparato burocratico non conformi alle norme, continuino ad essere l'usuale *modus operandi* di quell'Amministrazione comunale.

Emblematica al riguardo è senz'altro la presenza, all'interno dell'Ufficio "OMISSIS", delle dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS", rispettivamente, "...OMISSIS...", nonché consuocera di "...OMISSIS"..., figure di assoluta centralità nelle decisioni anche dell'attuale

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Amministrazione comunale, tese a favorire gli interessi della famiglia mafiosa di Bolognetta.

Nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "DOMINIO" sono state acquisite alcune intercettazioni, che la competente Autorità Giudiziaria ha autorizzato a disvelare, che hanno messo in evidenza l'ingerenza di esponenti di *Cosa nostra* nell'amministrazione del Comune di Bolognetta.

L'attività d'indagine ha, infatti, comprovato l'assoluta compenetrazione degli interessi societari dei due imprenditori SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario con quelli della locale famiglia mafiosa nonché la loro capacità di gestire i propri affari in regime di monopolio grazie ai rapporti privilegiati intrattenuti con amministratori e dipendenti, ricevendo affidamenti diretti in spregio alla normativa di settore e riuscendo a indirizzare l'operato del Comune di Bolognetta nella scelta delle imprese cui appaltare lavori.

SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, notoriamente contigui alle note famiglie GIAMMANCO e POLIZZI sono quindi risultati essere gli interlocutori di favore dell'Amministrazione comunale di Bolognetta, attraverso le società ad essi riconducibili.

- **LE ILLEGITTIMITA' DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI SOGGETTI VICINI A CONTESTI MAFIOSI.**

La Commssione d'accesso ha in particolare evidenziato l'anomala gestione dei servizi cimiteriali nonchè i molteplici illegittimi affidamenti diretti disposti nell'ambito del suddetto servizio, volti a favorire le società riconducibili ai due imprenditori ed in particolare l'Agenzia di pompe funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario impresa che gestisce in collaborazione con l'amico SCLAFANI Carlo Salvatore e il cui socio accomandante è GIAMMANCO Carmelo fratello di Mario, figli del sopra citato boss GIAMMANCO Salvatore.
Nella suddetta società lo SCLAFANI non risulta titolare di quota, pur rivestendo la qualità di socio di fatto.
Altra società gestita dallo SCLAFANI e dal PECORARO è la "SA.GI.N. S.r.l.s.", ditta fittiziamente intestata a CANGIALOSI Giusto.
Entrambe le società sono state sottoposte a sequestro preventivo di urgenza nell'ambito del citato provvedimento di Fermo.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Sono state rilevate ulteriori gravi irregolarità che hanno interessato le procedure relative agli affidamenti dei lavori da effettuare presso la scuola materna e presso il locale Cimitero, affidamenti veicolati con l'indispensabile contributo di impiegati e tecnici dell'Amministrazione comunale, anche verso altre ditte, di fatto, comunque riconducibili agli stessi SCLAFANI e PECORARO.

La relazione si sofferma altresì sull'affidamento di importanti servizi quali la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, servizio caratterizzato da un sistema di diffuse e radicate illegittimità.

In siffatto quadro rileva il dissesto finanziario dell'Ente dovuto anche ad una persistente mancata riscossione dei tributi locali, tanto più che tra i morosi figurano amministratori e dipendenti, nonchè soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiosa.

Premesso quanto sopra si procede a relazionare compiutamente quanto evidenziatosi a seguito di accesso ispettivo, rilevante ai fini della presente proposta di scioglimento dell'Ente locale per condizionalità mafiosa.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO

1. Inquadramento storico del mandamento mafioso di Misilmeri – Belmonte Mezzagno in cui è inserito il territorio di Bolognetta.

In seno a *Cosa nostra* palermitana, il territorio ricadente nell'area comprendente i Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Marineo, Cefalà Diana e Villafrate - territorio che costituisce il mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno – ha sempre avuto un'importanza strategica.
Le famiglie mafiose operanti in quei territori hanno infatti costituito, storicamente, un solido avamposto fedelissimo all'ala "corleonese", guidata dagli storici capimafia RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo; la posizione geografica, strategicamente a ridosso dell'area urbana palermitana – come accaduto per altri mandamenti con caratteristiche analoghe, quale quello di San Giuseppe Jato – ha permesso ai due indiscussi capi di *Cosa nostra* di intromettersi nelle dinamiche delle famiglie mafiose ubicate nel capoluogo. Dopo l'arresto del Riina – come dimostrato dalle acquisizioni investigative – il *mandamento* è diventato uno dei principali consessi di riferimento del PROVENZANO, sia per l'attuazione della latitanza sia per la realizzazione del complesso sistema di gestione di *Cosa nostra* e di comunicazione con i capi delle articolazioni territoriali.
Inoltre, le dinamiche criminali hanno a suo tempo costretto i due boss ad intervenire più volte nelle lotte intestine di quel *mandamento*, spesso causate dalle tentate scalate alla *leadership*, che hanno determinato efferati fatti di sangue e che, unitamente alle più importanti operazioni di polizia eseguite dagli anni '90 in poi ("OGLIASTRO", "GRANDE MANDAMENTO", "PERSEO", "SISMA", "JAFAR", "CUPOLA 2.0" e "CASSANDRA") hanno condotto al mutamento degli assetti di potere in seno al *mandamento* ed allo spostamento delle gerarchie da una famiglia mafiosa all'altra – con il trasferimento del baricentro del potere tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno – o talvolta, da una fazione all'altra della medesima *famiglia*.

Come detto, sin dagli anni '90, il suddetto *mandamento,* rappresentava una roccaforte dei corleonesi. In quegli anni a reggere le sorti del *mandamento* di Misilmeri era OCELLO Pietro (cl.28), nominato a seguito della ricostituzione di *Cosa nostra* operata a partire dall'inizio degli anni '80. Dopo il suo assassinio, avvenuto in circostanze misteriose nel 1991, fu necessario, per il capo di *Cosa nostra* RIINA Salvatore, convocare un *summit* con l'obiettivo di chiarire le circostanze che avevano causato l'esecuzione del *capo famiglia* misilmerese.
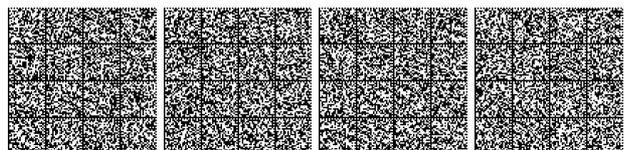
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Nell'occasione LO BIANCO Pietro (cl.53), uomo di fiducia di OCELLO Pietro e uomo d'onore della famiglia mafiosa di Misilmeri, fu nominato al vertice del *mandamento* e incaricato da RIINA di vendicarne l'uccisione, affiancato dal gruppo di fuoco più micidiale ed affidabile del momento, quello capeggiato dai fratelli GRAVIANO di Palermo – Brancaccio.
L'ordine del RIINA venne eseguito producendo una reazione a cetena di diversi omicidi e, in tale contesto, la scomparsa del LO BIANCO per volere di SPERA Benedetto, esponente della vecchia guardia, asceso, grazie all'appoggio di PROVENZANO Bernardo, al vertice dell'intero mandamento mafioso.
La reggenza del *mandamento* da parte dello SPERA, protrattasi tra alti e bassi fino al suo arresto avvenuto nel 2001 al culmine di un lungo periodo di latitanza, è stata caratterizzata dalla sussistenza di vari dissidi interni e dalla faida con la *famiglia* CASELLA che, dando origine ad una vera e propria guerra di mafia che tra il 1991 ed il 1996 causò ben 13 omicidi, 8 tentati omicidi e una "lupara bianca" (altri fatti di sangue registrati in quell'arco temporale risultarono inseriti in altri contesti delinquenziali).

Dopo un lungo periodo di latitanza, durato dal 1994 fino al 30 gennaio 2001, SPERA Benedetto fu tratto in arresto in un casolare di Mezzojuso. A seguito del suo arresto la reggenza del *mandamento* fu formalmente assunta da SCIARABBA Salvatore (cl.50) detto "Totino" fino al 2003, anno in cui fu arrestato; il predetto scarcerato nel 2014, in atto è nuovamente detenuto.
La drastica cessazione delle ostilità, determinata dall'arresto di SPERA, favorirono l'ascesa incontrastata di PASTOIA Francesco (cl.43), detto "Ciccio"; il predetto, elemento ambizioso, fedelissimo del capo di *Cosa nostra* PROVENZANO Bernardo, di cui era stato anche l'autista e aveva curato direttamente la latitanza – aveva già tentato negli ultimi anni di insediare il potere di SPERA Benedetto.

Nel 2005, l'Operazione "GRANDE MANDAMENTO", oltre a comprendere i ruoli ed i compiti rivestiti dai vari affiliati in seno all'organizzazione mafiosa, ricostruì il complesso circuito di comunicazione che consentiva lo scambio dei cosiddetti "pizzini" tra il capo mafia PROVENZANO Bernardo e i suoi fedelissimi. Le indagini provarono tra l'altro che PASTOIA aveva tramato alle spalle di PROVENZANO Bernardo, tentando addirittura di esautorarlo e la notizia, a quel punto resa pubblica, indusse PASTOIA a togliersi la vita in carcere due giorni dopo il suo arresto.
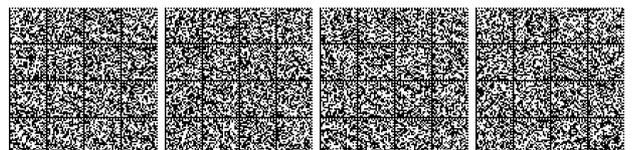
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Come già accennato, le indagini confluite nell'attività "GRANDE MANDAMENTO" avevano permesso di delineare il ruolo crescente rivestito localmente da LO GERFO Francesco e ZUCCHETTO Gaspare, esponenti della famiglia mafiosa di Misilmeri che avevano tenuto i rapporti dìapprima con SCIARABBA e dopo con PASTOIA.
Il LO GERFO, tratto in arresto nel 2005, dopo aver scontato un periodo di detenzione per aver favorito – tra le altre imputazioni – la latitanza di "Totino" SCIARABBA, riacquistava la libertà l'11.07.2007; lo ZUCCHETTO, arrestato in quell'occasione per analoghi motivi ma immediatamente scarcerato, era riuscito a tessere in quegli anni una serie di rapporti in *Cosa nostra* che gli avevano permesso di collocarsi, dopo l'arresto di LO GERFO, al vertice della stessa famiglia mafiosa.
Tuttavia, nel tempo, si era andata a delinearsi l'esistenza di un forte malcontento di alcuni "associati" per le modalità di gestione adottate da ZUCCHETTO nella direzione della cosca; la scarcerazione del LO GERFO e la sua pretesa di ricollocarsi al vertice della locale famiglia mafiosa causò una profonda frattura tra i due, con conseguente conflitto e relativi fatti di sangue che, nel 2009, portarono all'uccisione di ZUCCHETTO Gaspare e di uno dei suoi accompagnatori, LO GERFO Paolo, entrambi impiegati presso il CO.IN.RES., il consorzio intercomunale rifiuti, energia e servizi.
Tratto in arresto unitamente ai suoi sodali nell'ambito dell'operazione denominata SISMA, il LO GERFO, nel 2014 è stato condannato ad anni 18 di reclusione poiché appartenente all'organizzazione mafiosa *Cosa nostra* in qualità di reggente del mandamento mafioso di Misilmeri (PA).

Le dinamiche evolutive di quel mandamento mafioso hanno costituito oggetto dell'attività d'indagine "CUPOLA 2.0", a conclusione della quale il 4 dicembre 2018, sono stati tratti in arresto 49 soggetti, tra cui, quali co-reggenti del mandamento di Misilmeri – Belmonte Mezzagno, BISCONTI Filippo e SCIARABBA Salvatore.
Le indagini fondanti della suddetta operazione, oltre a tracciare gli assetti organizzativi più importanti di *Cosa nostra* palermitana, hanno dimostrato che gli esponenti di vertice dei *mandamenti* di Palermo e provincia, all'indomani del decesso di Salvatore RIINA, avevano ricostituito la commissione provinciale, l'organismo direttivo del sodalizio, finalizzato a coordinare le scelte di interesse comune dei vari territori ed a disciplinarne l'operato.
BISCONTI Filippo, quale capo mandamento di Misilmeri/Belmonte Mezzagno, era uno dei membri di diritto della commissione e, in tale veste, si interfacciava con mafiosi di alto spessore criminale.
In seguito all'esecuzione del fermo conseguente all' indagine "CUPOLA 2.0" il BISCONTI Filippo Salvatore ha deciso di iniziare un percorso di collaborazione con la Giustizia.
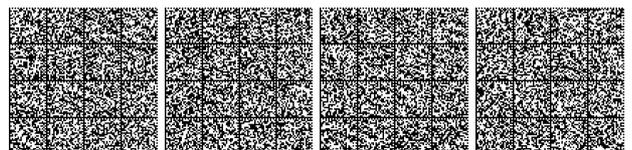
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Con le sue dichiarazioni, particolarmente rilevanti, ha contribuito alla cattura di altri appartenenti a *Cosa nostra* nonché a lumeggiare le dinamiche del *mandamento* di riferimento, da lui stesso definito un contesto mafioso che, pur essendo ancora legato a "valori arcaici", aveva ormai assunto una struttura piuttosto "fluida" e non più soggetta a schemi gerarchici rigidi, a causa anche dei numerosi arresti che avevano colpito, nel corso degli anni, quel territorio.

2. La famiglia mafiosa di Bolognetta

Il territorio di Bolognetta ricade storicamente sotto l'egida del mandamento mafioso di Misilmeri/Belmonte Mezzagno, ai cui vertici gli esponenti mafiosi locali sono sempre stati legati in maniera strettissima.
La storia della famiglia mafiosa di Bolognetta degli ultimi 40 anni è egemonizzata dalle figure dei boss GIAMMANCO Salvatore (cl.39), CIRECO Pietro (cl.40) e POLIZZI Stefano (cl.55), che ne hanno diretto le sorti ed influenzato pesantemente la vita sociale, politica ed economica del territorio.
La caratura criminale della *famiglia* emerge dalle attività d'indagine confluite nelle operazioni denominate "OGLIASTRO" e "JAFAR", operazione quest'ultima che, nel 2015, ha permesso di smantellare l'assetto organizzativo del *mandamento* di Misilmeri evidenziando l'acquisizione, da parte del CIRECO Pietro, del ruolo di responsabile della famiglia mafiosa locale, anche a seguito della scomparsa del GIAMMANCO Salvatore, avvenuta nel 2010.

Attuali sono invece le vicende che vedono emergere la figura di POLIZZI Stefano quale odierno reggente della cosca di Bolognetta; il predetto, già sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 25.1.2005 a seguito dell'attività d'indagine "GRANDE MANDAMENTO" – seppur successivamente assolto in relazione alla non provata certezza della sua identificazione nello "Zu Stefano" che faceva da raccordo tra il capo mandamento latitante, SCIARABBA Salvatore, e gli altri consociati – è stato successivamente tratto in arresto il 17.04.2012 a conclusione dell'attività d'indagine "SISMA", in quanto soggetto vicino e a disposizione del capo mandamento LO GERFO Francesco, nonchè esecutore di estorsioni in nome e per conto della consorteria mafiosa, ed ancora sottoposto a fermo il 4.12.2018 in esito alla risultanze emerse nell'indagine "CUPOLA 2.0".
Il POLIZZI, attualmente detenuto, si è caratterizzato per essere uno degli esponenti di maggior fiducia dei vertici della locale consorteria mafiosa - quali il capo mandamento di Misilmeri/Belmonte Mezzagno SCIARABBA Salvatore - mantenendo i contatti tra il
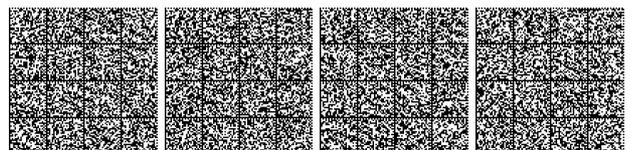
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

predetto SCIARABBA e gli altri affiliati durante il suo periodo di latitanza, occupandosi dell'organizzazione di *summit* di mafia, dando consigli agli altri sodali per evitare i controlli delle forze di polizia ed eludere i sistemi di intercettazione, nonché controllando le attività economiche sul territorio di propria competenza, Bolognetta, in qualità di reggente della locale famiglia mafiosa.

All'indomani dell'arresto del POLIZZI, le attività della locale consorteria sono state portate avanti dagli inseparabili imprenditori di Bolognetta SCLAFANI Carlo Salvatore (CL.74) e PECORARO Mario (CL.75), soggetti legati ed a completa disposizione, senza soluzione di continuità, del sodalizio e dei capofamiglia GIAMMANCO, CIRECO e POLIZZI, assumendo un ruolo centrale nello scacchiere mafioso locale; avvantaggiandosi dei rapporti instaurati con lo stesso POLIZZI e con il *capo mandamento* di Misilmeri/Belmonte Mezzagno SCIARABBA Salvatore, i predetti sono riusciti infatti ad imporre un rigido monopolio nel settore delle pompe funebri e dell'edilizia e ad infiltrarsi nell'Amministrazione Comunale di Bolognetta.

L'attività criminale dei citati imprenditori è stata oggetto dell'indagine denominata **"DOMINIO"** che ha condotto al provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso lo scorso 20 gennaio nell'ambito del procedimento penale nr. 10371/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia anche nei confronti di **GIAMMANCO Mario e GIAMMANCO Carmelo, figli del boss deceduto GIAMMANCO Salvatore**, e che ha determinato l'emissione dell' Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere a carico di **SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, indagati per il delitto di cui all'art.416 bis, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; i predetti, inseriti nella *famiglia* mafiosa di Bolognetta, sono risultati essere collegati con l'odierna Amministrazione comunale ed in particolare con "OMISSIS" e dipendenti "...OMISSIS...". I due imprenditori grazie al sostegno della *famiglia mafiosa* di Misilmeri, avrebbero ottenuto il monopolio sul territorio nel settore delle agenzie funebri e dell'edilizia.**

- **GIAMMANCO Salvatore**

GIAMMANCO Salvatore, detto "Zu Totò", impiegato resso l'USL 57 di Misilmeri, è deceduto il 20.03.2010. Il figlio GIAMMANCO Carmelo è socio accomandante – subentrato nel 2014 al sopra citato SCLAFANI Carlo Salvatore, che ha lasciato la carica – nella società "SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.a.s.", con sede a Bolognetta che si occupa di trasporto salme con auto/funebri, tumulazione e servizi similari, unitamente

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

al cugino, il citato PECORARO Mario; la predetta ditta è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza nell'ambito del citato provvedimento di fermo del 20.1.2021.

GIAMMANCO Salvatore è stato più volte condannato per gravi reati e specificatamente per il reato associativo mafioso. Nel 2001 il Tribunale Palermo ha disposto nei suoi confronti il sequestro di beni, tra i quali figura la società "OMISSIS", beni successivamente confiscati con provvedimento dello stesso Tribunale del 2004. Già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, era solito frequentare il nipote PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore nonché amministratori e dipendenti comunali succedutisi nel tempo.
GIAMMANCO Salvatore ha retto la famiglia mafiosa di Bolognetta fino alla sua morte, avvenuta nel 2010; autorevole, molto vicino ai vertici mandamentali e ai corleonesi, in particolare a Bernardo PROVENZANO – l'impianto di calcestruzzi "OMISSIS", bene sottoposto a confisca, è stato utilizzato per i *summit* della cosca locale, cui ha talvolta preso parte anche lo steso PROVENZANO – è stato indicato dai collaboratori di giustizia, in particolare SIINO Angelo e BRUSCA Giovanni, quale rappresentante della *famiglia* di Bolognetta già ad inizio degli anni '90.
Nel 1999, nell'ambito dell'attività d'indagine "OGLIASTRO", in cui venne arrestato unitamente a CIRECO Pietro e a MINI' Santo, venne riconosciuto il suo ruolo di vertice in seno alla locale *famiglia* in virtù del quale "curava", tra l'altro, le attività sul territorio degli imprenditori esterni, mediando con gli appartenenti della locale amministrazione comunale "a lui vicini" per la risoluzione di eventuali problematiche.

- **CIRECO Pietro**

CIRECO Pietro, (cl.40) , soprannome "ZuPetru" e "U Sciarabba", ex socio del ristorante "OMISSIS", impiegato alla USL di Misilmeri con mansioni di inserviente, è deceduto l'8.12.2020.
Il CIRECO nel 1999 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso a conclusione dell'attività d'indagine "OGLIASTRO" e condannato dal Tribunale di Palermo ad anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato associativo mafioso, ed è stato destinatario, unitamente a GIAMMANCO, del provvedimento di sequestro dei beni, tra cui la società "OMISSIS", di cui lo stesso era il legale rappresentante.
Sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Bolognetta, nel 2015 è stato nuovamente tratto in arresto in esecuzione a fermo di indiziato di delitto per il medesimo reato associativo a conclusione
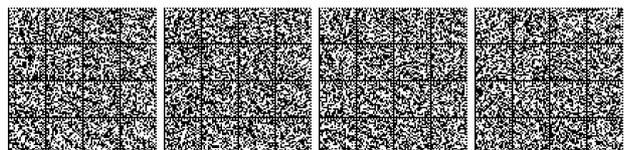
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

dell'attività d'indagine "JAFAR" che ne ha attestato il ruolo di capo della famiglia mafiosa di Bolognetta – il GIAMMANCO era deceduto cinque anni prima – direttamente in raccordo con gli elementi di spicco *del mandamento,* quali BISCONTI Filippo Salvatore (capo della famiglia di Belmonte Mezzagno), RAVESI Alessandro (capo della famiglia di Misilmeri) e VASTA Giuseppe (capo del mandamento di Misilmeri/Belmonte Mezzagno).

- **L'attuale *capo famiglia* POLIZZI Stefano**

POLIZZI Stefano, (cl.55), nel 2018 è stato tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso in esecuzione di fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'operazione "CUPOLA 2.0", reato per il quale è tuttora ristretto in carcere. Lo stesso è destinatario del provvedimento della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei, da espiare a termine della detenzione, emesso con decreto n. 92/13 R.M.P. dell' 11.02.2020 del Tribunale di Palermo.

La predetta Operazione ne ha fotografato il ruolo e l'importanza assunti nell'ambito della locale consorteria mafiosa, quale capo della famiglia mafiosa di Bolognetta e referente, nonché uomo di fiducia, del capo mandamento SCIARABBA Salvatore, con il quale è emerso un rapporto diretto, di reciproca considerazione, tale da porlo talvolta anche in una posizione di maggior prestigio rispetto agli altri interlocutori.

Importanza conquistata negli anni in virtù dell'attività posta in essere e dell'assoluta e comprovata vicinanza ai vertici mafiosi mandamentali, caratterizzandosi per essere uno dei soggetti di maggior fiducia degli stessi, se si considera, come già accennato, che già nel 2005, a seguito dell'operazione "GRANDE MANDAMENTO" era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il suo ruolo attivo nella catena di comunicazione messa in piedi dal capo mandamento latitante Salvatore SCIARABBA al fine di esercitare le sue funzioni criminali– *seppur successivamente assolto in relazione alla non provata certezza della sua identificazione nello "Zu Stefano" che faceva da raccordo tra lo Sciarabba e gli altri consociati.*

Successivamente veniva tratto in arresto il 17.04.2012 a conclusione dell'attività d'indagine "SISMA", in qualità di soggetto vicino e a disposizione del capo mandamento LO GERFO Francesco, nonchè esecutore di estorsioni in nome e per conto della consorteria mafiosa.

Il ruolo di capo famiglia di Bolognetta, accertato nell'indagine "CUPOLA 2.0", è stato mantenuto dallo stesso anche durante il periodo di detenzione in carcere, attraverso l'intermediazione dei sodali PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, come riscontrato nell'ambito dell'attività investigativa "DOMINIO": i due infatti, hanno "*operato*
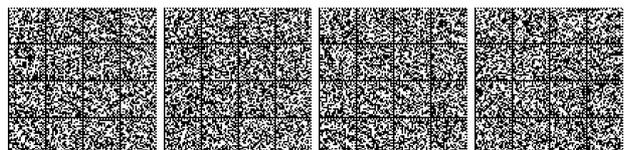
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

congiuntamente, prendendo parte attiva alla famiglia mafiosa di Bolognetta, al fianco ed a sostegno del capo famiglia POLIZZI Stefano, anche nel periodo di detenzione di quest'ultimo;……………sostenuto il nucleo familiare del POLIZZI Stefano nel periodo di detenzione, agevolando anche l'impresa di famiglia;………… hanno ricevuto le missive trasmesse con modalità elusive dal carcere, eseguendo prontamente le direttive impartite dal POLIZZI Stefano (condotta riferibile allo SCLAFANI)".

Anche il POLIZZI è stato destinatario del provvedimento di sequestro dei beni ed è solito accompagnarsi con soggetti appartenenti al contesto criminale mafioso tra i quali PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore.

3. Le figure di PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, imprenditori tratti in arresto e nell'ambito dell'operazione di Polizia giudiziaria denominata "DOMINIO" dalla quale sono emersi i documentati rapporti degli stessi con esponenti politici e dell'apparato burocratico del Comune di Bolognetta

PECORARO Mario (cl. 75) e **SCLAFANI Carlo Salvatore** (cl. 74), in atto detenuti, sono stati tratti in arresto il 20 gennaio del 2021 in esecuzione al fermo di indiziato di delitto n. 10371/2019 RGNR DDA emesso dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito dell'attività d'indagine "DOMINIO"; il 21.01.2021 il G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese in sede di udienza di convalida ha emesso nei confronti dei predetti imprenditori l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 207/2021 RGNR e n. 191/20201 R GIP.

PECORARO Mario è nipote del boss deceduto GIAMMANCO Salvatore, già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta. Il padre Carmelo, deceduto nel 2015, già sottoposto all'avviso orale, era gravato da pregiudizi per gravi reati e destinatario del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni. Al corteo funebre dello stesso, partecipò, tra gli altri, il già capo mafia di Bolognetta CIRECO Pietro.

PECORARO Mario è "…OMISSIS…", impiegata presso l'ufficio "OMISSIS" del Comune di Bolognetta.

PECORARO Mario è socio accomandatario nella società "SANT'ANTONIO DI MARIO PECORARO E C. S.A.S.", con sede a Bolognetta che si occupa di trasporto salme con auto/funebri, tumulazione e servizi similari gestita con il socio accomandante e cugino GIAMMANCO Carmelo,(cl.72), figlio del predetto Salvatore, subentrato in qualità

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

di socio accomandante nel 2014 a SCLAFANI Carlo Salvatore, che ha lasciato la carica. **La suddetta ditta è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza nell'ambito del predetto fermo di indiziato di delitto.**

SCLAFANI Carlo Salvatore, è stato testimone di nozze del predetto PECORARO Mario. Lo SCLAFANI risulta socio accomandatario della Società in accomandita semplice "***SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S.***", con sede legale a Bolognetta che ha per scopo *l'installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di protezione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica e di lavori in generali di costruzione edifici.* Il responsabile tecnico è identificato in "OMISSIS" mentre socio accomandante risulta essere "OMISSIS".
La predetta ditta è stata raggiunta da provvedimento antimafia interdittivo ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., emesso dal Prefetto di Palermo in data 17 maggio 2021, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'indagine "DOMINIO" che, come detto, ha condotto in carcere, tra gli altri, SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, soggetti che hanno operato al fianco dei GIAMMANCO, storica famiglia mafiosa di Bolognetta nella gestione delle società ad essi riconducibili: la "***SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S.***", la **SAGIN s.r.l.s.** - società sottoposta a sequestro in quanto fittiziamente intestata a CANGIALOSI Giusto ma di fatti gestita dagli stessi SCLAFANI e PECORARO - e la Onoranze Funebri **SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario & C.**, parimenti sottoposta a sequestro, il cui socio accomandatario, come detto, è GIAMMANCO Carmelo, figlio dello storico *capo famiglia* GIAMMANCO Salvatore.

Per meglio delineare la caratura criminale del PECORARO e dello SCLAFANI si ritiene utile riportare testualmente il capo d'imputazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 207/2021 RGNR e 191/2021 RGGIP dell'Ufficio GIP del Tribunale di Termini Imerese, emessa a seguito del fermo eseguito il 20.1.2021:

"**SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario** ***in concorso, tra gli altri, con POLIZZI Stefano, SCIARABBA Salvatore, BISCONTI Filippo)***

1) per il delitto di cui all'art. 416 bis. commi I, III, IV, VI c.p.,per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.

Più precisamente:

- per aver operato congiuntamente, prendendo parte attiva alla famiglia mafiosa di Bolognetta, al fianco ed a sostegno del capo famiglia POLIZZI Stefano, anche nel periodo di detenzione di quest'ultimo;

- per avere sostenuto il nucleo familiare del POLIZZI Stefano nel periodo di detenzione, agevolando anche l'impresa di famiglia;

- per avere ricevuto le missive trasmesse con modalità elusive dal carcere, eseguendo prontamente le direttive impartite dal POLIZZI Stefano (condotta riferibile allo SCLAFANI);

- per avere ricevuto le confidenze – particolarmente riservate – del POLIZZI Carmelo, ad esempio con riguardo alle fughe di notizie relative alle indagini in corso sul conto del padre Stefano ed alle attività di favoreggiamento della latitanza di NOTO Carlo, fuggito negli Stati Uniti per evitare l'arresto;

- per avere intessuto rapporti qualificati con i precedenti capi famiglia CIRECO Pietro e GIAMMANCO Salvatore;

- per avere intrattenuto rapporti con SCIARABBA Salvatore;

- per aver intrattenuto rapporti con gli esponenti mafiosi di Piana degli Albanesi, anche al fine di interloquire con riguardo alle condotte omicidiarie commesse nel territorio di Belmonte Mezzagno;

- per avere agevolato il trasferimento del capomandamento SCIARABBA Salvatore in occasione del summit tenutosi a Misilmeri (in violazione delle prescrizioni dettate con decreto di sorveglianza di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, che imponevano al capomandamento di non allontanarsi dal comune di Palermo), consigliando anche allo SCIARABBA di agire con prudenza ed evitare altri trasferimenti (condotta quest'ultima riferibile al PECORARO);

- per avere chiesto al capomandamento SCIARABBA Salvatore ed ottenuto l'imposizione di un monopolio a Bologetta nell'ambito del settore delle onoranze funebri;

- per avere reso evidente alla collettività la propria mafiosità ed aver minacciato coloro che avevano mostrato di volersi opporre;

- per essere divenuti un punto di riferimento mafioso per gli imprenditori operanti a Bolognetta provenienti da fuori città,

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- per essersi avvantaggiati della storica infiltrazione mafiosa nella amministrazione comunale di Bolognetta (ricevendo così informazioni privilegiate dai dipendenti comunali sulle produre di appalto in corso – ed i relativi partecipanti – e sulle indagini a loro carico), anche dimostrando di essere in grado di esercitare il potere intimidatorio derivante dalla propria appartenenza mafiosa e dalla vicinanza alla famiglia mafiosa dei GIAMMANCO (soci nella impresa nelle onoranze funebri).

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti, segnatamente avvantaggiandosi dei reati di cui agli artt. 629 e 513 bis c.p..

A Bolognetta, Misilmeri, Belmonte e altre località, a partire da data non determinabile sino alla data odierna."

Il PECORARO e lo SCLAFANI hanno sempre operato in maniera univoca ed indivisibile; sono talmente uniti che anche all'interno degli uffici comunali – dove erano conosciuti da tutti, anche in relazione al loro stato di soggetti vicini alla locale consorteria mafiosa e dove si recavano spessissimo, soprattutto il PECORARO – venivano identificati indistintamente come soci delle due ditte di loro proprietà, come riferito da molti dei dipendenti comunali sentiti durante l'attività investigativa "DOMINIO".

Anche la Commissione d'accesso ha avuto modo, nel corso dell'attività ispettiva, di rilevare tale aspetto; infatti, in sede di audizione, il "...OMISSIS...", in data 24.06.2021, alla domanda su come si esplicitassero di fatto i c.d. contatti per gli affidamenti diretti, rispondeva: **"...OMISSIS...".**

A confermare tale assetto - "***sono la stessa cosa***" – rileva anche un controllo effettuato l' 1/10/2020 dai Carabinieri della Stazione di Bolognetta in un cantiere privato "OMISSIS", per la manutenzione ordinaria del prospetto di un fabbricato di proprietà di "OMISSIS" a cura della ditta "SAGIN s.r.l.s. di CANGIALOSI Giusto" con sede a Bolognetta, **società sequestrata nell'ambito dello stesso provvedimento giudiziario in quanto fittiziamente intestata al predetto CANGIALOSI ma in effetti gestita dai predetti SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario**; sul posto veniva rilevata la presenza di "OMISSIS", "OMISSIS" dello SCLAFANI, e di "OMISSIS", impiegati quali manovali, che indicavano lo SCLAFANI Carlo Salvatore quale responsabile del cantiere; dopo qualche minuto giungeva PECORARO Mario, che si presentava come "geometra addetto alla gestione economica del cantiere per la SAGIN", senza alcuna mansione operativa nel
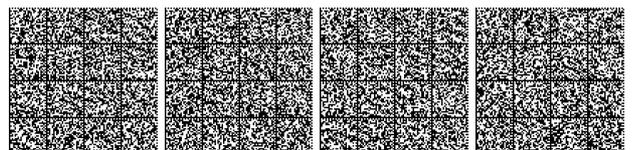
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

cantiere, il quale riferiva che la documentazione sarebbe stata esibita agli operanti successivamente, dallo stesso SCLAFANI Carlo Salvatore o dal direttore dei lavori, "OMISSIS"

Tra l'altro, come accertato nel corso dell'indagine "DOMINIO", i lavori svolti nel cantiere erano stati affidati dal proprietario al POLIZZI Carmelo, figlio del capo mafia detenuto Stefano, ed il PECORARO e lo SCLAFANI erano intervenuti con la ditta SAGIN per "occultare" l'impiego dell'impresa del POLIZZI.

Appare a tal punto importante precisare come si è appalesata la totale sinergia tra i due soggetti, sia nell'ambito imprenditoriale, in cui hanno condiviso tutte le scelte, che in quello criminoso, con l'attività di infiltrazione e condizionamento dell'ente pubblico; innanzitutto evidenziando che i due, di fatto, hanno gestito in maniera univoca le seguenti imprese:

- "SA.GI.N. di Carlo Salvatore Sclafani & C." con sede a Bolognetta;
- "SAGIN S.r.l.s.", società fittiziamente intestata a CANGIALOSI Giusto, con sede a Bolognetta;
- "Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario & C. S.a.s." il cui socio accomandante è il cugino di PECORARO Mario, GIAMMANCO Carmelo, figlio di Salvatore, deceduto nel 2010 ed in vita capo della locale famiglia mafiosa.

Con riferimento a quest'ultima impresa, PECORARO e SCLAFANI hanno operato al fianco dei GIAMMANCO, storica famiglia mafiosa di Bolognetta – oltre che, per un significativo periodo, di Pietro CIRECO, quale intestatario occulto – direttamente coinvolta nella gestione di alcune imprese impegnate nel settore delle onoranze funebri che, pur cambiando più volte compagine sociale e partita IVA, non hanno mai mutato il nome ("Sant'Antonio") e la sede sociale:

- "SANT'ANTONIO di Pecoraro Maria & C. S.a.s." di PECORARO Maria, moglie del boss GIAMMANCO Salvatore, dal 05.05.1987, data della costituzione, sino alla cessazione, il 31.03.2007;
- "SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario & C. S.a.s." di PECORARO Mario, nipote di GIAMMANCO Salvatore, dal 27.05.2007 al 22.06.2007, data di cessazione; oltre al titolare, erano soci lo SCLAFANI Carlo Salvatore ed i figli del defunto boss, GIAMMANCO Mario e GIAMMANCO Carmelo;
- SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario & C. S.a.s. di PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, dal 17.07.2007 alla data odierna; il 17.04.2014
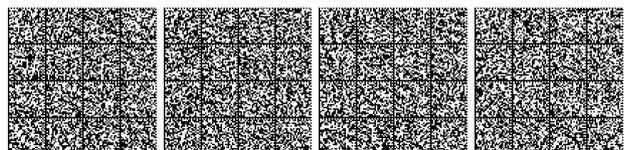
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

SCLAFANI Carlo Salvatore cedeva la sua quota a GIAMMANCO Carmelo; tuttavia lo SCLAFANI, pur avendo formalmente ceduto la sua partecipazione, ha mantenuto il ruolo di socio di fatto ed ha continuato a dirigere l'impresa unitamente all'immancabile PECORARO ed ai fratelli GIAMMANCO.

Per completezza si soggiunge che sia il PECORARO che lo SCLAFANI, già nel 2012, erano stati denunciati dal Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo per provvedimento contro la criminalità mafiosa DL.306/1992 art.12 (concorso). Nello specifico: *a conclusione di attività delegata dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale nei confronti di GIAMMANCO Salvatore, nato a Misilmeri il 08.04.1939 e deceduto in data 20.03.2010, è emerso che lo stesso già sottoposto a di misura di prevenzione personale e patrimoniale con decreto n. 72/01 R.M.P. del 29.11.2004, emesso dal Tribunale di Palermo - sezione M.P. - al fine di eludere l'applicazione del provvedimento ablativo, ha trasferito fraudolentemente i beni del complesso aziendale della società "S. Antonio di Pecoraro Maria & c. s.a.s." p.i. 035525910824, a lui riconducibile per il tramite della moglie PECORARO Maria (socio), a PECORARO Mario, nato a Bolognetta il 24.02.1975 ed a SCLAFANI Carlo Salvatore, nato a Palermo il 27.09.1974, soci della "Sant'Antonio di Mario Pecoraro & c. S.a.s.", con sede a Bolognetta (PA) - p.i. 05633340822, soggetto giuridico appositamente costituito, esercente l'attività di "servizio di pompe funebri ed attività connesse".* Il procedimento è stato successivamente archiviato dal Tribunale di Palermo in data 12.10.2012.

Il PECORARO e lo SCLAFANI sono stati più volte controllati con soggetti altamente controindicati, tra i quali figurano oltre ai già citati GIAMMANCO, CIRECO Pietro, già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, POLIZZI Stefano, attuale reggente della stessa famiglia mafiosa, in atto detenuto a seguito dell'arresto nel 2018 nell'ambito dell'attività d'indagine "CUPOLA 2.0" per associazione per delinquere di tipo mafioso, MINÌ Santo (cl.53), ritenuto un affiliato della famiglia mafiosa di Bolognetta (PA), già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

A seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 veniva eletto Sindaco GRASSADONIA Gaetano – *lista civica "Riprendiamoci Bolognetta- Grassadonia Sindaco"* – avendo ottenuto la maggioranza delle preferenze rispetto al sindaco uscente TUTONE Antonino e al candidato GIAMMANCO Salvatore.

La lista *"Riprendiamoci Bolognetta - Grassadonia Sindaco"*, oltre al Sindaco designato era composta da:

D'AMICO Rosa Maria
GRAZIANO Giuseppe
GUZZO Iana
LA BARBIERA Silvia
LO CASCIO Giuseppe
MALLEO Fabio
MONTEGALLO Gaetana
OROBELLO Francesco
PIAZZA Antonino
SCIORTINO Francesco
SCLAFANI Vincenzo
SORRENTINO Antonino

e prevedeva, quali assessori designati LA DUCA Salvatore, VILARDI Patrizia e LO CASCIO Giuseppe.

L'Amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni, era così composta:

- **Sindaco**: GRASSADONIA Gaetano;

- **Giunta Comunale**:

- LA DUCA Salvatore - Vice Sindaco ed Assessore alla Manutenzione ed alla Protezione Civile;
- VILARDI Patrizia - Assessore alle Politiche Sociali;
- LO CASCIO Giuseppe, Assessore al Bilancio, Ambiente, Infrastrutture e Rapporti con il cittadino;

- **Consiglio Comunale**:

- OROBELLO Francesco, Presidente del Consiglio, consigliere di maggioranza;
- GUZZO Iana, consigliere di maggioranza;
- LA BARBIERA Silvia, consigliere di maggioranza;
- D'AMICO Rosa Maria, consigliere di maggioranza;
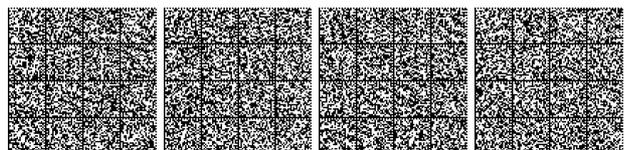
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- SORRENTINO Antonino, consigliere di maggioranza;
- MONTEGALLO Gaetana, consigliere di maggioranza;
- GRAZIANO Giuseppe, consigliere di maggioranza;
- LO CASCIO Giuseppe, consigliere di maggioranza;
- PEPE Andrea, Vice Presidente del Consiglio, ex consigliere di minoranza, indipendente;
- AGRESTI Leonarda, consigliere di minoranza;
- SMITH Mary Elizabeth Ann, consigliere di minoranza;
- CASTELBUONO Claudio, consigliere di minoranza.

Successivamente sono intervenute le seguenti modifiche:

- con determina sindacale nr. 15 del 06.12.2017 è stata nominata Assessore con le deleghe di Politiche Sociali e Istruzioni la già consigliera comunale Iana GUZZO, in seguito alle dimissioni rassegnate in data 15.11.2017 dall'ex Assessore Patrizia VILARDI; a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale della GUZZO, veniva nominato Consigliere Comunale SCLAFANI Vincenzo;
- con determina sindacale nr. 18 del 17.12.2019 viene nominato Assessore Comunale MINI' Angelo con deleghe al Turismo, Sport, Spettacolo ed Urbanistica.
- con determina sindacale nr. 19 del 17.12.2019, a seguito delle dimissioni di LA DUCA Salvatore, viene nominato Vice Sindaco l'Assessore Rag. LO CASCIO Giuseppe;
- con determina sindacale n. 8 del 26.02.2020 Iana GUZZO viene nominata Vice Sindaco in sostituzione di LO CASCIO Giuseppe;
- con determina sindacale n. 11 del 16.6.2020, a seguito delle dimissioni dell'assessore LO CASCIO Giuseppe, viene nominato assessore CONIGLIO Ciro, già sindaco di Ciminna;
- con determina sindacale n. 18 del 7.08.2020 veniva:
  - assegnata a Iana GUZZO la delega alla Cultura ed al Terzo Settore;
  - nominato SCLAFANI Vincenzo, già consigliere comunale di maggioranza, assessore con delega a Manutenzione Pubblica, Verde Pubblico, Viabilità, Periferie e Politiche Giovanili.
- con deliberazione del 9.7.2020, in qualità di secondo tra i non eletti, PIAZZA Antonino viene nominato Consigliere Comunale a seguito delle dimissioni dei consiglieri di maggioranza GRAZIANO Giuseppe e LA BARBIERA Silvia e l'indisponibilità ad assumere la carica dichiarata da MALLEO Fabio (primo dei non eletti), in surroga del predetto GRAZIANO;
- il 27.4.2021 il Vice Sindaco ed Assessore Iana GUZZO si dimetteva dall'incarico per motivi personali;
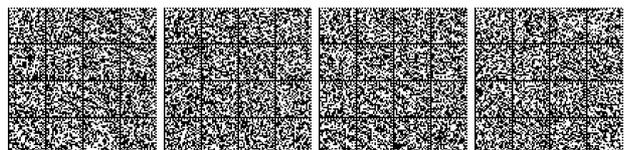
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- con determina sindacale n. 16 dell'11 maggio 2021 è stata:
  - nominata SCENNA Giuseppa, Assessore con le deleghe a Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Terzo Settore, al posto della dimissionaria Iana GUZZO;
  - nominato vice sindaco l'assessore SCLAFANI Vincenzo.

A seguito delle modifiche sopra riportate, la Giunta e il Consiglio Comunale al momento dell'accesso ispettivo erano così composti:

La Giunta

- SCLAFANI Vincenzo, Vice Sindaco ed assessore con delega a Manutenzione Pubblica, Verde Pubblico, Viabilità, Periferie e Politiche Giovanili e Transizione digitale;
- MINÌ Angelo, Assessore con deleghe Turismo, Sport, Spettacolo ed Urbanistica
- CONIGLIO Ciro, Assessore con deleghe a Bilancio, Ambiente, Attività Produttive, Agricoltura e Personale;
- SCENNA Giuseppa, Assessore con le deleghe a Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Terzo Settore,.

Il Consiglio Comunale

Consiglieri di maggioranza:

- appartenenti alla lista civica "Riprendiamoci Bolognetta ":
- OROBELLO Francesco, presidente del consiglio comunale;
- D'AMICO Rosa Maria;
- LO CASCIO Giuseppe;
- MONTEGALLO Gaetana;
- SORRENTINO Antonino;
- PIAZZA Antonino.

Consiglieri di minoranza:

- appartenenti alla lista civica "Bolognetta Libera e democratica":
- SMITH Mary Elizabeth Anne;
- AGRESTI Leonarda;
- CASTELBUONO Claudio.

- Indipendente
- PEPE Andrea, vice Presidente del Consiglio. "...OMISSIS..."
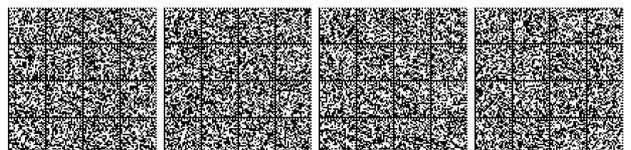
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

LA VICINANZA DEL "...OMISSIS..." CON ELEMENTI DI COSA NOSTRA EMERSA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DOMINIO.

a) I RAPPORTI PRIVILEGIATI CON IL "OMISSIS".

Le indagini hanno consentito di lumeggiare il rapporto confidenziale e privilegiato instaurato da PECORARO Mario e da SCLAFANI Carlo Salvatore con "OMISSIS", che di fatto ha attribuito ai predetti imprenditori una posizione di vantaggio.

Rapporto che, al di là del mero aspetto relazionale, si è contestualizzato in un'attività di favore posta in essere dal "OMISSIS" nei confronti di SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario, soggetti inseriti nella famiglia mafiosa di Bolognetta e che, quindi, ha reso concreta la possibilità di infiltrazione e condizionamento dell'attività amministrativa da parte dei predetti; ciò è avvenuto sotto diverse forme:

- la propalazione di informazioni "privilegiate" sui finanziamenti in corso di acquisizione o acquisiti dal Comune, dati sensibili interni all'Ente divulgati a soggetti estranei alla P.A., anche in relazione a gare d'appalto da effettuarsi;
- l'affidamento di lavori in maniera diretta ed esclusiva ai predetti imprenditori;
- l'intervento personale per la risoluzione di problematiche amministrative o la rimozione di ostacoli – anche "legittimi" – all'affidamento dei lavori ai due arrestati;
- la condivisione di informazioni sulle dinamiche interne all'Ente o sui dipendenti;
- il venir meno ai propri doveri di amministratore per favorire il PECORARO e lo SCLAFANI.

Diversi sono gli episodi significati, emersi nel corso dell'attività d'indagine "DOMINIO", che comprovano tale rapporto privilegiato e che evidenziano come "OMISSIS", in più occasioni, sottostava ai *desiderata* dei predetti indagati che, inseriti nella locale organizzazione mafiosa, infiltravano la gestione dell'Ente locale. In particolare:

- Durante una conversazione del 28 gennaio 2020, il PECORARO comunicava allo SCLAFANI di avere intrattenuto una lunga conversazione con "OMISSIS" , nel corso della quale quest'ultimo gli aveva riferito che "...OMISSIS..." si erano lamentati del sistematico ricorso alla SA.GI.N. per affidare i lavori comunali ("*... sono stato con "OMISSIS" ..... ha che chiacchieriamo ... eh... fa il "OMISSIS" perché... però.... perché c'è "...OMISSIS..." dicono come mai noialtri lavoriamo sempre, la Sa.gi.n... e... quale accordo, quale... cosa c'è nel mezzo...*).

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

I due imprenditori individuano i motivi – secondo il loro punto di vista – posti alla base del loro assiduo lavoro, nell'ambito dell'attività esercitata nel settore funebre "*...noialtri tiriamo sempre per la nostra strada, lavoriamo... io ti sto prospetta... gli ho prospettato... per farla...per farti risparmiare, il fatto del... dei trasferimenti... quello dice facciamo l'estumulazione, no! perché tu perdi, ci perdi "pi"... devi andare a pagare la discarica, invece in quel modo li prendiamo e li mettiamo ...(inc.)... e tu risparmi..........non solo ti dobbiamo andare a pagare la discarica e tutte cose... perchè quei soldi ne fai invece ....laviamo un mondo!...*".

Il comportamento tenuto dal "OMISSIS" nell'occasione, si è rivelato particolarmente scorretto ed inadeguato alla sua funzione pubblica, non consono dei principi di imparzialità e di buona amministrazione che dovrebbero ispirare la condotta di un amministratore, ai sensi art. 78 T.U.E.L.; infatti, dopo aver ricevuto le lamentele di alcuni cittadini, tra cui un Consigliere Comunale, piuttosto che attivarsi per capire se le segnalazioni fossero fondate "...OMISSIS..." riferiva l'episodio proprio al PECORARO, mostrando un atteggiamento a favore del predetto ed esponendo gli autori delle lagnanze, tra cui, si ribadisce, un amministratore, ad eventuali ritorsioni.

➢ Il rapporto di confidenzialità tra "OMISSIS" e il PECORARO emerge anche nel corso di una conversazione intercettata concernete un'attività di estumulazione da effettuare presso il cimitero di Bolognetta nel marzo 2020.

Nell'ambito della suddetta vicenda, che sarà compiutamente illustrata nel proseguo della trattazione, è emersa anche l'interferenza del "OMISSIS" che, verosimilmente su input del PECORARO, contattava "...OMISSIS..." per tentare di far eseguire i lavori.

Dal tenore della conversazione emerge, da un lato, la spavalderia e l'arroganza del PECORARO nel rivolgersi al "OMISSIS" e dall'altro, l'atteggiamento di deferenza tenuto da questi nei confronti dell'imprenditore, deducibile anche dalla necessità di giustificare continuamente il proprio comportamento ed il proprio operato; tra gli altri aspetti preoccupanti il PECORARO, ad esempio. si occupava personalmente, su invito del "OMISSIS", di incombenze interne all'amministrazione; affiora, quindi, l'assoluta manovrabilità del "OMISSIS" da parte del PECORARO, che indica al "OMISSIS" – *con toni assolutamente perentori* – cosa fare e, di fronte ad ostacoli per lui insormontabili (*l'impossibilità postagli dall'ASP di accedere al cimitero in pieno periodo Covid-19, in base alle restrizioni regionali in atto in materia di contenimento del contagio, e pertanto di effettuare il lavoro*), lo induce ad intervenire come amministratore per compiere atti tesi a raggiungere il proprio obiettivo (*ed in effetti le estumulazioni venivano effettivamente poste in essere dopo* l'intervento del "OMISSIS").
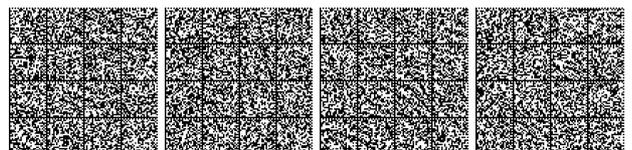
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Al fine di comprendere in pieno gli atteggiamenti e i toni dei colloqui, si riporta uno stralcio delle relative conversazioni

"...OMISSIS..."

➢ Nel corso di un'altra conversazione del 29 luglio 2020, il PECORARO riferiva allo SCLAFANI che "OMISSIS" gli aveva parlato delle difficoltà che stava attraversando con "OMISSIS", a suo dire non adeguato alla mole di lavoro e degli ingenti finanziamenti acquisiti dal Comune, difficoltà che "OMISSIS" gli aveva illustrato e che, sottolineava il PECORARO all'amico, "OMISSIS" gli aveva confermato tanto che lui stesso aveva suggerito al "OMISSIS" di nominare un tecnico esterno.
La conversazione tra il PECORARO e lo SCLAFANI si spostava poi su un'altra questione che li riguardava direttamente l'attribuzione di lavori alla "OMISSIS"" e all' "OMISSIS" coinvolte da i due imprenditori, stanti alcune difficoltà burocratiche, talchè il PECORARO l'indomani si sarebbe dovuto recato in Comune "***per vedere come potere risolvere questa cosa***".
Dalla conversazione intercettata, si rileva la costante presenza del PECORARO in Comune ***.....ieri davanti a me gli hanno chiamato... oggi sono stato... domani devo essere di nuovo là....***

"...OMISSIS..."

La richiamata vicenda, cui va annessa particolare importanza ai fini della dimostrazione dell'infiltrazione nell'amministrazione comunale dei due imprenditori indagati per mafia, sarà oggetto di analisi nel proseguo della trattazione.

➢ Ed ancora, a riprova della familiarità del "OMISSIS" con SCLAFANI ed PECORARO, si riporta quanto emerso da una conversazione captata durante un loro incontro, avvenuta il 30 luglio 2020 presso la "...OMISSIS...." nel corso del quale "OMISSIS" riferiva agli arrestati, vantandosene, di ingenti finanziamenti destinati al Comune per lavori di riqualificazione del territorio; dalla conversazione, non solo emerge ulteriormente la familiarità dei rapporti tra gli interessati, ma anche, l'inopportunità e l'irritualità del comportamento tenuto dal "OMISSIS" che, nel fornire tali notizie ai due indagati ha condiviso dati sensibili interni all'Ente con persone assolutamente estranee alla P.A., anche

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

in relazione a gare d'appalto da effettuarsi, ed ha quindi garantito loro un vantaggio sui concorrenti, consentendogli di concretizzare la loro opera di condizionamento dell'attività pubblica.
Altrettanto inopportuni, se non addirittura gravi, sono i riferimenti ed i giudizi sul "OMISSIS" espressi durante la conversazione anche dal "OMISSIS" che, con atteggiamento sempre teso a giustificare il proprio operato agli occhi degli indagati, tendeva a scaricare sul "OMISSIS" la responsabilità di scelte o dinamiche amministrative a loro sconvenienti.

"...OMISSIS..."

Il riferimento alla possibilità di assunzione di un tecnico esterno che affiancasse il "OMISSIS" è stata in effetti presa in considerazione dal "OMISSIS", che, nel luglio 2020 ha dato mandato di nominare suo consulente a titolo oneroso il tecnico suggeritogli dal PECORARO, "OMISSIS", nomina che non si è concretizzata per l'impossibilità del Comune di Bolognetta, in dissesto finanziario, di procedere a tale operazione.
Giova comunque precisare che "OMISSIS" è cugino di 2° grado di "OMISSIS", capo della famiglia mafiosa di Villafrati, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso e sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. Il "OMISSIS" nel 2015 è stato notato in compagnia di "OMISSIS", gravato da gravi pregiudizi tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S.

- Significativa appare ancora la conversazione captata il 3 agosto 2020 tra PECORARO, SCLAFANI e "OMISSIS", da cui emerge chiaramente l'infiltrazione e la capacità di condizionamento dell'amministrazione comunale esercitate dai due arrestati per loro stessa ammissione; situazioni riferibili sia al periodo attuale (PECORARO *"...io lo sai con chi posso spendere una parola, lo sai con chi? pare, è un paradosso con "OMISSIS" ... "* che ai periodi pregressi, antecedenti cioè all'elezione dell'amministrazione GRASSADONIA (*....quando c'era* "...OMISSIS....", *lo sai cosa mi diceva, questo lavoro, non lo fai tu, lo facciamo fare a Carlo per dire, perchè così hai capito....*), e alla direzione dell'Ufficio "OMISSIS" (*"...se c'era... se c'era... se c'era quello... quello che "...OMISSIS..." –* "OMISSIS" *"...potevamo fare, mi hai capito! ma con questo...)*.

A conferma di quanto detto, il PECORARO affermava che fino a poco prima "OMISSIS" lo aveva chiamato per affidargli l'incarico di comprare e montare un condizionatore e di sistemare tutto l'impianto elettrico del cimitero.
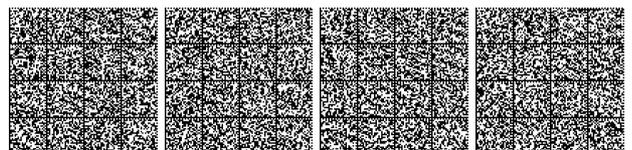
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"...OMISSIS..."

b) Relazioni e contatti "...OMISSIS..." con PECORARO Mario, imprenditore tratto in arresto per associazione mafiosa

Anche con il "...OMISSIS...", sono stati documentati dei contatti tenuti da PECORARO Mario, in occasione di problematiche emerse nei procedimenti amministrativi di assegnazione dei lavori a favore della ditta "Onoranze funebri SANT'ANTONIO".
Sebbene la frequenza degli stessi sia minore rispetto a quanto riportato con riferimento "OMISSIS" e sia limitata ad alcuni incontri tra il PECORARO ed "OMISSIS", tuttavia, dal tenore delle conversazioni, si comprende che il PECORARO è chiaramente orientato a richiedere l'intervento del politico per la risoluzione delle problematiche prospettate; peraltro il tono di confidenzialità con cui il PECORARO riferisce gli episodi all'"OMISSIS", non lascia dubbi sul rapporto esistente tra i due.

Tra le varie vicende d'interesse si riportano taluni episodi ritenuti particolarmente significati.

- Nel corso di una conversazione captata il 4 marzo 2020, PECORARO Mario riferiva all'amico SCLAFANI di essersi recato dal "OMISSIS" per lamentarsi della circostanza che "OMISSIS", per il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, avrebbe svolto formale gara di appalto per l'affidamento di alcune estumulazioni: "*....."OMISSIS", oggi mi ha girato i c.......deve fare la gara.........ah, lui è trasparente! si spaventa... OGGI SONO STATO CON...SONO ANDATO A TROVARE "OMISSIS" eh....*" (quasi a voler sottolineare l'assurdità della procedura – quantomeno rispetto alle prassi in vigore – o, addirittura, per sensibilizzare il politico affinchè non si procedesse in tal modo).

Il successivo 12 marzo, il PECORARO, sempre con riferimento alle suddette estumulazioni, comunicava allo SCLAFANI di aver espletato tutte le procedure per l'affidamento dei lavori e, nel contesto, faceva riferimento anche all'incontro avuto con "OMISSIS", la cui partecipazione alle vicenda appare decisiva: PECORARO "*...uhm, uhm... niente, io sono uscito ora dal municipio, ha un ora e mezza che sono là........ e abbiamo completato tutte cose...... poi giusto giusto... ho fatto un altro giro e c'era "OMISSIS" ...... gli ho detto dobbiamo "spirugghiari"... quel discorso, si dice... scendi che a che siamo tutti qua.......e l'abbiamo concluso.......l'affidamento, venti... venti spostamenti ......*";
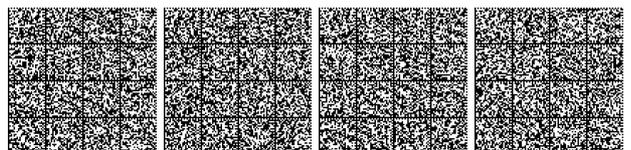
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

➢ Altrettanto significativo appare quanto accaduto nell'ambito della vicenda, di cui si è già detto, orientata a risolvere un'analoga problematica sull'esecuzione di alcuni lavori di estumulazione da parte del PECORARO, in merito alla quale l'"OMISSIS" contattava il "OMISSIS" per tentare di far eseguire i lavori. Come abbiamo già detto, non avendo nell'occasione potuto risolvere la questione con l'intervento del "OMISSIS", il PECORARO dava direttamente e perentoriamente istruzioni al "OMISSIS" su come agire, raggiungendo infine il suo obiettivo.

c) Relazioni e contatti di altri esponenti della Giunta e del Consiglio Comunale con gli imprenditori PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore.

Altro episodio da cui rilevare la capacità di infiltrazione dei due arrestati a seguito delle loro relazioni con gli amministratori locali - *in questo caso l'interessato è "OMISSIS"* – si ricava da una conversazione avvenuta il 1° ottobre 2020 tra PECORARO Mario e "...OMISSIS..." molto vicino agli esponenti mafiosi locali.

Preoccupato per la crescente pressione dei Carabinieri, che stanno stringendo il cerchio sulle attività delle ditte "S.ANTONIO" e "SAGIN" con i ripetuti accessi in Comune, unitamente ad "OMISSIS" – altro buon conoscitore delle dinamiche criminali dell'area – con cui si confronta, individuava la causa dei propri mali nella vicinanza sua e dello SCLAFANI alle *famiglie* POLIZZI e GIAMMANCO (come detto il cugino GIAMMANCO Carmelo, figlio di Salvatore, ex capo mafia di Bolognetta, è socio accomandante della ditta di onoranze funebri "S.ANTONIO" e i due figli del capo mafia POLIZZI Stefano, Santo e Carmelo, hanno lavorato nei cantieri per conto del PECORARO e dello SCLAFANI, nell'ambito dell'attività della SAGIN) nonché nelle propalazioni fatte dal pentito BISCONTI Filippo Salvatore sulle dinamiche locali.

I due individuavano quale possibile soluzione per affrancarsi da quanto stava accadendo l'allontanamento dei fratelli POLIZZI dalla loro cerchia professionale e, come suggerito dall'"OMISSIS", una limitazione degli incarichi espletati per conto del Comune di Bolognetta ***("......"OMISSIS" dice che c'è, tanto che motivo ha ...inc... sappiamo che dobbiamo fare le cose, evita per adesso di ...inc... pure che... hai capito?....")***.

Il PECORARO confidava all'"OMISSIS" che operare una riduzione dei lavori "comunali" è quasi impossibile e, a titolo esemplificativo, citava il fatto che fino a qualche istante prima era stato contattato da "OMISSIS" che gli ha offerto un lavoro ***("........ma se mi chiamano, "OMISSIS".....)***
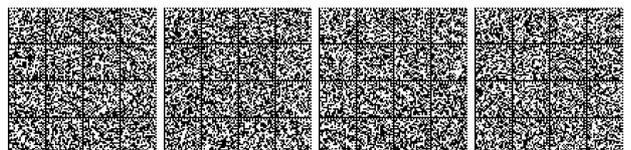
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Come già sottolineato anche in precedenza, al di là dell'inopportunità della condotta sopra descritta da parte "OMISSIS", qui rileva il rapporto di conoscenza, evidentemente approfondita visti i toni usati dal PECORARO, tra l'amministratore e quest'ultimo.
L' "OMISSIS", tra l'altro, è soggetto molto vicino al "OMISSIS".

Altri contatti, funzionali alla realizzazione dei propri obiettivi, sono quelli registrati con altri esponenti della Giunta e del Consiglio, dei quali rileva, come più volte ripetuto, l'inopportunità, se non la presenza di vere e proprie cointeressenze con gli arrestati. In particolare:

- "OMISSIS", in merito al quale si evidenzia una conversazione del 23 dicembre 2020, in cui il PECORARO e lo SCLAFANI, appena esclusi dagli inviti per una gara di appalto nel settore cimiteriale, si ponevano domande sulle motivazioni della loro esclusione, derivanti anche da quanto suggerito loro dagli stessi amministratori (*"ma io però vedi che a me l'ha detto "OMISSIS" questo discorso...... si, ma se, quello ma ora "OMISSIS" lo sai cosa ti dice... parla con "OMISSIS" che ti dice non voglio sapere più niente, perchè pensava che li dovevano fare "iddi"*);
- "OMISSIS", che si è occupato della gestione contabile della ditta "SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S." – sino al sequestro preventivo di urgenza del 20.01.2021, nell'ambito del Fermo di P.G. che ha portato all'emissione di O.C.C. in carcere nei confronti di PECORARO e SCLAFANI – e che si occupa della ditta "SAGIN SRLS" di CANGIALOSI Giusto, azienda di fatto gestita da SCLAFANI e PECORARO.
Anche lui, nel dicembre 2020, supporta i dubbi e le lamentele dei due arrestati, fomentando la loro frustrazione nei confronti dell'ente comunale ed addirittura "smarcandosi" dall'operato dei suoi colleghi amministratori (*"....la partita di giro non funziona così, è venuto a dirmelo, ... è venuto a dirmelo "OMISSIS"...incomprensibile... "Mario hanno sbagliato! Hanno sbagliato Mario ed io gliel'ho detto, loro come .... hanno voluto fare hanno fatto..."*),
- "OMISSIS", in data 16.12.2020 fornisce informazioni su una gara nel settore cimiteriale (conversazione del 16.12.2021 del "OMISSIS" con PECORARO Mario: *".....le ditte! Si! E devono fare subito penso questa cosa giusto ..... e insomma e...un pò di lavoro lo devo raccogliere.."*).

d) Amministratori e dipendenti comunali con congiunti gravati da precedenti penali - Rapporti di parentela, affinità e frequentazioni con soggetti controindicati.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

La figura del "OMISSIS" e la sua familiarità e vicinanza a soggetti inserti nella locale cosca mafiosa è stata ampiamente illustrata; giova comunque precisare che "OMISSIS", ha nel tempo ricoperto cariche politiche nell'amministrazione comunale di Bolognetta ed in particolare nel corso della sindacatura di "OMISSIS", il cui vice sindaco era "OMISSIS" e di "OMISSIS".
"OMISSIS", in data 13.12.2019, è stato denunciato, a seguito di esposto anonimo, per attività di gestione rifiuti non autorizzata – artt. 110 c.p. e 256 c.2 e decreto legislativo 152/2006, unitamente a "...OMISSIS....". Il relativo procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

- Giunta

- **"OMISSIS"**, ha più volte ricoperto cariche politiche nell'amministrazione comunale di Bolognetta.

Il predetto, amministratore unico dell'azienda edile "OMISSIS" e della società "OMISSIS" nonchè consigliere della società "OMISSIS", detiene il 25% di capitale della società "OMISSIS" con sede a Palermo, all'interno della quale, figura, in qualità di amministratore unico e socio (con il 25% di capitale), "OMISSIS" soggetto segnalato, quale terzo intestatario, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale disposta a carico dei noti fratelli "OMISSIS", imprenditori di Belmonte Mezzagno (PA). Dopo un lungo iter processuale, il citato procedimento è stato definito in data 3 maggio 2019 con decreto "OMISSIS" del Tribunale di Palermo – Sez. M.P. (riuniti nei provvedimenti "OMISSIS" R.M.P.), con il quale è stato disposto la revoca del sequestro di vari beni immobili, società ed altro, ad eccezione del capitale sociale e del relativo complesso aziendale della "OMISSIS" per la quale è stata ordinata la confisca; successivamente, è stato proposto ricorso. Il "...OMISSIS..." , risulta inoltre socio accomandatario e liquidatore della "OMISSIS" con sede in Bolognetta (PA), esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri.
Il predetto è stato denunciato nel 2007 per truffa e falsità materiale commessa dal privato in merito ad una lottizzazione di un terreno destinato ad insediamento produttivo e, nel 2011, per violazione edilizia;, nel 2016 è stato più volte controllato in compagnia di soggetti controindicati.

- **"OMISSIS"**, già presidente della "OMISSIS"
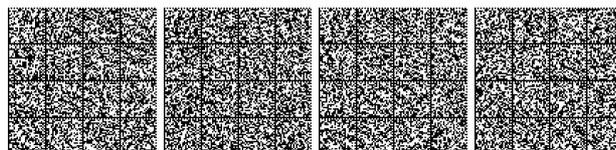
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Il predetto, è stato più volte denunciato per reati quali abuso ed omissione atti ufficio, reati contro la P.A. per violazioni inerenti i rifiuti cimiteriali.
Nel 2015 è stato denunciato, unitamente "...OMISSIS...", per raccolta incontrollata di rifiuti speciali su area comunale; procedimento definito nel 2021 con non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione.
Nel marzo del 2018 "OMISSIS" è stato indagato dalla Procura di Palermo in qualità di datore lavoro per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (mancata nomina del medico competente) e imputato del reato p. e p. dall'art. 18 co. 1 lett. a) d. lgs. 81/08.
"OMISSIS".

- **"OMISSIS".**

Il padre, "OMISSIS", in data 14.3.2002, è stato controllato a Firenze con "OMISSIS", facente parte della famiglia di imprenditori "OMISSIS", destinataria, in data 25.06.2015, di sequestro dei beni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 159/2011, disposto dalla Sezione M.P. del Tribunale di Palermo (nell'ambito del procedimento n.156/2015 R.M.P., su proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale della D.I.A. di Palermo del 20.05.2015), e con altro soggetto pregiudicato.

- **"OMISSIS".**

Si è già riferito della sua vicinanza con gli imprenditori indagati per mafia PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore. Va inoltre evidenziato che '"OMISSIS" è stato più volte notato in compagnia di altri soggetti altamente controindicati tra i quali "OMISSIS", gravato da pregiudizi per associazione per delinquere di tipo mafioso – arrestato il 04.03.1999 nell'ambito dell'operazione "OGLIASTRO"e condannato ad anni 3 di reclusione per il citato delitto – ed in atto affidato ai servizi sociali presso il Comune di Bolognetta "OMISSIS".

- **"OMISSIS",** nipote acquisita di "OMISSIS", a sua volta nipote acquisito del defunto capo mafia di Bolognetta CIRECO Pietro.

Il marito "OMISSIS", condannato per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato notato nel 2017 in compagnia di un soggetto, già sottoposto all'avviso orale, gravato da pregiudizi penali per vari reati e condannato per produzione e traffico illecito di stupefacenti e per porto di armi.
"OMISSIS".

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- **"OMISSIS".**

Già dipendente del CO.IN.R.E.S quale operaio a tempo determinato e caposquadra, il "OMISSIS", in qualità di perito commerciale, si è occupato della gestione contabile della ditta "SAGIN S.r.l.s." di CANGIALOSI Giusto, prestanome dei predetti PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, sino al sequestro preventivo di urgenza del 20.01.2021 nonché della ditta "SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S." destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emanato dallo scrivente.

- **"OMISSIS".** Il fratello "OMISSIS" è stato controllato con i fratelli GIAMMANCO Carmelo e Mario, figli del capo della locale famiglia mafiosa GIAMMANCO Salvatore deceduto il 20.03.2010, in vita condannato con sentenza dell'8.11.2000 dal Tribunale di Palermo ad anni 4 di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso in qualità di reggente della famiglia mafiosa di Bolognetta.

GIAMMANCO Carmelo, come già riferito, è socio accomandatario nella "SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.a.s.", gestita con il socio PECORARO Mario, società sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza; i predetti fratelli GIAMMANCO sono stati tratti in arresto nell'ambito della stessa attività di polizia giudiziaria denominata "DOMINIO" per il reato associativo mafioso.

Il cognato del consigliere "OMISSIS", "OMISSIS", pregiudicato, condannato per associazione per delinquere finalizzata alla istigazione e sfruttamento della prostituzione, è stato controllato nel 2016 unitamente ad un altro soggetto all'interno della proprietà di POLIZZI Stefano, attualmente detenuto per associazione a delinquere di tipo mafioso, reggente, allo stato, della famiglia mafiosa di Bolognetta, "OMISSIS".

- **"OMISSIS"**

Il figlio "OMISSIS" è stato più volte controllato con soggetti controindicati, gravati da pregiudizi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il suocero "OMISSIS", già condannato in passato per emissione di assegni a vuoto, è stato controllato nel 2006 con "OMISSIS", deceduto nel 2020, in vita sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. ed arrestato per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro.

Il cognato del "OMISSIS", "OMISSIS" è a sua volta "OMISSIS" di PECORARO Mario ed è stato più volte controllato in compagnia di soggetti pregiudicati.

Infine la cognata "OMISSIS" è madre di "OMISSIS", denunciato nel 2009 dalla Compagnia CC di Bagheria nell'ambito dell'operazione "TRIADE" per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.
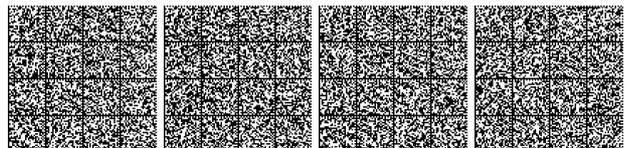
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- **"OMISSIS".**

- **"OMISSIS"**

La suocera del predetto consigliere, "OMISSIS", è cugina di "OMISSIS" pregiudicato per vari reati, in atto detenuto poiché sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla D.D.A. di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione "CUPOLA 2.0"; già nel 2012, mentre ricopriva la carica di consigliere di circoscrizione del Comune di Palermo e candidato alle successive elezioni amministrative dello stesso Comune, il "OMISSIS" era stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "SISMA" per associazione per delinquere di tipo mafioso, per aver agevolato i tentativi di infiltrazione mafiosa della locale famiglia mafiosa nel del Comune di Misilmeri.
"OMISSIS" è altresì cugina di "OMISSIS", gravato da pregiudizi per il medesimo reato associativo mafioso, per il tentato omicidio dei cugini "OMISSIS" .
"OMISSIS", è stato destinatario, in data 16.04.2012, di avviso di garanzia poiché sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., con riferimento al contributo offerto alla famiglia mafiosa di Misilmeri e al suo capo LO GERFO Francesco, affinché la predetta consorteria si infiltrasse nell'amministrazione comunale di Misilmeri per il raggiungimento delle sue finalità; nel 2013 è stato destinatario di decreto di revoca del porto di armi e successivamente nel 2014 del decreto di divieto detenzioni armi e munizioni.
La "OMISSIS" è altresì cognata di "OMISSIS" gravato da pregiudizi penali nonché cugina di "OMISSIS" anch'esso pregiudicato.

- **Consiglieri comunali ed Assessori, già in carica nella sindacatura GRASSADONIA e nell'arco della stessa sostituiti**

"OMISSIS"

Condannato in data 13.10.2000 con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Palermo per falsità materiale commessa dal privato in certificati commessi e per truffa, (reato dichiarato estinto nel 2006), il predetto è stato più volte controllato con soggetti controindicati.
Il padre "OMISSIS", anch'esso inserito nella vita politica locale, nel 1995 è stato tratto in arresto dal personale della Guardia di Finanza di Palermo per associazione per delinquere finalizzata alla concussione, corruzione atti contrari ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica, falsità materiale e truffa; successivamente scarcerato è stato

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

destinatario di decreto di divieto detenzione armi e munizioni emesso in data 24.05.1996 da questa Prefettura.
I fratelli, "OMISSIS", sono stati controllati con soggetti controindicati così pure il cognato "OMISSIS", controllato con "OMISSIS", gravato da precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altro.

"OMISSIS"
Nel 2018 è stato controllato a Godrano con "OMISSIS", figlio di "...OMISSIS..." di cui si è detta la vicinanza al contesto criminale locale e dell'impiegata comunale "OMISSIS", e con la figlia di "...OMISSIS...".

"OMISSIS".
La stessa è nipote acquisita di "...OMISSIS...", già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso.
La sorella "OMISSIS", nel 2012, è stata destinataria di decreto di divieto di detenzione armi e munizioni emesso da questa Prefettura, provvedimento revocato dal T.A.R. Sicilia nel 2019.
Il cognato "OMISSIS", è stato controllato più volte con soggetti controindicati tra i quali figurano GIAMMANCO Salvatore, già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, e "OMISSIS".
Nel 2012 veniva rigettava l'istanza del predetto "OMISSIS" per il rilascio della licenza per il porto di fucile per uso sportivo in quanto "*il richiedente gravita in un contesto socio familiare in cui non vi sono sufficienti garanzie affinché non si commettano abusi sia con il porto di armi che con le eventuali armi che andrebbe a detenere. Infatti risulta essere nipote di CIRECO Pietro ed è stato notato con GIAMMANCO Salvatore entrambi soggetti penalmente censurati in quanto indiziati mafiosi*";

- **Personale impiegato presso il Comune di Bolognetta.**

Settore "A", Affari Generali e Socio Culturale

"OMISSIS"
Il fratello "OMISSIS", è stato più volte notato, nel 2020, in compagnia di soggetti altamente controindicati quali POLIZZI Carmelo, figlio del mafioso POLIZZI Stefano,
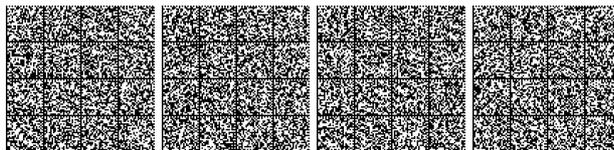
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"...OMISSIS..." di CIRECO Pietro, e PECORARO Mario; in particolare quest'ultimo è stato notato nei locali comunali presso l'ufficio dello stesso "OMISSIS".
La moglie "OMISSIS" è "...OMISSIS..." dello stesso Comune.

"OMISSIS"
La cognata "OMISSIS" è stata rappresentante legale, dal 1988 al 1992, della "S. ANTONIO DI PECORARO MARIA & C. S.A.S.", con sede in Bolognetta (PA), esercente l'attività di servizi di pompe funebri e attività connesse, cessata il 31/03/2007, riconducibile a GIAMMANCO Salvatore (cl.39) già capo della locale famiglia mafiosa.

"OMISSIS"
Il predetto è stato denunciato il 4.8.2015 per 328 C.P., in relazione ad omissione dell'attività connessa ad abusivismo edilizio su un alloggio di edilizia popolare.
Il suocero "OMISSIS", più volte denunciato per vari reati "...OMISSIS...", è stato controllato in compagnia con GIAMMANCO Salvatore, già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, "...OMISSIS...", di cui si è detto. Lo "OMISSIS" è zio del già citato "OMISSIS", arrestato il 4.03.1999 per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione "OGLIASTRO" e condannato ad anni 3 di reclusione per il citato delitto; "OMISSIS".

"OMISSIS", è stato denunciato dai Carabinieri di Bolognetta nel 2005 per abuso ed omissione di atti d'ufficio.
La sorella "OMISSIS" è stata, come detto, rappresentante legale, "OMISSIS", della "S. ANTONIO DI PECORARO MARIA & C. S.A.S.", riconducibile al capo mafia GIAMMANCO Salvatore.
La cognata "OMISSIS", nel 2020, è stata controllata in compagnia di soggetti pregiudicati.

"OMISSIS"
Il fratello "...OMISSIS...", è stato controllato, nel 2016, a Scillato con l'attuale "OMISSIS"
Lo stesso, condannato nel 1995 per violenza privata continuata (sospensione condizionale pena) è stato destinatario di rigetto di istanza per porto fucile uso sportivo-caccia da parte del Commissariato di P.S. di Corleone.
Il marito della suddetta dipendente, "OMISSIS", annovera un pregiudizio di polizia per violazione delle norme in materia edilizia; lo stesso è stato più volte controllato in compagnia di soggetti con pregiudizi penali, così pure il cognato "OMISSIS".
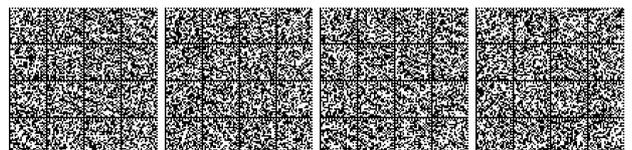
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"OMISSIS"

Il marito "OMISSIS" , è stato controllato nel Comune di Santa Cristina Gela in compagnia di "OMISSIS" figlio di "...OMISSIS...", nonché nipote di SPERA Benedetto (cl.34), ergastolano, ex latitante e capo storico del "mandamento mafioso" di Misilmeri/Belmonte Mezzagno.

"OMISSIS"

E' coniugata con "OMISSIS" , perito commerciale che si è occupato della gestione contabile della ditta "SAGIN S.r.l.s." di CANGIALOSI Giusto, prestanome dei predetti PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, sino al sequestro preventivo di urgenza del 20.01.2021 nonché della ditta "SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S." destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emanato dallo scrivente

"OMISSIS"

Il marito "OMISSIS" e la figlia "OMISSIS" sono stati controllati rispettivamente nel 2017 e nel 2018 in compagnia di soggetti pregiudicati.

"OMISSIS"

Il marito "OMISSIS" è stato più volte denunciato per vari reati tra cui detenzione abusiva di stupefacenti; nel 2020 il predetto è stato altresì denunciato per false attestazioni o certificazione truffa aggravata ai danni di un Ente pubblico; il relativo procedimento è ancora in corso.

Il padre "OMISSIS", nel 2006, è stato controllato con "OMISSIS" fratello di "OMISSIS" , gravato da pregiudizi per associazione per delinquere di tipo mafioso, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia "GRANDE MANDAMENTO" per il delitto associativo mafioso e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione;

Il fratello "OMISSIS" è stato controllato in compagnia di soggetti pregiudicati per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

"OMISSIS"

Il marito "OMISSIS" è stato condannato nel 2006 del Tribunale di Sciacca (AG) per invasione di edifici e deturpamento o imbrattamento di cose altrui. "..OMISSIS...".

"OMISSIS"

Il fratello "OMISSIS" annovera pregiudizi penali per vari reati tra cui truffa, peculato, falsità materiale e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici.
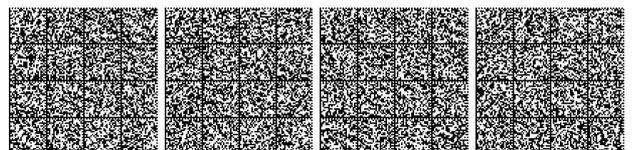
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Il 18.2.2019 il predetto è stato rinviato a giudizio per tentata truffa in concorso, reato commesso nel 2017 a Cefalà Diana; il relativo procedimento è tuttora in corso.
L'altro fratello, "OMISSIS", nel 2013, è stato condannato per delitti colposi di danno per violazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia in concorso e violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sospensione della pena).

"OMISSIS"
Il marito, "OMISSIS", è nipote del defunto capomafia "OMISSIS".
I figli "OMISSIS" sono stati controllati in compagnia di soggetti con pregiudizi di polizia, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

"OMISSIS"
Il figlio "OMISSIS" è stato controllato con "OMISSIS", operaio impiegato nella SA.GI.N. nell'anno 2017, "OMISSIS" di SCLAFANI Carlo Salvatore, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "DOMINIO".
Il cognato "OMISSIS" annovera pregiudizi per vari reati.
Il fratello, "OMISSIS", denunciato il 9.08.2013 dalla Stazione CC di Marineo per oltraggio a P.U., è stato controllato il 15.02.2006 in compagnia di un soggetto pregiudicato.
L'altro fratello "OMISSIS", è gravato da vari pregiudizi di polizia nonché da una condanna per percosse nel 2019.

"OMISSIS"
La stessa è nipote di "OMISSIS" , deceduto nel 2007, soggetto pregiudicato, già sottoposto alla diffida di P.S e alla misura del soggiorno obbligato in un comune fuori dalla Sicilia per anni tre e iscritto nell'elenco delle persone indiziate di appartenere alla mafia.
La "OMISSIS" è cugina acquisita di "OMISSIS", figlia di "OMISSIS", già capo della locale famiglia mafiosa. Il fratello "OMISSIS" è stato controllato nel 2017 a Bagheria con un soggetto gravato da pregiudizi per vari reati.

"OMISSIS"
Il marito "OMISSIS", nel 2018, è stato controllato in compagnia di soggetti controindicati quali POLIZZI Carmelo e POLIZZI Santo, figli di POLIZZI Stefano, capo della locale famiglia mafiosa, entrambi colpiti da decreto di sequestro beni connessi alla misura di prevenzione a carico del padre.
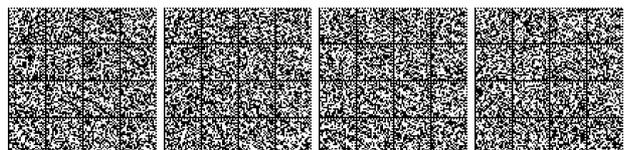
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Il fratello della dipendente, "OMISSIS" è stato controllato in compagnia di "OMISSIS", soggetto sottoposto a Sorveglianza Speciale della P.S. per anni due dal 06.02.2020, con pregiudizi per gravi reati quali porto e detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione di esplosivi e munizioni, nonchè segnalato per aver illegalmente detenuto un Kalashnikov con matricola abrasa.

Settore "B". Area Economico Finanziaria

"OMISSIS"
Il predetto, nel 2019, è stato destinatario di informazione di garanzia dal Nucleo Polizia economico Finanziario di Milano, unitamente ad altri 23 soggetti, per associazione a delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, impiego di denaro ed altra utilità di provenienza illecita, truffa.

"OMISSIS"
La predetta è stata deferita dalla Stazione CC di Bolognetta per detenzione illegale di armi e munizioni, unitamente ai propri familiari; il procedimento a suo carico è stato archiviato.
Il marito "...OMISSIS...", ha più volte ricoperto cariche elettive presso il predetto Comune.
Come già evidenziato, il collaboratore di giustizia BISCONTI Filippo, nel riferire sulla capacità di infiltrazione dei capi mafia locali nell'Amministrazione comunale di Bolognetta, ha specificato che il loro referente in ambito amministrativo comunale era proprio "OMISSIS", "consuocero" "OMISSIS".
A carico dell'"OMISSIS" risultano in effetti diverse frequentazioni con soggetti gravitanti la locale criminalità mafiosa, quali GIAMMANCO Salvatore già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, GIAMMANCO Carmelo e Mario figli del predetto capo mafia, CIRECO Pietro e con PECORARO Mario tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "DOMINIO" per associazione per delinquere di tipo mafioso, nipote del predetto GIAMMANCO Salvatore.
L'"OMISSIS", nel 2015, è stato denunciato dalla Stazione CC di Bolognetta per detenzione illegale di armi e detenzione abusiva di munizioni; per tale reato il 15.06.2016 veniva condannato, con sospensione condizionale della pena, dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese alla reclusione di mesi cinque e giorni 20.
Figurano nei suoi confronti due decreti di archiviazione, emessi dal GIP del Tribunale di Palermo, per i reati di omissione atti d'ufficio, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa dal P.U. ed altro (24 maggio 1996 e 28 giugno 1999) nonché un
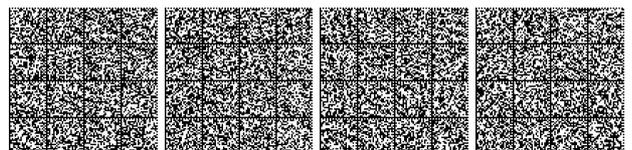
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

procedimento di archiviazione emesso nel 2008 per violazione degli artt. 416 bis c.p. e 378 c.p. e legge 203/91.

Come accertato nell'ambito dell'attività d'indagine "DOMINIO", il figlio della dipendente "OMISSIS", "OMISSIS", fidanzato con "OMISSIS" - figlia dell'"OMISSIS" - ha svolto la funzione di legale per conto delle aziende del PECORARO Mario e dello SCLAFANI Carlo Salvatore.

L'altro figlio "OMISSIS" è stato destinatario di provvedimento rigetto dell'istanza per il rilascio del porto di fucile per uso sportivo da parte del Commissariato di P.S. di Termini Imerese in data 8.07.2015.

"OMISSIS"

E' nipote di "OMISSIS" già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta.

La predetta è "OMISSIS" di PECORARO Mario, di cui si è ampiamento detto e che, si ribadisce, è stato tratto in arresto in data 20.01.2021, unitamente a SCLAFANI Carlo Salvatore, per associazione per delinquere di tipo mafioso, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito dell'attività d'indagine "DOMINIO", che ha portato anche all'arresto, tra gli altri, di GIAMMANCO Carmelo e Mario, figli del citato GIAMMANCO Salvatore.

Il padre della dipendente, "OMISSIS", deceduto nel 2015, era gravato da pregiudizi per tentato omicidio volontario, porto e detenzione abusiva di armi; sottoposto all'Avviso Orale è stato destinatario del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni. Al suo corteo funebre parteciparono il già capo mafia di Bolognetta CIRECO Pietro e "OMISSIS" (cl.53), soggetto gravato da diversi precedenti di polizia tra cui abuso d'ufficio reato risalente al periodo in cui lo stesso era consigliere del Comune di Godrano.

Il marito della "OMISSIS", "OMISSIS" è stato destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia emesso in data 07.01.2008 dal Commissariato di P.S. di Termini Imerese nonché di un decreto di divieto di detenzione armi e munizioni emesso, nello stesso anno, dalla Prefettura di Palermo. Il predetto è stato notato in compagnia di soggetti controindicati tra i quali MINI' Santo, già condannato per il reato associativo mafioso, SCLAFANI Carlo Salvatore, come detto, tratto in arresto per associazione per delinquere di tipo mafioso, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito dell'operazione "DOMINIO".
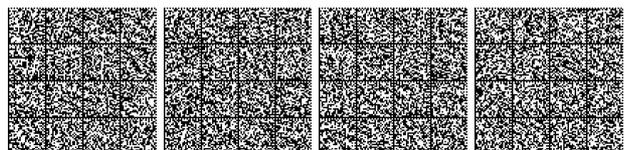
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"OMISSIS"

La predetta, "OMISSIS", è coniugata con "OMISSIS", impiegato presso l'Ufficio "OMISSIS", soggetto più volte notato, nel 2020, in compagnia di PECORARO Mario, POLIZZI Carmelo, figlio del mafioso POLIZZI Stefano, "...OMISSIS...", genero di "OMISSIS", già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta.

Il cognato della predetta dirigente, "...OMISSIS..."

"OMISSIS"

Il marito "OMISSIS" è gravato da pregiudizi per invasione di edifici continuato ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, reati per i quali è stato condannato nel 2002.

Il nipote acquisito della "OMISSIS", "...OMISSIS..." è coniugato con "...OMISSIS..." figlia di "OMISSIS" esponente di spicco della consorteria mafiosa corleonese, in atto detenuto al 41 bis per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Settore "C". Area Tecnica

"OMISSIS"

Il predetto "OMISSIS" nel 2008 è stato deferito in s.l. dai CC Ispettorato Lavoro per art. 110 e 323 C.P. perché in qualità di "OMISSIS" favoriva varie ditte rinnovandogli tacitamente il contratto di raccolta dei rifiuti solido-urbani.

Più recentemente in data 28.6.2019 è stato deferito per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Anche la moglie, "OMISSIS", è stata inscritta nel registro degli indagati dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo per il medesimo reato e attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Il "OMISSIS" è stato notato in compagnia di GIAMMANCO Salvatore già capo della famiglia mafiosa di Bolognetta, con "OMISSIS" , Assessore nell'amministrazione comunale di Misilmeri sciolta per infiltrazioni mafiose, nonché con "OMISSIS", cognato di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", quest'ultimo condannato nel 1998 per favoreggiamento personale nei confronti di LO BIANCO Pietro, già latitante e presunta vittima di lupara bianca, capo del mandamento mafioso di Misilmeri/Belmonte Mezzagno e a sua volta cognato di TUBATO Giovanni (cl.67), tratto in arresto per associazione di tipo mafioso assassinato a Misilmeri nel 2000 nel contesto di una faida mafiosa.

"OMISSIS"

Il predetto è stato controllato in compagnia di "OMISSIS" , destinatario di divieto detenzione armi e munizioni, "OMISSIS" del noto PECORARO Mario.
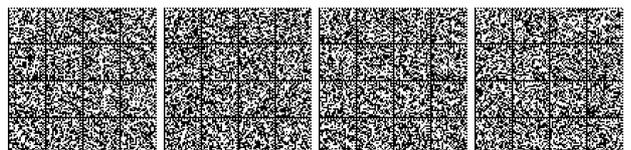
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"OMISSIS"

Il predetto, nel settembre 2020, è stato più volte notato in compagnia di soggetti altamente controindicati quali POLIZZI Carmelo, figlio del capo mafia POLIZZI Stefano, "...OMISSIS..." del mafioso CIRECO Pietro, e PECORARO Mario; quest'ultimo, in particolare, in data 21.10.2020 è stato notato anche all'interno dei locali comunali presso l'Ufficio del predetto tecnico.

Giova evidenziare "...OMISSIS...".

"OMISSIS"

La sorella, "OMISSIS" è coniugata con "OMISSIS", fratello di "OMISSIS" arrestato nel 2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "GRANDE MANDAMENTO" per associazione per delinquere di tipo mafioso e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione; successivamente è stato sottoposto sia alla Sorveglianza Speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno per la durata di anni tre sia alla Libertà Vigilata per anni uno.

"OMISSIS"

Il predetto, nel 1995, è stato denunciato in s.l. dalla Stazione CC di Villafrati per falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico.

Il fratello "OMISSIS", deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese (PA) per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è stato controllato a Prizzi con soggetti pregiudicati mentre il fratello "OMISSIS" annovera una condanna per il reato di ricettazione.

Il suocero "OMISSIS" arrestato dalla Stazione CC di Villafrati il 13.10.1988 per detenzione abusiva di munizioni comuni da sparo, è stato destinatario di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni.

Si riferisce, infine, anche sulla figura di "...OMISSIS..." che come si vedrà nel prosieguo, è un elemento che ha rivestito un ruolo importante nelle dinamiche dell'infiltrazione e del relativo condizionamento operato dalla locale famiglia mafiosa nell'assetto amministrativo locale.

"OMISSIS" , è stato condannato in data 2.07.1984 dal Tribunale di Palermo alla reclusione di anni uno ed alla multa di lire 200,000, con pena sospesa, per violazione dell'art. 324 c.p. (interesse privato in atti di ufficio) quale componente della Commissione edilizia comunale

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

per aver espresso parere favorevole alla concessione edilizia del "...OMISSIS...", a firma dello stesso "OMISSIS"; in data 18.03.1985 la Corte di Appello di Palermo a parziale riforma ha concesso la non menzione, confermando comunque il predetto giudizio.
Il "OMISSIS" nel 2019 è stato denunciato per omissione di atti d'ufficio, in qualità di "...OMISSIS...".
Il predetto è stato ancora denunciato nel dicembre del 2019 a seguito di esposto anonimo, per attività di gestione rifiuti non autorizzata – artt. 110 c.p. e 256 c.2 e decreto legislativo 152/2006 – unitamente al "OMISSIS". Il relativo procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.
La figlia "OMISSIS" è fidanzata con "OMISSIS", titolare dell'omonimo studio legale, sito in Bolognetta (PA), figlio "...OMISSIS..." e "...OMISSIS..." sui quali si è già riferito. Come detto "OMISSIS" ha svolto la funzione di legale per conto delle aziende del PECORARO Mario e dello SCLAFANI Carlo Salvatore.
La moglie del "OMISSIS", "OMISSIS" è stata condannata in data 17.11.1982 per lottizzazione di aree senza preventiva autorizzazione.
La stessa è figlia di "OMISSIS", più volte Consigliere comunale ed assessore del Comune di Bolognetta, già destinatario di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, in passato è stato sottoposto alla misura della diffida di P.S., ed indagato dalla Guardia di Finanza di Palermo per i reati di truffa, abuso di ufficio, falsità ideologica in concorso nonchè inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

L'INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNETTA EMERSA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DENOMINATA "DOMINIO"

Come già evenziato in premessa il 20.1.2021, PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, e successivamente tratti in arresto, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, auto riciclaggio in concorso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito dell'attività d'indagine "DOMINIO".
Nel capo 1 d'imputazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a seguito del fermo nei confronti dei due soggetti, tra l'altro, si legge:
""SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario *(in concorso, tra gli altri, con POLIZZI Stefano, SCIARABBA Salvatore, BISCONTI Filippo)...omissis...*
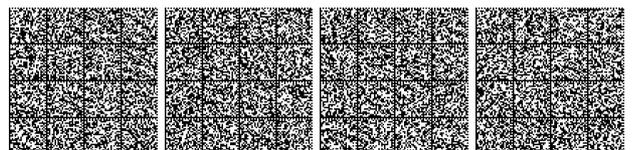
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

1) per il delitto di cui all'art. 416 bis. commi I, III, IV, VI c.p.,per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, ***per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici****, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri,* ***per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione****.*

Più precisamente:

...Omissis...

- *per essersi avvantaggiati della* ***storica infiltrazione mafiosa nella amministrazione comunale di Bolognetta (ricevendo così informazioni privilegiate dai dipendenti comunali sulle procedure di appalto in corso – ed i relativi partecipanti – e sulle indagini a loro carico)****, anche dimostrando di essere in grado di esercitare il potere intimidatorio derivante dalla propria appartenenza mafiosa e dalla vicinanza alla famiglia mafiosa dei GIAMMANCO (soci nella impresa nelle onoranze funebri).*

L'Autorità Giudiziaria nel provvedimento restrittivo evidenzia quindi la capacità dei due imprenditori di ***"...intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione"*** nonchè "***la storica infiltrazione mafiosa nell'amministrazione comunale di Bolognetta***", attraverso cui i due arrestati, e per loro conto la locale famiglia mafiosa, condizionando l'attività dell'Ente pubblico, sono riusciti – *sulla base di una radicata prassi* – a godere di una posizione privilegiata nell'affidamento di commesse e lavori sul territorio, posizione ottenuta "***anche dimostrando di essere in grado di esercitare il potere intimidatorio derivante dalla propria appartenenza mafiosa e dalla vicinanza alla famiglia mafiosa dei GIAMMANCO"***.

Il consistente patrimonio info investigativo acquisito nel corso delle operazioni di polizia che si sono succedute negli anni, corroborato da quanto emerso all'indomani dell'esecuzione del fermo relativo all'indagine "CUPOLA 2.0", ha indotto l'Arma dei Carabinieri ad avviare l'attività investigativa sfociata nell'operazione "DOMINIO", contestualizzata all'ambito territoriale di Bolognetta, che ha cristallizzato le dinamiche criminali della locale famiglia mafiosa, con particolare riferimento alle attività di infiltrazione e al condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione locale, riferite all'attuale assetto amministrativo.

Tale attività, arricchita dal prezioso contributo del collaboratore di giustizia BISCONTI
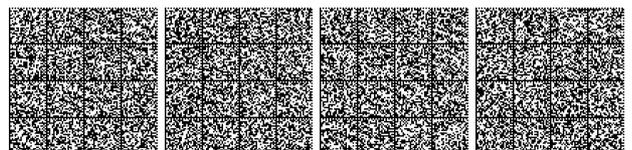
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Filippo, ha consentito di focalizzare l'attenzione sugli inseparabili imprenditori SCLAFANI e PECORARO, cresciuti nell'alveo della locale consorteria mafiosa, che nel periodo di reggenza di POLIZZI Stefano e all'indomani del suo arresto – nel 2018 – si sono messi a completa disposizione del *capo famiglia* e del sodalizio, assumendo un ruolo criminale centrale nell'area di Bolognetta.
I due, infatti, sfruttando i rapporti instaurati con il POLIZZI e con il reggente del *mandamento* di Misilmeri/Belmonte Mezzagno, SCIARABBA Salvatore, sono riusciti ad imporre nel piccolo centro un rigido monopolio nel settore delle pompe funebri e dell'edilizia – aree economiche di loro riferimento essendo proprietari delle aziende "SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.a.s." e "SA.GI.N. di Carlo Salvatore SCLAFANI & C. S.A.S." – e ad infiltrarsi nell'amministrazione comunale di Bolognetta, avvantaggiandosi così illecitamente nelle dinamiche economiche locali.
Nel corso delle attività, infatti è stato riscontrato:

- un costante collegamento con l'attuale amministrazione comunale, sia con riferimento ad elementi degli organi di governo – "OMISSIS" – sia ad appartenenti dell'apparato burocratico dell'ente pubblico, ed in particolare gli impiegati "...OMISSIS...";
- la ricezione di informazioni privilegiate dai dipendenti comunali sulle procedure di appalto in corso - ed i relativi partecipanti - e sulle indagini a loro carico;
- la consapevolezza dello stato dei predetti e della loro vicinanza alla locale consorteria mafiosa da parte dell'intera amministrazione.

Tali elementi hanno reso effettiva e concreta l'infiltrazione nell'Amministrazione Comunale, causando il sistematico condizionamento del buon andamento amministrativo dell'Ente Locale e del suo operato al volere dei due imprenditori, ed altresì permettendo loro di avvantaggiarsi con affidamenti e commesse dirette, con conseguente inquinamento dell'assetto economico e sociale del territorio a vantaggio della locale consorteria mafiosa.
L'operatività delle imprese gestite dagli indagati principali si è rivelata pertanto radicalmente illecita:

- avendo operato in regime di monopolio, imposto con metodo mafioso;
- essendosi avvantaggiata di corsie preferenziali e di complicità amministrative illecite;
- avendo garantito e soddisfatto le esigenze del capo famiglia POLIZZI, in particolar modo nel periodo di detenzione;
- essendosi estrinsecata sovente in intestazioni fittizie al fine di eludere le temute indagini patrimoniali.
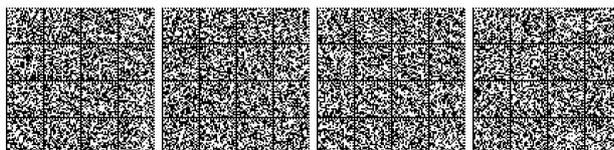
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Esemplare, a tal proposito, è l'attività di esclusiva che si è venuta a creare nel settore della gestione delle onoranze funebri, in cui è stato imposto un monopolio a livello locale a favore dell'azienda di pertinenza del PECORARO Mario, la "*SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.a.s.*" così pure la capacità di orientare, se non talvolta fagocitare, le scelte imprenditoriali nel settore edile, a proprio vantaggio, attraverso la ditta SAGIN, o a vantaggio di aziende "amiche". Tali anomale vicende saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo della trattazione.

- **La "rete informativa" presente all'interno dell'Ente locale volta a favorire gli interessi imprenditoriali di SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario.**

Come si è detto il "OMISSIS", forniva al PECORARO informazioni "privilegiate" sui finanziamenti acquisiti o in corso di acquisizione dal Comune, anche in relazione alle gare d'appalto da effettuarsi.
Tuttavia, il PECORARO e lo SCLAFANI, per acquisire notizie sulle vicende dell'Amministrazione Comunale di interesse per i loro fini imprenditoriali, non si rivolgevano solo al "OMISSIS" potendo contare su una rete "informativa" all'interno dell'Ente locale, che aveva il suo fulcro nell' "...OMISSIS..."

In particolare presso l'Ufficio "OMISSIS" i due arrestati potevano fare affidamento su due impiegate, "OMISSIS", "OMISSIS" di Mario, e "OMISSIS", moglie "...OMISSIS...".

Come anticipato, già nel dicembre del 2019, nell'ambito dell'attività d'indagine "CUPOLA 2.0", nel corso di un interrogatorio, il collaboratore di giustizia BISCONTI Filippo aveva indicato, quale referente della mafia locale all'interno dell'Amministrazione Comunale, "....OMISSIS...." durante la sindacatura "OMISSIS", "consuocero" "...OMISSIS..." e marito di "OMISSIS", impiegata presso l'ufficio "OMISSIS" insieme a "OMISSIS", "OMISSIS" di PECORARO Mario.

Ed in effetti, l'"OMISSIS" risulta tuttora coinvolto nelle dinamiche dell'attuale amministrazione comunale, come dimostra la circostanza, emersa dalle intercettazioni dell'operazione "DOMINIO", nella quale "OMISSIS" riporta al PECORARO e allo SCLAFANI alcune informazioni, apprese dalla "OMISSIS", circa l'attività investigativa dell'Arma presso il Comune e, in tale ambito, l'acquisizione di atti relativi agli appalti per il servizio di tumulazione ed estumulazione.
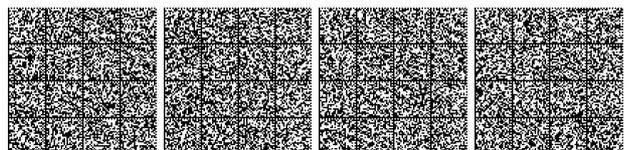
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

L'1 ottobre 2020 il PECORARO commentava con l'"OMISSIS" una volta ancora le indagini in corso e l'accesso amministrativo operato dalla polizia giudiziaria e si sfogava con lui in modo molto confidenziale; l'"OMISSIS", mostrando di conoscere le vicende mafiose, si diceva sicuro che il collaboratore BISCONTI aveva parlato delle onoranze funebri. Nel medesimo frangente "OMISSIS" , mostrando grande conoscenza del contesto mafioso, diceva a chiare lettere che lo SCLAFANI "*se la faceva con Stefano*", riferendosi al POLIZZI Stefano, e che pertanto di certo aveva attirato l'attenzione degli inquirenti. Proprio nel corso di una conversazione intrattenuta all'interno della abitazione dell'"OMISSIS", ed alla presenza di quest'ultimo, i due compari SCLAFANI e PECORARO hanno fatto esplicito riferimento alle minacce mafiose perpetrate ai danni di altro imprenditore per garantirsi il monopolio delle onoranze funebri.

Alla luce di ciò non meraviglia che i due imprenditori, PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, lamentandosi dell'attuale dirigente dell'Ufficio "OMISSIS", abbiano manifestato il proprio disappunto per aver perso importanti punti di riferimento all'interno di quell'Amministrazione, indicandoli nell'"...OMISSIS..." e nel consuocero di quest'ultimo, "...OMISSIS...", entrambi sicuramente disponibili nei loro confronti: - *Pecoraro:- Se c'era... Se c'era... Se c'era "OMISSIS" .... Sclafani: - Tre mesi fa, potevamo fare, mi hai capito! Ma con questo*".

Il PECORARO riceveva informazioni d'interesse anche da dipendenti dell'Ufficio "OMISSIS", in particolar dall'impiegata "OMISSIS" e da una tale "OMISSIS", identificabile verosimilmente in "...OMISSIS...", nonché dall'impiegato "...OMISSIS..."; in realtà la vicinanza di tutti gli impiegati del predetto ufficio ai due imprenditori emerge in diverse occasioni, e principalmente, in occasione degli accessi effettuati dai Carabinieri in Comune.

"...OMISSIS...".

Le notizie acquisite nel corso dell'assidua frequentazione degli uffici comunali da parte del PECORARO e dello SCLAFANI erano molto importanti per i due imprenditori perché permettevano loro di individuare le strategie da seguire, con indubbio vantaggio sui concorrenti, o, in altri casi, di percorrere soluzioni alternative, anche illecite – "OMISSIS" – per ottenere l'affidamento dei lavori, con inquinamento del libero mercato.

Così accadeva che, il 4 marzo 2020 un arrabbiato PECORARO contattasse il suo "compare" SCLAFANI per riferirgli di essere stato informato dalla dipendente comunale "OMISSIS" e da "OMISSIS" sull'intenzione del "OMISSIS" di bandire una gara per l'affidamento di

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

lavori di estumulazione, e di essere stato esortato, tra l'altro, a recarsi in Municipio per "parlare" (conversazione del 04.03.2020 ore 18:00 tra SCLAFANI Carlo Salvatore e PECORARO Mario: "*...sai chi me l'ha detto?...me l'ha detto...mi ha chiamato "OMISSIS" ....con "OMISSIS" dice vuoi venire al municipio? ....te lo immagini, quelle perciò si sono presi il pensiero....... lei! no ci devo andare a parlare!...e chiama l'architetto! di sopra! "OMISSIS"!....*").

L'informazione si rivela molto importante, in quanto – oltre ad essere in sé la dimostrazione della capacità di penetrazione nell'ente pubblico dei predetti – pone le condizioni perché si concretizzi ulteriormente l'infiltrazione nell'ambito amministrativo ed il relativo condizionamento dello stesso, ponendo i soggetti in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti; infatti, il PECORARO e lo SCLAFANI elaborano immediatamente una strategia – illecita – per potere aggirare il problema e ottenere comunque l'affidamento dei lavori ("*.....inc...lo diciamo a "OMISSIS", come abbiamo fatto l'altra volta e a "OMISSIS" .....*") prevedendo di truccare la gara contattando ditte amiche (*le agenzie di onoranze funebri "OMISSIS" e "OMISSIS"*) soluzione, per loro stessa ammissione, già messa in atto in passato.

In altra occasione, a fronte di varie confidenze fatte dal "OMISSIS", su finanziamenti acquisiti o in corso di acquisizione da parte del Comune per lavori da svolgere sul territorio, anche molto consistenti, il PECORARO ammetteva di averne già ricevuto notizia e conferma dalla "OMISSIS" (conversazione del 29.07.2020 con SCLAFANI Carlo Salvatore: "*.......oggi sono stato a parlare con "OMISSIS" ...... ci sono arrivati un mare di finanziamenti... un mare... la gara trecentottantamila euro, già sono arrivati, perché "OMISSIS" ha detto vero qua sono!....*).

Particolarmente importanti poi saranno le informazioni che gli stessi imprenditori ottengono dai dipendenti comunali relativamente alle attività poste in essere dai Carabinieri di Misilmeri presso la sede comunale, avviate dal settembre 2020, in occasione degli accessi effettuati dal personale dell'Arma per acquisire documentazione di interesse o effettuare accertamenti; anche in tal caso le fonti delle notizie sono diverse – in uno stato diffuso di timore e preoccupazione generale, sia da parte dei due arrestati sia da parte di amministratori e dipendenti comunali a loro vicini – ma provenienti essenzialmente dai predetti due uffici comunali.

Tali vicende confermano la familiarità dei due arrestati con gli impiegati comunali e, soprattutto, la consapevolezza di questi ultimi dello spessore mafioso del PECORARO e
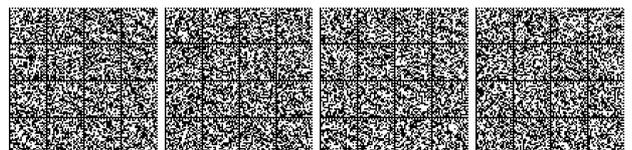
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

dello SCLAFANI nonchè delle illiceità commesse per favorirli tanto che, in occasione della presenza dei Carabinieri in Comune, cambiano comportamento, assumendo un atteggiamento di disagio nei confronti dei due imprenditori come si evince da alcune conversazioni intercettate "*...ci hanno fatto spaventare ....quelli erano pallidi..... quindi poi, io, però non mi hanno voluto dire niente.....*"; ed ancora, "...OMISSIS...", rivolgendosi al PECORARO:*"non mi chiamare completamente, non so cosa c'è..Mario! c'è l'opera"*; quindi riferendosi a "...OMISSIS..." *"poi "OMISSIS" quando mi ha visto, ha visto il diavolo! già che... quello è uscito addirittura nemmeno mi ha voluto parlare ed è uscito dall'ufficio"*.

"*...OMISSIS...*"

Particolare appare la situazione verificatasi il 28 settembre del 2020 allorquando, mentre i Carabinieri effettuano l'ennesimo accesso in Comune ed espletano attività all'interno dell'Ufficio "...OMISSIS...", nell'Ufficio "OMISSIS", erano presenti PECORARO e SCLAFANI, in riunione con le due impiegate dello stesso Ufficio ed "OMISSIS"; anche tale episodio dimostra l'assoluta autonomia dei due soggetti nell'operare all'interno del Comune che, nonostante la presenza dei militari al piano sottostante, nell'occasione, maneggiavano personalmente atti amministrativi, alla ricerca di documenti e fatture, tra cui anche atti acquisiti dai Carabinieri.

"*...OMISSIS...*"

Successivamente i due imprenditori commentavano l'acquisizione degli atti operata dai Carabinieri – appalti concernenti il Cimitero, in favore delle ditte SANT'ANTONIO e SAGIN – e PECORARO riferiva all'amico di averlo saputo da "...OMISSIS...", a sua volta informato dalla moglie "...OMISSIS...".

"*...OMISSIS...*"

Analoghe situazioni si verificavano anche il 29 settembre, il 1°, 6 e 9 ottobre 2020, in occasione di ulteriori accessi dei Carabinieri, in relazione ai quali venivano fornite immediate e specifiche notizie ai due arrestati, anche sulla tipologia di attività esercitata dall'Arma.
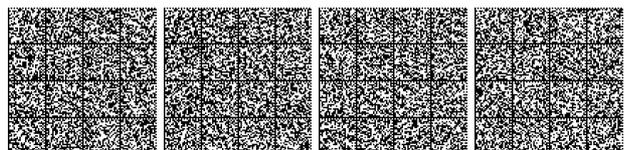
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Particolarmente importante si è rivelato quanto emerso dalle dichiarazione rese dai dipendenti comunali "OMISSIS" sentiti dai Carabinieri nel corso degli accessi; è emersa infatti chiaramente la conferma della presenza costante dei due arrestati presso gli uffici del Comune e, dato ancora più importante, la loro identificazione quali contitolari delle ditte SAGIN e dell'agenzia funebre SANT'ANTONIO – situazione formalmente non veritiera, ma di fatto tale.

"...OMISSIS..."

In relazione all'attività compiuta dai Carabinieri, si riporta la conversazione avvenuta il 1° ottobre tra il PECORARO Mario e "OMISSIS" e marito dell'impiegata "OMISSIS" – ***che ha appreso le notizie dalla moglie e fa da intermediario con il PECORARO, in una discussione da cui si può rilevare l'approfondita conoscenza delle dinamiche mafiose da parte dei due interlocutori*** – unito al primo ed allo SCLAFANI da un rapporto di confidenza e cointeressenza abbastanza datato, come già detto.

"...OMISSIS..."

Quanto detto in riferimento alla costante, quasi giornaliera, presenza del PECORARO all'interno degli uffici comunali, finalizzata a ricevere le informazioni inerenti ai lavori da espletare in ambito comunale e conseguentemente avvantagiarsene, pone in ulteriore rilievo come gli stessi intervengano nelle dinamiche burocratiche al fine di orientare le scelte amministrative da parte dei predetti.
Al riguardo appaiono esemplari, anche se in modo diverso tra loro, le seguenti vicende che si riportano in maniera sintetica

- **la gara per l'assegnazione dell'estumulazione di 20 salme del marzo/aprile 2020**, da cui emerge in maniera chiara il *modus operandi* del PECORARO e dello SCLAFANI.

Il 4 marzo 2020, nell'ambito di una conversazione tra PECORARO Mario, SCLAFANI Carlo Salvatore e GIAMMANCO Mario, figlio di Salvatore, già capo della locale famiglia mafiosa, nonché primo cugino e socio dello stesso PECORARO, quest'ultimo comunicava ai suoi interlocutori di aver appreso da due dipendenti comunali – *tra cui "...OMISSIS..."* – che sarebbe stata bandita dall'Ufficio Tecnico una procedura di gara per l'estumulazione di alcune salme (*"…..l'architetto, oggi mi ha girato i c......deve fare la gara.... ah, lui è trasparente! si spaventa..."*).
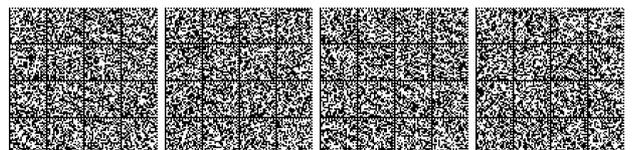
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Aggiungeva che di tale situazione, ed al fine di opporsi alla stessa in quanto confligente con il monopolio della SANT'ANTONIO, aveva già parlato con il "...OMISSIS...." e che ha provato a recarsi in Ufficio Tecnico, senza esito perché il "OMISSIS" era impegnato in una gara. Pertanto, proponeva, quale possibile soluzione, il coinvolgimento di due ditte amiche – *imprese dotate dei requisiti di ammissione per partecipare alla selezione* – le agenzie di onoranze funebri ""OMISSIS" di Marineo e "OMISSIS" di Misilmeri, come già fatto in passato (*......lo diciamo a "OMISSIS", come abbiamo fatto l'altra volta e a "OMISSIS" .... "*), "...OMISSIS...".

In realtà la gara non verrà effettuata, come preannunciato dallo stesso PECORARO al "compare" SCLAFANI nel pomeriggio del 12.3.2020 perché il "OMISSIS" – il giorno dopo – emetteva l'Ordinanza "OMISSIS", con cui, in deroga alle norme di cui al D.lgs. n. 50/2016, ordinava "OMISSIS" di procedere con la massima urgenza a porre in essere ogni attività necessaria per l'erogazione del servizio di estumulazione.

Tuttavia, non essendosi definita la vicenda, il 31.3.2020, a fronte dell'inerzia dell'Ente locale, il PECORARO, come già illustrato, sollecitava il "OMISSIS" chiedendogli notizie e quest'ultimo, giustificandosi, lo invitava a contattare ASP e Ufficio Tecnico. Da sottolineare che è lo stesso "OMISSIS", talmente avvezzo alle abitudini ed alla presenza del PECORARO ad indurlo ad intervenire nell'attività della Pubblica Amministrazione per concordare la data in cui effettuare i lavori.

Dalle intercettazioni sopra riportate emerge tuttavia quanto opposto dal competente ufficio sanitario in relazione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 che, in quel momento impedivano di accedere ai cimiteri.

Le conversazioni rivelano altresì un coinvolgimento anche del "...OMISSIS..." interessatosi per far effettuare l'intervento.

A tal punto, il PECORARO, con toni duri perentori, che non lasciano possibilità di replica, contattava il "OMISSIS" e gli indica dettagliatamente quali argomenti utilizzare e cosa fare nei confronti del citato medico.

Seguirà quindi una comunicazione datata 15.04.2020, inviata dal "OMISSIS" al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. n. 6, ove veniva rappresentata "*la gravità della situazione venutasi a determinare*", nonchè la Determina del Responsabile n. 46 del 15.04.2020, con cui veniva aggiudicato, mediante affidamento diretto, il servizio di trasferimento di 20 salme alla ditta di Onoranze Funebri "SANT'ANTONIO di PECORARO Mario C. S.A.S.", con esecuzione prevista entro il 16.04.2020.
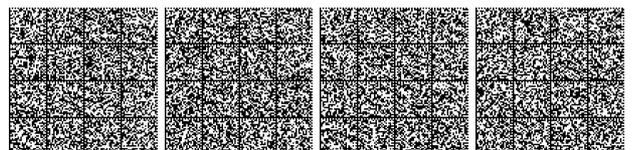
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

– **la gara per l'assegnazione dei lavori presso la scuola materna "Camillo Romano" ed il cimitero comunale**: il 31 ottobre 2019 il PECORARO apprendeva in Municipio, dove si trovava fisicamente, che erano in corso di esecuzione le procedure relative agli appalti per la realizzazione di lavori presso il cimitero e presso la scuola materna "Camillo Romano", ubicata in Via Luigi Sturzo di Bolognetta; non avendo la propria ditta il requisito dell'iscrizione al MEPA – il PECORARO organizzava insieme allo SCLAFANI il coinvolgendo di aziende amiche.

Nella conversazione intercettata tra i due nella stessa data, il PECORARO, dal Municipio, guidava telefonicamente lo SCLAFANI che, a sua volta, si interfacciava in una raffica di chiamate con i titolari delle due ditte *(conversazione del 31.10.2019 ore 14.59 tra PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore: "…….allora fammi mandare la partita iva di… fatti dare la partita iva e me la giri, anche di "OMISSIS"… tutti e due..la partita iva della… cosa… e "OMISSIS"……..lo dobbiamo fare… dobbiamo fare questo lavoro… capito!?….. ci arriva proprio il lavoro…(ride)… allora… un lavoro cimiteriale e un… lavoro scuola materna!….")* – per le attività da compiere, con ciò interferendo di fatto nella procedura di assegnazione dei lavori, attraverso l'indicazione delle imprese da invitare e, a queste, delle percentuali di ribasso da offire.

Come si avrà modo di illustrare in seguito nell'ambito dell'analisi del procedimento amministrativo, le assegnazioni dei suddetti lavori, in un primo tempo effettivamente disposte a favore delle ditte coinvolte dal PECORARO, saranno successivamente revocate, evidenziandosi un pasticcio amministrativo che tuttavia nulla toglia alla gravità della circostanza che ancora una volta l'assoluta disinvoltura con la quale il predetto imprenditore si muove all'interno degli Uffici comuanli inerendosi nella gestione amminisrativa dell'Ente locale.

– **la gara per l'assegnazione delle estumulazioni del dicembre 2020**: in occasione di una procedura di affidamento di lavori di estumulazione avviata dal Comune senza che fosse invitata a partecipare la società "Onoranze funebri SANT'ANTONIO", i due imprenditori raccoglievano informazioni in Comune, tramite "OMISSIS", (conversazione del 16.12.2020 del "OMISSIS" con PECORARO Mario: *".....le ditte! Si! E devono fare subito penso questa cosa giusto ..... e insomma e...un pò di lavoro lo devo raccogliere..")*, da "OMISSIS", verosimilmente identificabile in "…OMISSIS…", per il tramite della "OMISSIS" *("….no! oggi "OMISSIS" ha detto a "OMISSIS" che se ne parla fare questi lavori comunque a gennaio!… domani le ho detto ………a "OMISSIS" fatti dire tutte cose…")* e da "…OMISSIS…", impiegato "OMISSIS" che metteva in contatto il PECORARO, su richiesta di quest'ultimo, con uno dei titolari dell' Impresa funebre
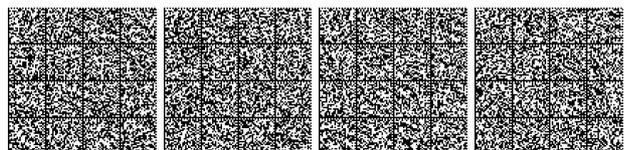
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"OMISSIS" della famiglia "OMISSIS", invitata alla gara e presente in cimitero in occasione di un sopralluogo (conversazione del 17.12.2020 del "OMISSIS", con PECORARO Mario: "*....ciao gioia, dove sei?.... puoi avvicinare al cimitero un minuto?... subito però, va bene? Ciao*").

Nell'intento di impedire che i lavori venissero affidati allo loro diretta locale concorrente, la ditta di onoranze funebri "OMISSIS" - riconducibile al "...OMISSIS" ed al figlio "...OMISSIS..." - qualora questa fosse stata invitata, il PECORARO si proponeva di partecipare per il tramite della ditta amica "OMISSIS", di cui già si è detto, ma veniva vivamente sconsigliato dallo SCLAFANI, preoccupato per l'attenzione asfissiante dei Carabinieri (conversazione del 17.12.2020: "..... *no! No no no senti quello che ti dico io, tu devi lasciare morirè tutto per com'è per adesso, per adesso lasciamo morire tutto per com'è! Perchè per adesso "iddi" stanno cercando, "iddi" sto parlando i sbirri, da parte mia, per come la vedo io, stanno cercando il pelo per consumarci! E noialtri non ci dobbiamo fare consumare! Noi dobbiamo essere più furbi di loro, futtitinni stanno facendo, cioè lo fanno altri, faglielo fare, non ti preoccupare, tanto noialtri le tumulazioni sempre noialtri le andiamo a fare.*").

Tanto e tale è l'astio verso "OMISSIS", nel timore che possano incidere sulla supremazia "imprenditoriale" della "SANT'ANTONIO", che il PECORARO proponeva addirittura di far intervenire anche il cugino GIAMMANCO Mario, suo socio nell'azienda di onoranze funebri e figlio dello storico boss di Bolognetta, Salvatore, per acquisire in Comune i nomi delle ditte invitate, in un chiaro intento intimidatorio (conversazione del 18.12.2020: "*.....ora sono andato da mio cugino Mario e gli ho detto perchè è buono che incominciamo... gli ho detto entra lì dentro... ti fai scrivere su un foglio di carta dal ragioniere.... chi sono gli invitati!.....Te lo fai dire! Ci vai e gli dici me lo devi dire!*").

Acquisita la certezza della partecipazione dei "OMISSIS", questo è il tenore della conversazione svoltasi tra PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore in data 19.12.2020: "*.......oggi mi sono visto con "OMISSIS".... abbiamo concluso tutto! ...... io vi mando due, tre cristiani nostri perchè li devono aiutare*") stabilendo le percentuali da proporre nella gara ("*...così giochiamo nella media..... e gli devi fare mettere il vent... il ventidue... il ventidue senza guardare niente!...... non me ne fotte niente compà! L'importante che le andiamo a fare sempre noialtri... fagli mettere il venticinque, futtittinni, tanto "Iddi".."Iddi" massimo che possono arrivare sono.. il diciassette non lo superano!*").

Interessante, in tale contesto, il confronto avuto dal PECORARO con "OMISSIS", in merito al mancato invito alla gara della SANT'ANTONIO, che suscita una reazione emotiva del
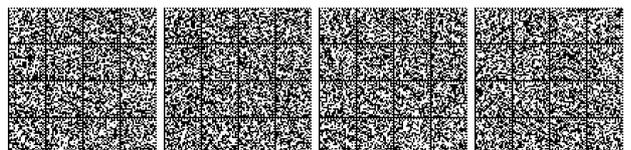
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"OMISSIS" *("........oggi mi sono visto con "OMISSIS", lui e... gli ho detto no a posto... gli ho tirato solo due battute, io, noialtri a posto siamo dice che la prossima volta vi deve... vi deve invitare per forza..... per stavolta non vi ho potuto invitare..... perchè c'è la partita di giro, gli ho detto no vero è, la legge questo dice non è che possiamo dire che non è vero, ma "fa la legge... dice questo e dicono altre cose" dicono pure che se stai attento se vincono.. c'è "OMISSIS", il "OMISSIS"... è morto.... gli ho detto io solo una cosa che ti chiedo, spero che tu lo faccia... che prima che parte questa gara mi paghi il mio, il mio dovuto (*rif. a lavori precedenti effettuati dalla SANT'ANTONIO*)......no no... perchè altrimenti noialtri poi si perchè là è pane, non si parla, tu paghi il mio quello che io avanzo e poi puoi fare quello che vuoi a me cosa interessa... chi vince chi perde... chi... .... gli ho detto noialtri siamo a posto! "No lo so voialtri m..siete m.......quasi quasi piangeva gli sono spuntate le lacrime!*")

La gara verrà aggiudicata all'impresa "OMISSIS" della famiglia "OMISSIS", con il cui titolare il PECORARO aveva avuto un abboccamento da cui emerge il riconoscimento da parte della ditta estranea al contesto locale della primazia del PECORARO nel settore in quel territorio e nel corso del quale viene profilata la possibilità di fare il lavoro insieme o, in alternativa, di prendere a noleggio i mezzi delle ditte riconducibili a SCLAFANI e PECORARO per l'esecuzione dei lavori.

Dopo l'ennesimo confronto con "...OMISSIS..." *("....la partita di giro non funziona così, è venuto a dirmelo, ... è venuto a dirmelo "OMISSIS" ...incomprensibile... "Mario hanno sbagliato! Hanno sbagliato Mario ed io gliel'ho detto, loro come ....hanno voluto fare hanno fatto..."),* l'"OMISSIS" *("....poi oggi ho avuto modo di parlare pure con "OMISSIS" ......a noialtri ci dovevano invitare! Non ci potevano escludere!")* e l'"OMISSIS" *("ma io però vedi che a me l'ha detto "OMISSIS" questo discorso...... si, ma se, quello ma ora "OMISSIS" lo sai cosa ti dice... parla con "OMISSIS" che ti dice non voglio sapere più niente, perchè pensava che li dovevano fare "iddi")* – i due imprenditori incaricheranno il loro legale, "OMISSIS", figlio dell'"OMISSIS", di acquisire la relativa documentazione presso gli Uffici del Comune di Bolognetta e conoscere le motivazioni del mancato invito dell'agenzia funebre SANT'ANTONIO alla gara d'appalto.
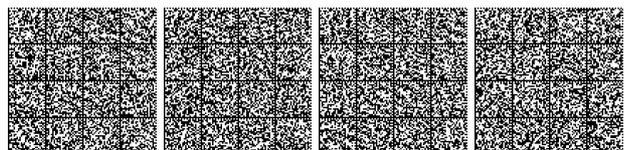
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Premessa

Nell'ambito degli affidamenti si sono riscontrate nel tempo talune ripetute e gravi irregolarità procedurali, violazioni che hanno favorito l'aggiudicazione degli appalti in capo a specifiche persone giuridiche e fisiche.
Talune procedure hanno avuto luogo al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), pure laddove sarebbe stato obbligatorio riccorrervi.
Non è stato rispettato il principio di rotazione ed, in ogni caso, non si sono adeguatamente motivate le deroghe ad esso, come prescrivono le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Non sono rari i casi in cui nelle determine di aggiudicazione l'iter procedurale descritto non contempla la selezione tra più operatori economici, ma ad esempio il contatto telefonico e i pregressi rapporti tra la ditta selezionata e l'Amministrazione Comunale.
Il ricorso agli affidamenti diretti è reiterato così come quello alla "somma urgenza" svuotandola di significato in quanto riferita a situazioni non realmente emergenziali quanto, piuttosto, strutturali.

Inoltre, il riscontro di un notevole numero di affidamenti diretti per importi prossimi alla soglia dei 40.000 euro, ha indotto la Commissione ispettiva a rilevare come possibile il così detto frazionamento, pratica elusiva volta a far rientrare l'intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere all'affidamento diretto ovvero a procedure di scelta semplificate che limitano la concorrenza,.
Per quanto concerne l'aspetto esecutivo, la Commissione ha riscontrato il mancato controllo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'effettivo adempimento così come sono state rilevate irregolarità nella rendicontazione degli acquisti quali l'utilizzo del contante, bigliettini, non tracciabilità nel bilancio.
Infine, ma non per ordine di importanza, la Commissione ha registrato la mancata effettuazione, in assoluto, delle verifiche antimafia tramite richiesta alla BDNA poiché dall'estratto dell'accesso alla B.D.N.A. da parte degli operatori accreditati del Comune di

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Bolognetta, per il periodo dall'1.1.2017 al 28.6.2021 non risulta presentata nessuna richiesta.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'avvicendamento dei dirigenti

Dal marzo 2016 all'aprile 2018 responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è stato "OMISSIS" a cui è subentrato il "OMISSIS" fino al 31 dicembre 2019; successivamente e fino al dicembre 2020 l'incarico è stato assunto nuovamente dall'"OMISSIS".
Dal dicembre 2020 l'Ufficio Tecnico è stato ripartito in due aree: i settori dell'Edilizia Privata, Urbanistica e Rifiuti rimasti in capo all'"OMISSIS"e il settore dei Lavori Pubblici assegnato all'"OMISSIS".
Dal dicembre 2020, oltre all'"OMISSIS", entrava a far parte dell'Amministrazione Comunale anche "OMISSIS" quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi.

Tali innesti nell'apparato burocratico che da quanto rilevato dalla Commissione d'indagine determinano una gestione più corretta, da quel momento, delle procedure amministrative seguono temporalmente ai diversi accessi effettuati dall'Arma dei Carabinieri presso gli uffici del Comune (dal 21 settembre al 9 ottobre 2020) che, come precedemente illustrato, avevano destato l'attenzione e la preoccupazione di PECORARO e SCLAFANI puntualmente informati dai propri referenti all'interno degli uffici e precedono di poco l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto in data 20 gennaio 2021 a carico di Carlo Salvatore Sclafani e di Mario Pecoraro, nell'ambito del procedimento penale n. 10371/2019, RGNR mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia.

1. GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI E SERVIZI NEL SETTORE CIMITERIALE

- **La gestione dei servizi cimiteriali e i molteplici affidamenti diretti alla sociatà SANT'ANTONIO di PECORARO Mario.**

Come detto in premessa, il Comune di Bolognetta nella gestione, tra l'altro, dei servizi cimiteriali ha nel tempo fatto ricorso sistematico e reiterato alla procedura di affidamento

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

diretto alla ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.A.S., individuando costantemente nell' "urgenza" il fondamento del proprio *agere* amministrativo, così creando quello che i magistrati della D.D.A. di Palermo hanno definito "***un vero e proprio SISTEMA imperante in Bolognetta***".

Di fatto, non vi sono stati concorrenti al monopolio tacitamente imposto e ciò, non certo per mancanza di iniziativa privata, ma perché gli imprenditori liberi da vincoli si sono visti totalmente esclusi dal sistema della concorrenza da un connubio con la P.A. assolutamente letale per l'economia sana.

Nel corso di un colloquio intercettato dagli investigatori il 16.12.2020, il PECORARO, in presenza dello SCLAFANI, dapprima cercava di carpire a "...OMISSIS..." del Comune di Bolognetta, informazioni su una gara relativa a lavori di estumulazione e, successivamente, riferiva allo stesso che un'impiegata "...OMISSIS..." aveva detto che tali lavori sarebbero iniziati nel mese di gennaio, informazione acquisita dal PECORARO per il tramite della "OMISSIS" anch'essa impiegata del Comune di Bolognetta presso l'Ufficio "OMISSIS" e di cui si è detto.
Dal tenore della conversazione emergeva chiaramente la loro intenzione di contattare alcune delle agenzie funebri dei comuni limitrofi per appurare se alla predetta procedura di gara fossero state invitate.

"...OMISSIS..."

Il regime monopolistico acquisito dalla società SANT'ANTONIO nell'ambito dei servizi funebri e cimiteriali, emerso dall'operazione "DOMINIO" e confermato dalle evidenze ispettive, è stato favorito dall'Amministrazione Comunale di Bolognetta, la quale, nell'esercizio delle competenze specificamente attribuite al Sindaco in materia di Polizia Mortuaria, previa emissione di specifiche ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 del T.U.E.L., ha fatto ricorso in modo sistematico alla procedura dell'affidamento diretto dei servizi di estumulazione e/o tumulazione delle salme a ditte esterne, creando artatamente le condizioni per l'applicazione delle deroghe contenute nell'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, relativamente alle procedure previste per i contratti di importo sotto le soglie di rilevanza comunitaria, nonché adottando la procedura della c.d. "somma urgenza" di cui all'art 163 del medesimo Codice.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Tale sistema ha prodotto, attraverso il "superamento" dei principi generali dettati in tema di trasparenza e corretta gestione negli affidamenti pubblici, non solo inefficienze di gestione ma anche e soprattutto benefici a operatori economici con accertate contiguità con l'organizzazione mafiosa, che in questo contesto hanno ottenuto i massimi vantaggi economici approfittando della vicinanza dell'"OMISSIS"e sfruttando la propria efficiente rete di rapporti all'interno della macchina amministrativa del Comune di Bolognetta.

- **L'analisi delle singole procedure di affidamento svolte dalla Commissione ispettiva e le anomalie riscontrate**

Occorre premettere che la materia delle estumulazioni è disciplinata dagli articoli 86, 87, 88, 89 del D.P.R. n. 285/90, ovvero il Regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Per quanto concerne la Regione Siciliana, con la Legge 3 marzo 2020, n. 4 sono state emanate "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria", prevedendo delle modifiche alla precedente Legge regionale 17 agosto 2010, n.18.
In particolare, l'art. 3 della L.R. n. 4/2020 stabilisce che la gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, possa essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali.
Il Comune di Bolognetta ha approvato il Regolamento di Polizia mortuaria dell'Ente con la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 19.11.2002.

Ebbene, come detto, *in subiecta materia*, il Comune di Bolognetta ha fatto ricorso sistematico e reiterato nel tempo alla procedura di affidamento diretto a ditte esterne (invero sempre la medesima ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.A.S.), ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, individuando il presupposto della legittimità del proprio operato nell' "urgenza".

Ed infatti, tali affidamenti diretti sono stati effettuati sulla base di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che sancivano l'urgenza del procedere. Il "OMISSIS" in particolare, risulta averne adottate due, "...OMISSIS..." che costituiscono il presupposto gli affidamenti diretti alla SANT'ANTONIO uno dell'agosto 2019 e l'altro dell'aprile 2020. Con l'adozione di siffatte ordinanze il "OMISSIS" si pone in una posizione di assoluta continuità con la precedente amministrazione nella quale, giova ricordare, ricopriva il ruolo di "OMISSIS". Talchè, "...OMISSIS...", molteplici

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

affidamenti diretti alla SANT'ANTONIO, sono stati effettuati dai compenti uffici comunali sulle base di ordinanze sindacali contingibili e urgenti che avevano già costituito il presupposto di analoghi affidamenti durante la precedente sindacatura.

L'analisi dei procedimenti amministrativi svolta della Commissione evidenzia, rispetto alla consolidata posizione monopolistica della SANT'ANTONIO nei servizi di cui si tratta, la responsabilità politica del "OMISSIS" che, con le proprie ordinanze contingibili ed urgenti, crea i pressupposti per agire in deroga alle ordinarie procedure previste dal codice degli appalti.
Il "OMISSIS" è ben lontano dal volere affrontare in maniere strutturale la problematica legata alla tumulazione delle salme che, finchè mantiene i connotati emergenziali, avvantagia di fatto, come il PECORARO dimostra di essere consapevole, la SANT'ANTONIO.

D'altra parte l'apparato burocratico, nel provvedere all'affidamento in virtù dell' ordinanza sindacale, viene meno all'onere motivazionale richiesto in relazione all'individuazioone del soggetto affidatario dalle linee guida dell'A.N.A.C. che al punto 3.7, precisano che "*fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente*"..

Più nel dettaglio, l'A.N.A.C., già nel Documento prodromico all'approvazione della specifica Linea-Guida in materia, aveva evidenziato che l'affidamento diretto deve rispettare i principi generali e non può essere inteso come scelta arbitraria o capricciosa, affermando specificamente che "*l'espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso dell'adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente. In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l'affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento*".

È opportuno sottolineare, tuttavia, che, in sede di correttivo al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che inizialmente subordinava l'affidamento diretto ad "adeguata motivazione", si è

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

precisato che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite semplice "*determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, **le ragioni della scelta del fornitore**, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*" (art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 56/2017).
Dunque, a ben vedere non è venuta meno la necessità di predefinire ed indicare preventivamente i criteri di scelta anche per l'affidamento diretto, il quale perde il pregresso (ai sensi del vigente D.lgs. n. 163/2006) carattere di "contrattazione e scelta libera".
E ciò anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ossia evitando di ricorrere all'evidenza pubblica, mediante la sola predisposizione di una determina a contrarre articolata in linea con le indicazioni sopra riferite (art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 56/2017).

Peraltro, evidenzia la Commissione, come chiarito dalla Deliberazione n. 62 del 29 luglio 2015 dell'A.N.A.C., pronunciatasi su una controversia tra il Comune di Messina, in qualità di stazione appaltante e la società "Servizi Cimiteriali S.r.l.", nella veste di esponente, per gli interventi di polizia mortuaria, trasporti funebri, raccolta e smaltimento rifiuti da attività cimiteriali (differenti da pulizia e cura del verde), non risulta adeguata la qualificazione di "lavori", seppure è dato riscontrare attività che implicano scavi ed opere di adattamento/ricondizionamento delle singole sepolture.
Il ricondizionamento delle sepolture, inteso in senso ampio, implica, infatti, il più delle volte non un'attività di modificazione della realtà fisica esistente, bensì la fornitura e posa in opera di nuovi materiali in sostituzione degli esistenti, peraltro su scavi già esistenti.
Si tratta, in altri termini, di attività che difficilmente possono essere considerate "lavori", dovendosi per la maggior parte di esse registrare la natura di "servizi cimiteriali".

➢ Trasferimento di nr.6 salme dai loculi comunali al campo di inumazione – Agosto 2019

Con l'Ordinanza "…OMISSIS…", richiamando l'art. 50 del T.U.E.L. e ravvisando l'indisponibilità di loculi comunali, ordinava l'immediata inumazione di una salma, che si trovava depositata presso la camera mortuaria del cimitero, all'interno del campo di inumazione del nuovo cimitero comunale.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

A tale atto seguiva la "...OMISSIS...", con la quale quest'ultimo nominava se stesso R.U.P. e determinava l'autorizzazione a contrarre secondo la procedura di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, impegnando la somma complessiva di Euro 2.715,95 sulla base del preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., per il trasferimento di n. 6 salme dai loculi comunali al campo di inumazione.

Nel capitolato d'oneri e preventivo di spesa unitario, oltre al predetto servizio, veniva previsto il *"conferimento dei rifiuti provenienti da precedenti estumulazioni effettuato nell'anno 2017 che in atto si trovano depositate all'interno del nuovo cimitero", di cui si dirà in seguito..*

Con la Determinazione n. "OMISSIS", vista l'urgenza, il servizio (poi liquidato con la Determinazione n. "OMISSIS") veniva affidato alla solita ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO, contattata *"per le vie brevi"* dal R.U.P.

Giova precisare che nella Determinazione di liquidazione n. "OMISSIS" viene dato atto, relativamente alla predetta ditta, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.), acquisito tramite il sistema D.U.R.C. *online* messo a disposizione dal portale INPS-INAIL. Tuttavia, il predetto D.U.R.C. è stato richiesto in data 29.04.2019, con una validità, pertanto, fino al 27.08.2019. Conseguentemente lo stesso, sia alla data di aggiudicazione (22.08.2019) sia a quella di liquidazione (27.09.2019) era scaduto ed andava nuovamente richiesto e verificato.

➢ **Trasferimento di nr. 20 salme nel campo di inumazione del Civico Cimitero Comunale – Aggiudicazione del 15 aprile 2020.**

Nell'ambito di una conversazione avvenuta, in data 04 marzo 2020, tra i due imprenditori e GIAMMANCO Mario, figlio del già capo mafia di Bolognetta, il PECORARO si lamentava con lo SCLAFANI del fatto che "OMISSIS" aveva deciso di *"fare la gara"* per l'assegnazione delle opere di estumulazione, piuttosto che affidarle direttamente alla ditta SANT'ANTONIO, come, del resto, era sempre avvenuto in passato.

Come già in precedenza evidenziato, per ottenere il vantaggio economico consistente nell'affidamento diretto, gli indagati ricorrevano, in quell'occasione, persino all'interessamento dell'attuale "OMISSIS".

Dal fermo di indiziato di delitto emerge anche tutta la "rete" di favori e complicità su cui potevano contare il PECORARO e lo SCLAFANI.
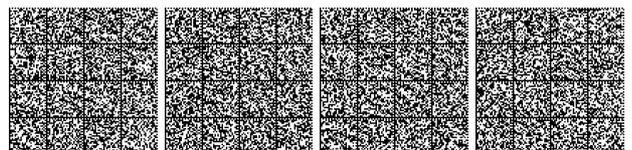
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Ed invero, nel corso della medesima conversazione del 4 marzo 2020, il PECORARO comunicava ai suoi interlocutori che per la suddetta vicenda era stato chiamato anche da alcuni dipendenti del Comune, i quali, a loro volta, lo avevano invitato a raggiungere la sede dell'Ente locale per poter parlare direttamente con "OMISSIS" (interlocuzione poi non avvenuta perché quest'ultimo era impegnato):

"...OMISSIS..."

Ebbene, ciò che si appalesa inequivocabilmente dalla conversazione intercettata è il *modus operandi* di PECORARO e SCLAFANI finalizzato ad aggirare la correttezza delle procedure nel caso in cui, per l'assegnazione dei lavori di estumulazione, si fosse dovuta espletare la gara di appalto.

Tale strategia, posta in essere anche in altre circostanze, nel caso della gara in esame non è stata più necessaria in quanto con "...OMISSIS...", ritenendo di dover derogare alle norme di cui al D.lgs. n. 50/2016 per quanto strettamente necessario ai fini dell'urgente attivazione degli interventi di estumulazione e ricollocazione presso il campo di inumazione o in cellette ossario delle salme individuate a seguito di indagine conoscitiva dell'Ufficio Tecnico, ordinava al responsabile del medesimo ufficio *di procedere con la massima urgenza a porre in essere ogni attività necessaria per l'erogazione del servizio di estumulazione.*

Significativo è certamente il riscontro tra la data di emanazione della citata Ordinanza (13.03.2020) e quanto emerso dalle ulteriori conversazioni intercettate il 12.03.2020 (ovvero soltanto un giorno prima dell'emanazione dell'ordinanza in questione) aventi ad oggetto proprio la suddetta procedura di affidamento diretto dei lavori di estumulazioni nel cimitero di Bolognetta, a seguito delle quali PECORARO Mario informava il socio SCLAFANI Carlo Salvatore circa la buona riuscita della procedura di affidamento a loro assegnata:

"...OMISSIS..."

In altri termini, il PECORARO e lo SCLAFANI non solo sono stati direttamente posti a conoscenza delle scelte dell'Amministrazione Comunale, in verità orientate e determinate da loro stessi, ma conseguentemente avevano saputo, con un mese di anticipo, che l'affidamento diretto sarebbe stato aggiudicato alla ditta di Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario C. S.A.S. (ditta in cui, si ribadisce, anche se lo SCLAFANI Salvatore formalmente non riveste alcuna carica, di fatto ne è socio, tanto che per i dipendenti comunali i predetti "***sono la stessa cosa***").

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Ed invero, con la "...OMISSIS..." previa predisposizione della perizia di spesa e del capitolato d'oneri relativi al servizio di trasferimento nel campo di inumazione di 20 salme (preliminarmente individuate), ritenendo di procedere all'affidamento del predetto servizio, stante l'urgenza, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in parziale deroga all'art. 37 dello stesso decreto, il servizio di trasferimento delle 20 salme veniva aggiudicato proprio alla ditta di Onoranze Funebri SANT'ANTONIO, stabilendo l'esecuzione dei lavori entro il giorno 16.04.2020.

Nella determinazione *de qua* è dato leggere che l'Ufficio Tecnico Comunale "*...nei mesi scorsi aveva già provveduto **a contattare per le vie brevi** la Ditta di Onoranze Funebri Sant'Antonio di PECORARO Mario C. S.A.S., con sede in via J. Kennedy, 4 Bolognetta, **la quale ha già svolto con diligenza e celerità nel passato interventi analoghi per conto di questa Amministrazione** e che la stessa, **ricontattata per le vie brevi in data 14.04.2020** ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il giorno 16.04.2020 il servizio di trasferimento delle 20 salme*" individuate con l'Ordinanza "OMISSIS".

Viene, altresì, dato atto che nella stessa giornata del 14.04.2020 è stato effettuato un sopralluogo, unitamente alla ditta individuata, presso il Cimitero Comunale, fissando in Euro 4.542,00 oltre I.V.A. al 22%, pari a Euro 999,24 per un importo comprensivo dell'I.V.A. pari a Euro 5.541,24, il corrispettivo del servizio richiesto, concordando una percentuale di ribasso pari al 5,000% sull'importo della perizia di stima effettuata dall'U.T.C., stabilito in un importo complessivo, compreso dell'I.V.A., pari a Euro 5.832,89.

Successivamente, con la "OMISSIS", veniva liquidata alla prefata ditta la somma imponibile pari a Euro 4.522,00.

Si rammenta quanto già precedentemente riportato in relazione alla conversazione intercettata tra il "OMISSIS" e il PECORARO il 31 marzo 2020 nel corso della quale, stante le difficoltà correlate alla pandemia opposte dalla locale ASP, il "OMISSIS" dava ampie assicurazioni del proprio agire al fine superare le stesse, favorendo l'affidamento diretto alla SANT'ANTONIO, prima ancora che questo venisse effettivamente conferito dall'ufficio competente.

La parte motiva della "OMISSIS" appare alquanto lacunosa, quantomeno circa gli elementi atti a dimostrare la particolare ristrettezza del mercato nel caso di specie e la competitività del prezzo offerto.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Non solo, nell'ambito degli approfondimenti effettuati dalla Commissione, circa le concrete modalità di individuazione della ditta "SANT'ANTONIO" (le cc.dd. "*vie brevi*"), di particolare interesse sono le dichiarazioni rese "OMISSIS" in sede di audizione del 09 e 14 giugno 2021, di cui si riporta uno stralcio:

"...OMISSIS..."

Relativamente ai dipendenti indicati dal "OMISSIS", si è già riferito circa le frequentazioni, peraltro piuttosto recenti (20.09.2020) del "OMISSIS", attualmente dipendente dell'Ufficio "OMISSIS" Comunale, con soggetti controindicati tra i quali POLIZZI Carmelo, figlio di Stefano arrestato in data 03.12.2018 nell'ambito dell'operazione "CUPOLA 2.0" per il reato associativo, "...OMISSIS...", genero di mafioso "OMISSIS". In merito a "OMISSIS", in servizio nel medesimo settore, si evidenzia che la stessa è cognata di "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", arrestato nel 2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" e condannato ad anni quattro di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso.

La Commissione ha quindi ascoltato sul punto anche il "OMISSIS", il quale, sul tema specifico degli inviti alle ditte esterne per l'affidamento dei servizi di estumulazione è caduto in palese contraddizione, tanto che, dopo avere preso visione di alcune determinazioni e atti a sua firma, mostratigli nel corso dell'audizione, ha rettificato alcune dichiarazioni:

"...OMISSIS..."

Su tale aspetto, ancora una volta, emblematiche dell'andazzo amministrativo del Comune di Bolognetta, piegato alle logiche dettate dall'interesse mafioso, sono le dichiarazioni dell'"OMISSIS", rese nel corso delle audizioni innanzi alla Commissione:

"...OMISSIS..."

A seguito di una lettera a firma del "OMISSIS" indirizzata al Dipartimento di Prevenzione Medico Area Dipartimentale - Igiene e Sanità Pubblica U.O.T. dell'A.S.P. n. 6, in cui "OMISSIS" rappresentava "*la gravità della situazione venutasi a determinare*", le operazioni concernenti il servizio di estumulazioni verranno poi effettuate nella programmata data del 16.04.2020.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

È lo stesso "OMISSIS" come riferito allo SCLAFANI dal PECORARO Mario, a comunicare a quest'ultimo la data in cui avrebbero dovuto fare i lavori cimiteriali, dopo avere risolto, come visto, le problematiche di natura sanitaria.

Relativamente all'*iter* procedurale dell'affidamento ivi analizzato, non può non rilevarsi che nella Determinazione di liquidazione n. 057 del 30.04.2020 viene dato atto, relativamente alla ditta "Onoranze Funebri SANT'ANTONIO", della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contabile (D.U.R.C.), acquisito tramite il sistema D.U.R.C. *online* messo a disposizione dal portale INPS-INAIL. Tuttavia, il predetto D.U.R.C. è stato richiesto in data 23.10.2019, con una validità pertanto, fino al 20.02.2020. Conseguentemente lo stesso, sia alla data di aggiudicazione (15.04.2020) sia a quella di liquidazione (30.04.2020) era scaduto ed andava nuovamente richiesto e verificato.

****

Come detto, la Commissione di indagine ha evidenziato che la prassi degli affidamenti diretti alla ditta SANT'ANTONIO si è sviluppata in continuità con la precedente Amministrazione tanto che, in una prima parte della sindacatura GRASSADONIA, gli stessi richiamano ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal precedente Sindaco "OMISSIS".

➢ **Affidamento del servizio di estumulazione di n. 14 salme – Nov//Dic 2017**

Con Determinazione del Responsabile "...OMISSIS...", richiamando "...OMISSIS...", per effettuare n.14 estumulazioni *"in modo tale da consentire la tumulazione nei prossimi mesi"*, si stabiliva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio in parola, provvedendo ad invitare almeno due operatori economici.

Al riguardo,veniva impegnata la somma di euro 3.759,00 compreso I.V.A., in base al preventivo di spesa e capitolato d'oneri redatto dall'U.T.C. e nominato R.U.P. il "OMISSIS".

Con la "OMISSIS" il servizio (liquidato con la "...OMISSIS...") veniva affidato, per un importo pari a 3.130,76 comprensivo di I.V.A. al 22% (applicato un ribasso del 6%), alla ditta SANT'ANTONIO di Mario PECORARO e C. S.A.S., dando atto che, come da verbale di selezione redatto in data 05.12.2017, soltanto la ditta *de quà* ha fatto pervenire l'offerta entro i termini.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Sul punto si riporta uno stralcio dell'audizione resa in data 09.06.2021 innanzi alla Commissione d'accesso "OMISSIS"

"...OMISSIS..."

Osserva al riguardo correttamente la Commissione ispettiva come appaia evidente l'uso distorto dei poteri del "OMISSIS" in materia di ordinanze contingibili e urgenti, evidenziando come **il presupposto oggettivo che presiede all'adozione dell'ordinanza in questione, rappresentato dalla contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla mancanza di loculi, non altrimenti fronteggiabile con rimedi ordinari, appare sconfessato dal lasso di tempo intercorso tra l'adozione dell'ordinanza stessa e la determinazione di affidamento diretto.**

Ciò appare ancor di più vero, laddove si consideri che nella determina a contrarre "OMISSIS" si sottolinea che le estumulazioni sono state previste ***"in modo tale da consentire le tumulazioni nei prossimi mesi"***, di fatto contraddicendo il requisito dell'attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza.

Le altre ditte invitate erano la ditta "OMISSIS" e la ditta "OMISSIS", entrambe con sede a Marineo.

"...OMISSIS..."

- **Estumulazione di n. 10 salme - Marzo/Aprile 2018**

L'affidamento in oggetto ricalca pedissequamente lo stesso *iter* procedurale di quello sopra analizzato in relazione al periodo del Novembre/Dicembre 2017.

Infatti, il presupposto dell'avvio della procedura di appalto è la già richiamata "OMISSIS".

Anche in questo caso, "...OMISSIS...", per effettuare n.10 estumulazioni "*in modo tale da consentire la tumulazione nei prossimi mesi*", si stabiliva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio in parola, provvedendo ad invitare almeno due operatori economici (ancora una volta all'invito risponderà solo la ditta SANT'ANTONIO).

Al riguardo, veniva impegnata la somma di euro 3.735,00 compreso I.V.A., in base al preventivo di spesa e capitolato d'oneri redatto dall'U.T.C. e nominato R.U.P. lo stesso "OMISSIS".

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Con la "OMISSIS" il servizio (liquidato con la "OMISSIS") veniva affidato, per un importo pari a 2.283,84 comprensivo di I.V.A. al 22% (applicato un ribasso del 4%), alla ditta SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.A.S., dando atto che, come da verbale di selezione redatto in data 28.03.2018, soltanto la ditta *de qua* aveva fatto pervenire l'offerta entro i termini.
Come al solito, le altre ditte invitate erano la ditta "OMISSIS" e la ditta "OMISSIS", le quali non presenteranno alcuna offerta.
La Commissione ha altresì rilevato che, mentre le lettere d'invito a quest'ultime due Agenzie sono accompagnate sono accompagnate da ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario tramite pec, quella indirizzata alla SANT'ANTONIO di PECORARO Mario, unica ditta a presentare l'offerta, riporta la sottoscrizione dello stesso apposta per ricevuta nella medesima data del 19.03.2018. Circostanza che fa desumere che l'invito gli sia stato consegnato direttamente *brevi manu*.

- **Estumulazione di n. 12 salme – Ottobre 2018**

L'affidamento di cui trattasi veniva disposto con un provvedimento per la esecuzione di lavori di somma urgenza "OMISSIS", a firma dell'allora "...OMISSIS..."

Il provvedimetno citato succede al verbale di somma urgenza, redatto in pari data ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, *"al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio Igienico sanitario determinato dalla mancanza di loculi colombari nel Cimitero Comunale, procedendo alla estumulazione di n. 12 salme, in ossequio "...OMISSIS..." stante che attualmente sono in deposito n. 3 salme all'interno della Chiesa del Cimitero in attesa di seppellimento".*
Ancora una volta, viene richiamata "...OMISSIS...".

Ancora una volta, la scelta stessa della procedura di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, che implica l'accertamento di una situazione di emergenza da rimuovere mediante l'esecuzione di "lavori" di somma urgenza, appare *contra legem*.

Del resto, a riconoscere tale assunto è stato lo stesso "OMISSIS" alternatosi con il "OMISSIS" nel ruolo di "OMISSIS", allorquando in sede di audizione innanzi alla Commissione d'accesso ha riferito quanto segue:
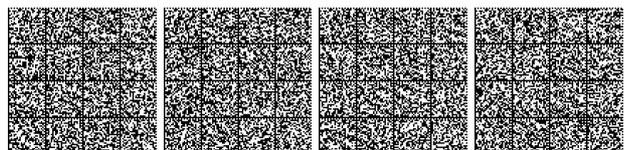
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"...OMISSIS..."

Quanto affermato dall'"OMISSIS" è stato sostanzialmente confermato dal "...OMISSIS...", sia durante il periodo di gestione del "OMISSIS" che in quello di "OMISSIS".
Il predetto, infatti, ascoltato dalla Commissione sul punto, ha affermato:

"...OMISSIS..."

Come noto l'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, disciplina specifiche circostanze:
1) circostanze di somma urgenza, cioè quelle che, secondo il Legislatore, "non consentono alcun indugio";
2) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo o, comunque, una ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di tali eventi, che richiedono l'adozione di "misure indilazionabili", in ogni caso nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

La Commissione ha analizzato le ragioni che, di fatto, nel caso di specie, hanno determinato il ricorso alla procedura di somma urgenza, evidenziando preliminarmente che nel verbale sopra richiamato si legge testualmente: *"...OMISSIS..."*.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, anche alla luce delle statuizioni dell'A.N.A.C., ritiene che la somma urgenza, non consentendo alcun indugio, deve essere relativa a circostanze impreviste, imprevedibili e comunque non preventivamente note all'amministrazione, comportando uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità. In ogni caso, si deve trattare di situazioni che non devono essere imputabili ad un *deficit* di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione.
Più precisamente non ricorrono i presupposti per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 163 del D.lg. n. 50/2016, quando non sia motivato dalla stazione appaltante, da ragioni di imprescindibile urgenza e sia invece imputabile ad una carente o erronea valutazione delle esigenze poste a base dell'impostazione progettuale. In tali circostanze, evidenzia la Cpur sussistendo la necessità di eseguire rapidamente i lavori, l'affermata urgenza è, in realtà, una "*procurata urgenza*".

Quanto sopra induce a ritenere illegittimo anche il suddetto affidamento alla ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario E. C. S.A.S.

Ciò posto, è opportuno richiamare a questo punto gli obblighi disposti dal comma 4 dell'art. 163 citato, in base al quale "*il responsabile del procedimento o il tecnico*
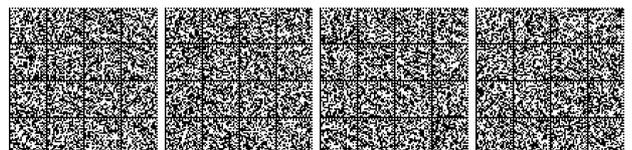
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni".

Ebbene, agli atti del Comune di Bolognetta, come rilevato dalla Commissione, da parte del "OMISSIS", risulta esclusivamente essere stata trasmessa, in data 26.10.2018, al "...OMISSIS...", il solo provvedimento "OMISSIS", non essendo stata rinvenuta alcuna perizia giustificativa.

In verità, è presente soltanto un preventivo di spesa, non datato, a firma del "OMISSIS", per la estumulazione e deposito dei resti mortali in cassette ossario di n. 10 salme (in realtà le salme indicate nel verbale di somma urgenza sono 12 e tali sono state quelle effettivamente estumulate in data 24.10.2018, come accertato dalla visione dei verbali di estumulazione a firma congiunta del custode del cimitero e del responsabile U.O.T. A.S.P.) presso il Cimitero Comunale in ossequio dell' "...OMISSIS...". Tale preventivo riporta un totale complessivo di euro 7.881,44.

In altri termini, al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori stessi, non è stata redatta alcuna perizia giustificativa dei lavori, che indicasse in modo dettagliato la situazione emergenziale accertata, gli interventi adottati in via di urgenza, le ragioni ostative al ricorso alle procedure ordinarie, l'impresa affidataria dei lavori, le autodichiarazioni dei titolari dell'impresa in ordine ai requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) e gli altri ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantificazione sommaria dei lavori e la successiva verifica e definizione con specifico computo metrico, l'inizio e la fine dei lavori.

Agli atti è stato rinvenuto soltanto un processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, datato 17.10.2018 e contenente l'importo complessivo dei lavori per un totale di euro 7.841,86 (comprensivo di pagamento diritti A.S.P. pari a euro 367,20) e un certificato, non datato, firmato dal "OMISSIS" e controfirmato dal titolare dell'impresa Onoranze Funebri SANT'ANTONIO, PECORARO Mario, di regolare esecuzione dei lavori contenente la seguente dicitura *"i lavori di somma urgenza effettuati per la estumulazione di n. 12 salme all'interno del Cimitero Comunale, eseguiti dalla ditta incaricata Onoranze Funebri Sant'Antonio di Pecoraro Mario & C. S.a.s via J. Kennedy, 4 90030 Bolognetta, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di euro 6.223,00 escluso IVA pari a*

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

E. 1369,06 oltre ad E. 367,20 per pagamento diritti ASP e per un importo complessivo di E. 7841,86".

Ciò detto, è d'uopo sottolineare che, dal prospetto contabile richiesto dalla Commissione e redatto dall'Ufficio Finanziario del Comune di Bolognetta relativamente alla ditta SANT'ANTONIO di PECORARO Mario E C. S.A.S., già in precedenza riportato, non è emerso alcun pagamento per l'esecuzione dei lavori in parola, deducendosi, come del resto confermato dal "OMISSIS" in sede di audizione, che per gli stessi non sia neanche stata attivata la procedura consiliare per il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Singolare risulta, altresì, che la ditta, dopo avere eseguito i lavori, non abbia formalmente richiesto il pagamento per il servizio reso.

All'uopo deve sottolinearsi che, nell'ambito delle indagini più volte citate, attraverso il monitoraggio dell'utenza in uso a PECORARO Mario venivano riscontrate innumerevoli telefonate e varie richieste di appuntamenti per parlare *de visu*, di argomenti non meglio palesati, con l'"OMISSIS", come detto consuocero dell'"...OMISSIS...". D'interesse appare una conversazione dell'08.04.2020 tra "OMISSIS" e "OMISSIS" decisamente rivelatrice dei rapporti tra gli stessi e tra questi due con SCLAFANI e PECORARO. Durante il colloquio, infatti, "OMISSIS" riferiva al suo interlocutore che: "*...ora infatti vanno cercando soldi... - ...certo, che avanzano ottomila euro dal Comune DI QUANDO C'ERO IO, la somma urgenza e quindi ora va cercando... soldi...*".

Con tale espressione, il "OMISSIS", con elevata probabilità, faceva riferimento proprio al pagamento di prestazione afferenti i lavori sopra descritti affidati in regime di somma urgenza alla società riconducibile a PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore.

➢ **Estumulazione di n. 17 salme – Aprile 2019**

L'affidamento in oggetto ricalca pedissequamente lo stesso *iter* procedurale di quelli sopra analizzati in relazione al periodo Novembre/Dicembre 2017 e Marzo/Aprile 2018.

Infatti, il presupposto dell'avvio della procedura di appalto è la più volte richiamata "OMISSIS", emanata dal precedente Sindaco "OMISSIS".

Anche in questo caso, con "...OMISSIS...", per effettuare n. 17 estumulazioni "*in modo tale da consentire la tumulazione nei prossimi mesi*", si stabiliva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio in

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

parola, provvedendo ad invitare almeno due operatori economici (ancora una volta all'invito risponderà solo la ditta SANT'ANTONIO).

Al riguardo, veniva impegnata la somma di euro 7.000,00 compreso I.V.A., in base al preventivo di spesa e capitolato d'oneri redatto dallo stesso "OMISSIS" che veniva nominato R.U.P.

Con la "OMISSIS" il servizio (liquidato con la "OMISSIS") veniva affidato, per un importo pari a 5.257,40 comprensivo di I.V.A. al 22% (applicato un ribasso del 3%), alla ditta SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.A.S., dando atto che, come da verbale di selezione redatto in data 09.04.2019, soltanto la ditta *de qua* aveva fatto pervenire l'offerta entro i termini.

Le altre ditte invitate, la ditta "OMISSIS" e la ditta "OMISSIS", non presentavano alcuna offerta.

Anche in questo caso la Commissione ha rilevato che le lettere di invito a queste ultime sono accompagnate da ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, mentre quella indirizzata alla ditta di PECORARO Mario, unica a presentare l'offerta, ne è priva, essendo invece apposta sulla stessa una sottoscrizione di quest'ultimo, per ricevuta, nella data del 05.04.2019.

Siffatta circostanza, se nel primo caso in cui è stata verificata è apparsa alquanto singolare, in questo secondo caso, vista la reiterazione sempre e solo per ciò che concerne la ditta SANT'ANTONIO, lascia pochi dubbi sul fatto che a quest'ultima l'invito sia stato consegnato direttamente *brevi manu* al suo titolare.

Ciò detto, appare opportuno sottolineare brevemente, qui anticipando un tema che sarà oggetto di approfondita analisi in un successivo paragrafo, che nel preventivo di spesa e capitolato d'oneri redatto per il servizio di estumulazione in questione, a differenza che negli altri affidamenti, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, compreso trasporto e conferimento degli stessi in centro autorizzato, viene appaltato alla ditta aggiudicataria, per un totale (compreso di versamento per diritti sanitari A.S.P. anticipato dalla ditta stessa) pari a Euro 3682,20, onerando la stessa ditta di fornire regolare formulario attestante il conferimento.

➢ **Estumulazione di n. 7 salme – Febbraio 2019**

La Commissione d'accesso, acquisendo i faldoni relativi al Civico Cimitero Comunale, ha avuto modo di constatare la presenza di un raccoglitore denominato "Anno: 2018, ottobre - oggetto n. 12 estumulazioni; 2019 febbraio, n. 7 salme", incompleto nel suo contenuto.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Infatti, per quanto concerne, invece, siffatto servizio di estumulazione di n. 7 salme, nessuna determinazione è stata rinvenuta all'interno del predetto faldone, che conteneva solamente una missiva del "...OMISSIS...", indirizzata all'A.S.P. Dipartimento di Prevenzione Medico, Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica U.O.T. di Prevenzione, con la quale si richiedeva, in ottemperanza "...OMISSIS", la presenza del Coordinatore Sanitario incaricato dall'A.S.P., al fine di effettuare il servizio di estumulazione di n. 7 salme, indicate in un elenco allegato, nonché n.7 verbali di estumulazione (tutti datati 13 febbraio 2019, ad eccezione di uno che non riporta l'indicazione del giorno del mese; altresì, tutti sottoscritti sia dal custode del cimitero che dal responsabile "OMISSIS", ad eccezione di due che risultano firmati soltanto dal custode del cimitero) e due formulari rifiuti, datati entrambi 14 febbraio 2019 - in cui compaiono la ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO, quale Produttore/Detentore e la ditta "OMISSIS", quale Trasportatore - aventi ad oggetto, rispettivamente "*zinco – codice rifiuto 200140*" e "*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – codice rifiuto 180103*".
Ebbene, dai predetti formulari si desume che anche questo servizio sia stato affidato alla solita ditta di PECORARO Mario; tuttavia, nel corso dell'attività ispettiva non sono state rinvenute né la determinazione di impegno spesa e determina a contrarre, né di affidamento, né di liquidazione né qualsivoglia altro atto.
Anche in questo caso, come per la procedura di somma urgenza del 2018, sembrerebbe che il Comune non abbia liquidato la ditta in parola per i lavori effettuati.

➢ **La gestione dei rifiuti cimiteriali**

Si rende a questo punto necessario trattare il tema della gestione, da parte del Comune di Bolognetta, dei rifiuti speciali, il cui smaltimento, o meglio il mancato conferimento del materiale delle estumulazioni, che avrebbe costituito un sistema per far risparmiare la ditta di onoranze funebri SANT'ANTONIO di Pecoraro Mario ed il Comune stesso.
A corroborare tale tesi, infatti, nel fermo di indiziato di delitto, eseguito in data 20.01.2021, a carico di PECORARO e SCLAFANI, la conversazione tra i predetti, captata il 28.01.2020, in cui il PECORARO informava il proprio sodale circa un lungo colloquio avuto poco prima con il "OMISSIS", che gli riferiva di alcune lamentele esternate da un consigliere comunale (poi identificata in "...OMISSIS...",) afferenti la cadenza regolare con cui loro effettuavano i "lavori" di competenza comunale. Nel corso di questa interlocuzione il PECORARO avrebbe fatto notare al "OMISSIS", che in relazione alle diverse prestazioni da loro offerte, il Comune avrebbe risparmiato:

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"...OMISSIS..."

Al fine di meglio valutare l'operato del Comune di Bolognetta, è necessario effettuare una sintetica disamina della regolamentazione dei rifiuti cimiteriali, la quale è desumibile dalla sovrapposizione di due normative facenti capo a diversi livelli di governo del territorio: quello statale, da un lato, e quello comunale, dall'altro lato.

Nello specifico, la disciplina statale è contenuta principalmente nel D.lgs. n. 152 del 2006 c.d. "Testo Unico Ambientale", il quale, all'art. 184, comma 2, lett. f) classifica tali rifiuti come urbani e all'art. 198, comma 2, rinvia ad una successiva regolamentazione comunale la loro disciplina di dettaglio[1].

Nonostante quest'ultimo articolo, nel prevedere la suddetta delega ai Comuni, faccia riferimento esclusivamente ai rifiuti da esumazione ed estumulazione, evitando di menzionare "gli altri rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali", con ciò lasciando presupporre per questi ultimi l'applicazione delle sole regole attinenti alla gestione dei rifiuti urbani previste appunto dal Testo Unico Ambientale, il D.P.R. n. 254 del 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" detta, invece, una articolata disciplina inerente la gestione dei rifiuti cimiteriali comprensiva sia dei rifiuti da esumazione ed estumulazione che dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali[2].

---

1 Art. 198, co. 2 T.U.A. "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: [...] d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f)".

2 Il D.P.R. n. 254 del 2003, infatti, da un lato - all'art. 1 (Finalità e campo di applicazione), comma 5, lett. f) - prevede che: "5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono: [...] f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali";

b. mentre dall'altro – all'art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. e) e f), definisce in maniera dettagliata non solo i rifiuti da esumazione ed estumulazione, ma anche quelli derivanti da altre attività cimiteriali (v. infra);

c. inoltre - ai sensi dell'art. 4 (Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali), comma 1, viene previsto che: "1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla
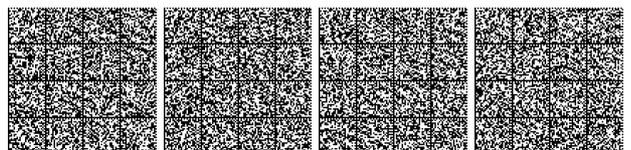
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Il D.P.R. in parola, brevemente, stabilisce che tutti i rifiuti cimiteriali devono essere gestiti in primo luogo secondo le norme del D.P.R. medesimo, il quale prevede appunto una differenziazione a seconda dell'attività dalla quale in concreto originano (esumazione/estumulazione ovvero altre attività cimiteriali) e che, solo laddove il decreto nulla preveda in merito, devono essere gestiti secondo le norme del Testo Unico Ambientale (e segnatamente quelle inerenti la gestione dei rifiuti urbani).

Il Comune di Bolognetta ha approvato il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.09.2020, disciplinando all'art. 22 il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Va precisato che, la verifica circa il rispetto di tale regolamentazione, è demandata, in virtù dell'art. 17 (Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero) del D.P.R. n. 254/2003 al responsabile del cimitero, il quale appunto deve "sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10[11] e 51[12] del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ad oggi artt. 188[13] e 256[14] del T.U.A.)", in tema di responsabilità del produttore/detentore del rifiuto e delle sanzioni connesse all'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

In altre parole, **la responsabilità per una corretta gestione dei rifiuti in commento spetterà congiuntamente al responsabile del cimitero ed al detentore/produttore del**

---

classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ad oggi D.lgs. 152/2006) che disciplinano la gestione dei rifiuti."

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

rifiuto[3]. Sarà però quest'ultimo a soggiacere alle sanzioni previste per attività di gestione illecite.

Ed invero, fermo restando l'onere economico a carico del produttore, allo smaltimento dei rifiuti urbani deve provvedere la Pubblica Amministrazione, mentre al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali deve provvedere il produttore.

Il gestore del cimitero ed il Comune, dunque, come responsabili dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali hanno l'obbligo di verificare se il trasportatore di rifiuti sia iscritto al registro delle imprese ambientali e che conferisca alla giusta discarica o al riciclatore il materiale da smaltire.

Pertanto, così premesso il quadro normativo di riferimento, si deve a questo punto osservare e rilevare che il Comune di Bolognetta, in relazione a tutti i servizi di esumazione/estumulazione sopra commentati, affidati direttamente alla ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario e C. S.A.S., non ha mai richiesto alla stessa il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, anche nei casi in cui, come specificato nei Capitolati d'Oneri e Preventivi di spesa unitari, con indicazione dei relativi costi, la stessa ditta è stata incaricata del trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali in centro autorizzato, onerandola a fornire regolare formulario attestante il conferimento.

Ed invero, come accertato nel corso dell'attività ispettiva tramite visura camerale, la ditta in parola non risulta iscritta, nemmeno per le sottocategorie minori, al citato Albo nazionale.

---

3 Sull'individuazione del soggetto produttore del rifiuto cimiteriale sono intervenuti i giudici amministrativi, secondo i quali "i rifiuti provenienti da esumazione e da estumulazione sono classificati per legge come urbani ex articolo 184 c. 2 lett. f) del D.lgs. 152/2006; Sulla base di tale sentenza – relativa ai rifiuti da esumazione e da estumulazione ma applicabile, quanto alla ratio, a tutti i rifiuti cimiteriali - il soggetto che svolge l'attività cimiteriale non deve considerarsi il produttore del rifiuto, nella misura in cui si verifica una preesistenza di tali rifiuti rispetto all'attività del manutentore. A far luce sulla vicenda interviene lo stesso Codice dell'Ambiente, laddove qualificando i rifiuti cimiteriali come urbani, implicitamente avalla la tesi che il produttore del rifiuto, deve essere identificato con il Comune titolare dell'area sulla quale insiste il cimitero, attesa la particolare natura (urbana) degli stessi.
Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di creare delle apposite deleghe, che allochino diversamente gli adempimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti (ad es. quelli relativi alla tracciabilità), che in questo caso graveranno sul soggetto esecutore materiale dei servizi cimiteriali. Tali adempimenti, però, dovranno in tale ipotesi essere effettuati comunque "in nome e per conto" del Comune.
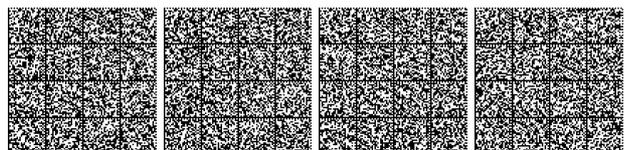
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Infatti, sottolineando che non sempre la Commissione ha riscontrato la tenuta dei relativi formulari identificativi del rifiuto agli atti del Comune, si è avuto modo di constatare, dalla lettura di quelli presenti, che la ditta SANT'ANTONIO in tali casi si è avvalsa per il trasporto della ditta "OMISSIS" con sede a Palermo.
Sul punto, la Commissione d'accesso ha audito sia l'"OMISSIS" e "OMISSIS", che tuttavia non hanno saputo fornire chiari riferimenti al riguardo palesando una significativa inerzia del Comuune di Bolognetta sulla complessa tematica della gestione dei rifiuti cimiteriali, e sulla delicata fase dei controlli: "OMISSIS" *...a mia memoria, nella generalità dei casi, lo smaltimento è stato demandato alla ditta esecutrice dei lavori, senza che fosse verificato dal comune a posteriori l'avvenuto smaltimento.*

In relazione a questo specifico aspetto, la Commissione ha riscontrato che nella 2OMISSIS", a firma del "OMISSIS", nel frattempo subentrato nell'incarico all'"OMISSIS", relativa all'affidamento del servizio di n. 20 estumulazione, emanata dopo gli accessi presso gli Uffici Comunali dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione di polizia "DOMINIO", si dà atto, tra l'altro, di avere affidato il servizio in parola alla ditta "OMISSIS" iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale della Sicilia.

➢ **I servizi di estumulazione affidati dopo l'accesso dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri**

A far data dal mese di settembre 2020 i Carabinieri del Comando Compagnia di Misilmeri cominciarono ad effettuare una serie di accessi presso gli uffici comunali di Bolognetta al fine di acquisire documentazione afferente gli appalti aggiudicati dalle ditte oggetto di investigazione, tra cui quelle riconducibili a PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore.
Come ben documentato dagli investigatori, e già in precedenza evidenziato, tali accessi provocarono le preoccupazioni e i commenti delle persone coinvolte nelle vicende, tra cui, come già in parte si è detto, di alcuni dipendenti dello stesso Ente, i quali addirittura in alcune circostanze parteciparono a vere e proprie riunioni all'interno degli stessi uffici comunali (nello specifico l'Ufficio "OMISSIS", ove prestano servizio nella stessa stanza "OMISSIS" e "OMISSIS") alla presenza, non solo del medesimo "...OMISSIS...", ma anche di PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore.
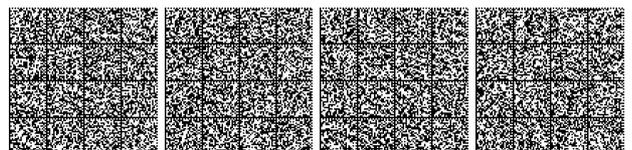
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Agli atti d'indagine numerose sono le conversazioni captate in cui, man mano che i militari accedono al Comune, dipendenti "infedeli" riferiscono delle attività investigative ai titolari delle ditte riconducibili alla famiglia mafiosa di Bolognetta.
L'attenzione degli inquirenti è, dunque, ben presente agli uffici comunali e in modo particolare all'"OMISSIS", ove nel frattempo è subentrato nel ruolo di "...OMISSIS...".
Per l'affidamento del servizio di estumulazione di n. 20 salme nel civico cimitero nel dicembre viene scelta, di nuovo, la procedura di cui all'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, tuttavia, viene attivata in data 16.12.2020 una consultazione propedeutica individuando, oltre all' "OMISSIS" di Bolognetta e l' "OMISSIS" di Misilmeri (le quali, invero, non presenteranno alcuna offerta), anche la ditta "omissis" di Palermo, poi risultata aggiudicataria (iscritta in white list).
L'"omissis" in sede di audizione innanzi alla Commissione dice al riguardo:

"...OMISSIS..."

Nel capitolato d'oneri viene contemplato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle estumulazioni da parte della ditta affidataria del servizio, circostanza invero prevista anche in passato, ma questa volta l'aggiudicataria risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali potendosi avvalere per il ritiro e il trasporto dei rifiuti direttamente di mezzi propri.
Ed ancora, le lettere di invito alle tre ditte selezionate, aventi rispettivamente, protocollo n. "OMISSIS", sono tutte corredate da ricevuta di avvenuta consegna *pec* e nessuna di esse risulta inviata *brevi manu*.
Infine, all'atto della liquidazione della somma di euro 5.358,00, con "OMISSIS", il D.U.R.C. della ditta "OMISSIS", richiesto l'11.11.2020 era pienamente valido, scadendo, infatti, il 17.03.2021.
Come già precedentemente riportato, con lettera iscritta al Protocollo del Comune di Bolognetta n. 11939 del 22.12.2020, PECORARO Mario, nella qualità di rappresentante legale della ditta Onoranze Funebri SANT'ANTONIO, inusualmente non invitata alla gara, tenterà di insinuarsi anche in siffatta procedura ed infine per il tramite del proprio legale chiederà un accesso agli atti della suddetta gara, non riscontrato dal Comune di Bolognetta.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

L'affidamento dell'esecuzione di lavori presso il Cimitero civico e presso la Scuola materna comunale, rispettivamente assegnati alle ditte "...OMISSIS..."

Casi emblematici di irregolarità amministrative poste in essere dal Comune di Bolognetta, allo scopo di avvantaggiare le imprese cui faceva capo PECORARO Mario e SCLAFANI Carlo Salvatore, sono quelli che hanno condotto all'emissione delle Determine "...OMISSIS...".

La "OMISSIS" ha per oggetto la "revoca in autotutela stipula trattativa diretta "OMISSIS" relativa ai lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni esterne di ingresso e cancello in ferro della scuola materna Camillo Romano Monachelli". Tale determina revoca la precedente determina a contrarre n. "...OMISSIS...", (che non si è rinvenuta agli atti dell'Ufficio Tecnico), che affidava detti lavori alla ditta "OMISSIS", mediante trattativa diretta sul MEPA e successivo contratto.

La "OMISSIS" è la "revoca in autotutela stipula trattativa diretta n. "OMISSIS" relativa ai lavori di messa in sicurezza viali, lapidi, loculi nel civico Cimitero", aggiudicati alla ditta "OMISSIS" per un importo complessivo di 25.914,02, di cui alla determina a contrarre n. "...OMISSIS...", (anch'essa non rinvenuta tra gli atti dell'U.T.C.). Anche tale trattativa si è svolta sul MEPA ed aveva già dato luogo al contratto. Le motivazioni a supporto della suddetta revoca riguardavano la circostanza che:

- la trattativa non ha previsto gli oneri di sicurezza riportati nel progetto e non soggetti a ribasso;
- per l'affidamento non è stata redatta alcuna determina di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- non sono state chieste le verifiche sull'operatore economico ex art. 80 del Codice degli Appalti;
- a tali lavori non è stato dato inizio.

"...OMISSIS..."

Di interesse le intercettazioni del 31.10.2019, relative alla conversazione tra PECORARO - che si trovava al Municipio – e SCLAFANI:
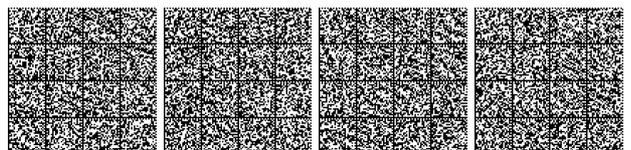
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

"....OMISSIS..."

Qualche minuto dopo, lo stesso PECORARO ricontattava lo SCLAFANI chiedendo le rispettive partite IVA delle suddette imprese per l'ottenimento degli affidamenti diretti per i lavori da effettuare presso la scuola materna ed il cimitero di Bolognetta:

"...OMISSIS..."

Lo Sclafani contattava allora immediatamente "OMISSIS" della ditta "OMISSIS":

"...OMISSIS..."

A questo punto, la prova certa che effettivamente lo SCLAFANI avesse ricevuto il messaggio in cui vi era scritta la partita IVA della ditta edile del predetto impresario veniva determinata dalla successiva conversazione telefonica in cui lo stesso SCLAFANI chiedeva conferma al PECORARO se la suddetta comunicazione, correlata dal dato richiesto, gli fosse arrivata. Nel medesimo contesto il PECORARO, oltre a dare conferma di quanto ricevuto, comunicava allo SCLAFANI di procedere all'acquisizione anche dell'altra partita IVA, facendo appunto riferimento alla ditta di "OMISSIS":
Lo Sclafani, senza esitazione, si metteva in contatto con "OMISSIS":

"...OMISSIS..."

Quindi lo SCLAFANI ricontattava il "OMISSIS" per sollecitargli quanto richiesto ..." *EH! PERCHÈ C'È PREMURA CHE ASPETTIAMO A TE*,.e il "OMISSIS" gli confermava l'invio del messaggio contenente la desiderata informazione.

Qualche minuto dopo, il PECORARO contattava lo SCLAFANI per ricordargli che la risposta, per tale lavoro, i predetti impresari dovevano inserirla attraverso il portale M.E.P.A entro la mezzanotte dello stesso giorno; continuando la discussione, il Pecoraro comunicava al suo interlocutore pure che, a breve, gli avrebbe riferito i dati precisi che i suddetti imprenditori avrebbero dovuto mettere per la compilazione della domanda in argomento:

"...OMISSIS..."
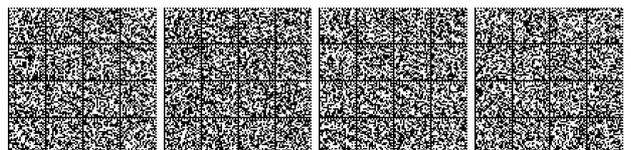
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Dopo circa tre quarti d'ora, lo SCLAFANI richiama il PECORARO sollecitando i dati già richiesti: Carlo: ***com'è finita! L'hai risolto?-*** Mario: ***SIAMO TUTTI QUA PER ORA...***("OMISSIS").. ***STIAMO... PROCEDENDO... ORA TI FACCIO SAPERE... TI AGGIORNO...***

Con la telefonata successiva PECORARO Mario comunicava a SCLAFANI Carlo Salvatore la percentuale di ribasso che avrebbe dovuto inserire "...OMISSIS..."": Mario: ***QUATTRO! QUATTRO CI DEVE METTERE... QUATTRO!*** **(N.d.r.:- 4%) Carlo:** ***si... okay... e l'altro? ...(n.d.r. fa riferimento a "OMISSIS")....*** **Mario:** ***ORA TE LO FACCIO SAPERE!***
Dopo circa un minuto, lo SCLAFANI riferiva al "OMISSIS" la percentuale in ribasso che doveva inserire, come risposta, nell'invito che gli era arrivato. Nell'occasione, oltre a comunicargli che la predetta risposta doveva essere inserita nell'apposito portale entro la mezzanotte dello stesso giorno, gli sottolineava, nonostante le difficoltà rappresentate dallo stesso imprenditore, il proprio interesse circa l'aggiudicazione di detti lavori:

"...OMISSIS..."

Effettivamente, la reale attenzione, per la vicenda in trattazione, da parte dello SCLAFANI si manifestava anche nella successiva conversazione, quando comunicava al "OMISSIS" della ditta "OMISSIS" di avergli inviato, tramite un messaggio WhatsApp, la percentuale da inserire:

"...OMISSIS..."

Nel corso del suddetto colloquio, atteso che il "OMISSIS" comunicava allo SCLAFANI che la richiesta di offerta non gli era ancora pervenuta, con la telefonata successiva, quest'ultimo, utilizzando una terminologia del tutto criptica, contattava il PECORARO per riferirgli tale circostanza:

"...OMISSIS..."

Poco dopo, nella chiamata intervenuta tra lo SCLAFANI ed il "OMISSIS", quest'ultimo gli chiedeva informazioni circa il valore da emettere nella predetta richiesta di offerta. Era a
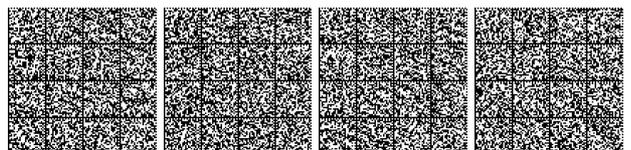
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

quel punto che lo SCLAFANI, pur attestandogli di inserire la percentuale del cinque percento, gli diceva di aspettare una sua conferma.
Anche in questo caso chiedeva informazioni e conferme da parte di Pecoraro Mario, il quale, durante la conversazione, gli riferiva, che quanto prima, gli avrebbe comunicato le percentuali precise da inserire. Quindi, lo Sclafani chiamava il "OMISSIS" per confermargli la percentuale che gli aveva comunicato poco prima e subito dopo riferiva al PECORARO che il "OMISSIS" aveva già completato la procedura richiestagli; nel contempo lo stesso PECORARO gli domandava se aveva avuto anche conferma da parte della ditta "OMISSIS", ma lo Sclafani gli diceva che da quest'ultima attendeva ancora una risposta.
Quindi, immediatamente dopo aver concluso la suddetta telefonata, lo SCLAFANI ricontattava "OMISSIS" della ditta "OMISSIS" a cui comunicava la somma specifica da indicare o in alternativa di confermare la percentuale di cui aveva discusso prima:

"...OMISSIS..."

Infine, con la conversazione che appresso viene riportata, lo SCLAFANI confermava al PECORARO che anche l'operazione effettuata dalla ditta "OMISSIS" era stata portata a termine.
Di particolare interesse risulta la conversazione avvenuta tra il PECORARO e lo SCLAFANI nella giornata dell'1.11.2019, allorquando quest'ultimo gli comunicava di raggiungerlo presso l'esercizio commerciale denominato "*OMISSIS*" di Bolognetta in quanto si trovava in compagnia di "OMISSIS" della ditta "OMISSIS".
L'importanza di tale incontro è rappresentata dal fatto che i predetti, in quella precisa circostanza, verosimilmente avevano modo di condividere di presenza quanto posto in essere nella giornata precedente, quando "OMISSIS" aveva fornito la partita IVA della propria ditta per partecipare alla gara.
Infine, come risulta da una successiva conversazione intercettata, "OMISSIS", verosimilmente aveva ricevuto il formale invito inerente l'aggiudicazione della gara in questione e quindi concordava con lo SCLAFANI di vedersi di persona per stabilire i dettagli.
In merito alle suddette vicende giova infine evidenziare che le determine nn. "OMISSIS" (di cui la Commissione non ha trovato traccia), a firma del "OMISSIS", con le quali si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori alle due ditte, precedono di un giorno lo svolgimento della procedura di trattativa diretta sul MEPA (31.10.2019).
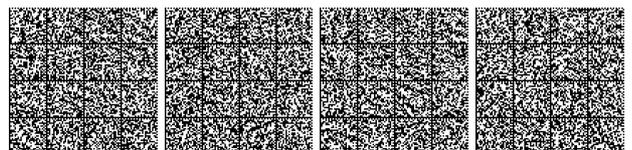
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

L'affidamento di lavori presso la scuola elementare comunale Torrebruna alla Ditta SAGIN s.r.l.s. di Giusto Cangialosi

La Commissione d'accesso nel corso di un'audizione del giugno 2021, ha chiesto all'"OMISSIS" se le determine n."OMISSIS", di cui si è appena detto, fossero stati gli unici provvedimenti revocati in autotutela.
Al riguardo il predetto "OMISSIS" riferiva: "*...OMISSIS...*"

Le parole dell' "OMISSIS" rivelano quindi che l'appalto di lavori da effettuare presso il plesso scolastico comunale era stato affidato meramente *per verba*, senza l'effettuazione di alcuna procedura ad evidenza pubblica, alla ditta SAGIN s.r.l.s., fittiziamente intestata a Giusto CANGIALOSI ma in effetti riconducibile a PECORARO e SCLAFANI, ditta che, di fatto, ha anche eseguito i lavori, giusta verbale di sopralluogo effettuato il 25.11.2020.
La determina "...OMISSIS...", ha per oggetto "interventi di manutenzione ordinaria plesso scolastico di via Torrebruna", ditta SAGIN SRLS, "assunzione impegno di spesa".
Nella premessa, è rappresentato che, a seguito della segnalazione pervenuta da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Marineo-Bolognetta con annesso verbale di sopralluogo, erano sono riscontrati dei problemi relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi interni ed esterni alla struttura, considerati integranti e complementari rispetto alla sicurezza degli edifici.

A lavori terminati, la ditta ha fatto pervenire l'importo complessivo a consuntivo pari a 6.666 euro.
Nel dispositivo, dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, si dà atto che la relativa liquidazione delle somme avverrà con successiva determinazione, a seguito delle verifiche relative all'iscrizione della stessa presso la Camera di Commercio di Palermo, al DURC e ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
La successiva determina n. "OMISSIS" ha per oggetto l'annullamento d'ufficio in autotutela del citato provvedimento n."OMISSIS".

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Si ammette poi che non sono stati posti preventivamente in essere gli adempimenti di cui agli art. 31, 32 e 36 del Codice dei Contratti per l'affidamento di che trattasi "*in quanto se ne disconosceva l'esistenza*".

L'Amministrazione quindi, nell'affidare i lavori non aveva proceduto a porre in essere gli adempimenti obbligatori per legge, primo tra tutti la determina avente per oggetto l'affidamento dei lavori, l'individuandone degli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Non ha neanche proceduto, ad un affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che individuasse, anche in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso in capo allo stesso dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico professionali, ove richiesti.
Conseguentemente non ha neanche individuato un RUP per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.
Di tal che, non sarebbe stato neanche possibile assumere un impegno di spesa, erano stati pretermessi tutti i precedenti passaggi per l'instaurazione di una corretta procedura amministrativa di affidamento di lavori.
La determina n. "OMISSIS" è stata quindi annullata in autotutela dallo stesso "OMISSIS" che l'aveva firmata e, pertanto, è stata disimpegnata la somma di euro 6.666 dal capitolo di competenza ("Prestazioni di servizio Scuola Elementare").

La Commissione, al riguardo, evidenzia la quasi concomitanza temporale di siffatta vicenda con gli accessi al Comune da parte dell'Arma dei Carabinieri (dal 21 settembre al 9 ottobre 2020) che potrebbero avere indotto la struttura burocratica ad una verifica "postuma" della regolarità procedurale.
In effetti l'attività ispettiva della Commissione ha evidenziato come altri "incarichi" concernenti forniture e lavori siano stati del tutto irritualmente "affidati" alla ditta SAGIN S.R.L.S. in assenza di qualsivoglia formalità procedurale.
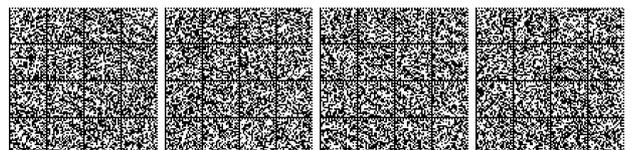
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- **Fornitura e collocazione di un climatizzatore di 12000 BTU da installare nei locali del Centro Polifunzionale sito a Palazzo Monachelli**

Con determinazione "...OMISSIS..." veniva affidato alla Ditta SAGIN SRLS, senza alcuna specifica motivazione né particolari adempimenti procedurali, la fornitura e collocazione di un climatizzatore da installare nei locali del Centro Polifunzionale sito a Palazzo Monachelli.
Si premette che con determinazione del responsabile del servizio del Comune di Misilmeri "OMISSIS" (Comune Capofila del DSS 36) è stata aggiudicata definitivamente la gestione dell'Azione progettuale n. 7 del PDZ 2010/2012, denominata "Centro Polifunzionale per Minori, Giovani e Famiglie" alla "OMISSIS" di Caccamo.
Essendo stata prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto una somma di euro 1.968,48 per l'acquisto di arredi per i locali nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, si è ritenuto "opportuno, necessario e urgente" provvedere all'acquisto ed installazione di un climatizzatore della capacità di 12000 BTU e si è chiesto il preventivo di spesa soltanto e direttamente alla Ditta SAGIN SRLS che lo fornisce per un importo complessivo di 793 euro IVA compresa.
La conseguente determina di liquidazione è la n. "OMISSIS".

- **Fornitura e collocazione di un climatizzatore da installare in un'aula della Scuola Media nonché dismissione e collocazione di un climatizzatore in un'aula della Scuola Materna dell'Istituto Comprensivo Bolognetta-Marineo, plesso via Torrebruna**

Altro affidamento alla Ditta SAGIN SRLS di Cangialosi Giusto è quello di cui alla determinazione dirigenziale dell'Area Affari Generali e Socio-Culturale n. "OMISSIS".
Si fa premessa che la dirigente dell'Istituto Comprensivo Bolognetta-Marineo aveva comunicato, sia allo stesso Ufficio Tecnico che all'Assessore alla Pubblica Istruzione, il non funzionamento di due climatizzatori, uno in un'aula della Scuola Media e l'altro in un'aula della Scuola Materna del plesso scolastico di via Torrebruna, considerati i disagi creati agli alunni per via delle temperature invernali.
Richiedendo, quindi, un intervento immediato per la risoluzione del problema, si invocava la procedura di cui all'art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, procedendo all'affidamento diretto "a ditta di fiducia qualificata che opera nel territorio Comunale", ossia alla Ditta SAGIN SRLS, che effettua un sopralluogo sul posto unitamente al "OMISSIS".
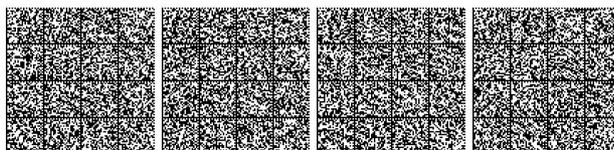
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Gli interventi consistevano nella dismissione dei climatizzatori non più funzionanti, la dismissione di un climatizzatore per collocarlo in un'altra Aula della Scuola Materna Comunale e la fornitura e collocazione di un climatizzatore della capacità di 12000 BTU presso l'aula della Scuola Media Comunale. Ciò per un impegno di spesa complessivo di 1.159 euro, IVA compresa.
Con determinazione n. "OMISSIS" venivano liquidati i suddetti lavori.

Si rammentano al riguardo le conversazioni intercttate e riportate nel paragrafo relativo alla vicinanza del "OMISSIS" a SCLAFANI e al PECORARO, nell'ambito delle quali emerge come tuttora attuale, la prassi di rivolgersi ai medesimi, quali privilegiati interlocutori, poer l'esecuzione di lavori e/effettuazione di forniture nei copnfronti del Comune.

"...OMISSIS..."

ASSENZA DI QUALSIVOGLIA CAUTELA NELLA MATERIA DELL'ANTIMAFIA

Il Comune di Bolognetta non ha mai ritenuto di dover stipulare un protocollo di legalità per l'estensione del più rigoroso regime delle informazioni antimafia, rispetto aslle comunicazioni, al di sotto delle così dette soglie previste in via generale dalla normativa.

Benchè risultino accreditati taluni operatori del Comune per l'accesso alla BDNA, la piattaforma attraverso la quale come noto avviene la richiesta e il rilascio della documentazione antimafia,, dall'1.1.2017 al 28.6.2021, non risulta effettuato alcun inserimento da parte degli stessi.

Inoltre, in relazione all'attività del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il Comune di Bolognetta opera in forma associata con altri tre Comuni, Marineo, Cefalà Diana e Godrano. Il Comune capofila, da cui dipende la gestione delle pratiche (salvo integrazioni ed approfondimenti richiesti agli altri Comuni consorziati interessati) è Marineo, che risulta aver inserito una sola richiesta.
Tale circostanza è particolarmente significativa laddove si consideri che, per effetto del combinato disposto degli artt. 67 e 84 del Codice Antimafia, gli Enti pubblici devono acquisire la prevista comunicazione antimafia in rrelazione a:
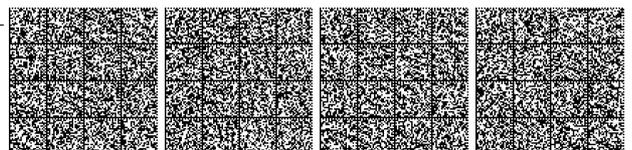
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; (...);
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;(...)".

La necessità di dover acquisire tale documentazione è stata più volte ribadita da questa Prefettura attraverso la diramazione di mirate circolari indirizzate ai Sindaci e Commissari dei Comuni della Provincia di Palermo.

LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ASSEGNATI AL COMUNE DI BOLOGNETTA – L'OMESSA ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DA PARTE DELL'ENTE COMUNALE NONOSTANTE I RIPETUTI SOLLECITI DA PARTE DELLA PREFETTURA.

Questa Prefettura ha da tempo ritenuto assolutamente indispensabile avviare una attività di monitoraggio sui fruitori dei beni confiscati alla mafia, al fine di escludere la possibilità che gli stessi possano rientrare, anche indirettamente, nella disponibilità della criminalità organizzata.
In tale ottica è stata, nel tempo, richiamata l'attenzione delle Amministrazioni Comunali, affinché individuino, con il massimo scrupolo, gli enti del privato sociale cui affidare la gestione dei cespiti di che trattasi, proprio allo scopo di evitare qualsiasi interferenza e/o ingerenza da parte di sodalizi mafiosi nella loro gestione.
Orbene, dall'esame degli atti effettuato dalla Commissione d'accesso, non risulta che il Comune di Bolognetta abbia mai interessato la Prefettura in merito alle suddette verifiche sebbene sia destinatario di immobili confiscati come peraltro accertato dall'organo ispettivo anche tramite la consultazione della piattaforma web OPENREGIO, la banca dati sui beni confiscati messo a disposizione dall'Agenzia Nazionale per la Gestione e l'Ammministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, dalla consultazione effettuata dalla Commsssione in data 1.6.2021, tra gli immobili trasferiti e consegnati al patrimonio comunale di Bolognetta figura un immobile indipendente, sito nel centro del paese, in via Monachelli n. 57, conosciuto come "Palazzo Monachelli", confiscato al noto boss di Prizzi CANNELLA Tommaso. Al Comune sono stati destinati anche terreni agricoli.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

La Prefettura ha più volte sensibilizzato "OMISSIS" riguardo all'opportunità che l'Ente Locale si adeguasse alla citata prassi.

Palazzo Monachelli

Si tratta di un immobile a due elevazioni fuori terra, costituita dal piano terra di mq. 160 circa, consistente in 4 magazzini, da un appartamento al primo piano di mq. 250 circa e da un terrazzo di mq. 35 circa.
Nel provvedimento di destinazione del 4.8.2009, viene disposto il trasferimento, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trovava a quel tempo, al patrimonio indisponibile dell'Ente Locale "per finalità istituzionali e sociali, in particolare per essere adibito a sede della polizia municipale e del Consiglio Comunale, ad uffici della protezione civile ed a servizio sociale a portata del cittadino nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.
Il bene è stato parzialmente ristrutturato grazie a due finanziamenti pubblici: parte di locali del piano terra sono stati affidati in comodato gratuito ad un'Associazione, mentre i rimanenti locali sono utilizzati dal Comune come punto turistico agganciato al progetto presentato dal G.A.L. Metropoli Est "Itinerari rurali dalle valli al mare".
Al momento risulta in itinere un progetto finanziato con fondi PON legalità 2014/2020 - Asse 3 azione 3.1.1., avente per oggetto Lavori di recupero funzionale di parte del piano terra e del primo piano del Palazzo Monachelli da destinare a centro di formazione ed inclusione socio-lavorativa per giovani a rischio di devianza e/o sottoposti a procedimenti penali denominato "Museo del Gusto", per un costo complessivo di euro 1.499.552, 69.
In merito a tale finanziamento e sui beni confiscati alla mafia ed assegnati al Comune, è stato sentito in data 24.6.2021 "...OMISSIS...", che ha riferito di essere a conoscenza del finanziamento del PON per la ristrutturazione del suddetto Palazzo Monachelli e di seguirne le relative attività avendo riscontrato che invece per gli altri beni non vi erano iniziative concrete da parte del Comune.

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La disciplina normativa

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

La materia della gestione dei rifiuti, è disciplinata nel nostro Ordinamento dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152 e successive modifiche, in attuazione delle direttive comunitarie di settore.

A livello regionale, la normativa prevede che la gestione integrata dei rifiuti venga gestita sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (ATO) individuati dalla Regione Sicilia, allo scopo di superare la frammentazione delle gestioni, rivelatesi in passato improduttive e diseconomiche; l'Ambito Territoriale Ottimale.

In particolare, nel corso degli anni:

- con Decreto Commissariale n. 280 del 19.04.01 sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e, con Ordinanza Commissariale n. 1069 del 28.11.02, sono state dettate in forma ordinatoria le disposizioni per la costituzione delle società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun A.T.O.; sulla base dei citati provvedimenti, nel dicembre 2002, sono state costituite nella provincia di Palermo le Società per azioni denominate "Servizi Comunali Integrati" ATO PA1;"Alto Belice Ambiente" ATO PA2;"Palermo Ambiente" ATO PA3; Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi (Co.In.R.E.S.) " ATO PA4, cui faceva parte il comune di Bolognetta;"Ecologia e Ambiente" ATO PA5;"Alte Madonie Ambiente" ATO PA6 che hanno gestito di fatto per quasi 10 anni, ognuno nell'ambito di propria competenza, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non differenziati per i comuni soci e, in alcuni casi, anche impianti di recupero/smaltimento;
- la Legge Regionale n. 9/2010 ha disciplinato l'attuale normativa, prevedendo la gestione integrata dei rifiuti sulla base di "ambiti territoriali ottimali (ATO) con le seguenti previsioni:
  - ✓ all'art.19, comma 1, allo scopo di superare la non economica e più che frammentata gestione da parte dei singoli comuni, ha posto i vecchi ATO in liquidazione, disponendo la nomina per gli stessi di commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità;
  - ✓ all'articolo 6 comma 1, la costituzione dei nuovi ambiti territoriali, affidati alle S.R.R., che per la provincia di Palermo risultanoPALERMO AREA METROPOLITANA" S.p.A.; A.T.O. PALERMO PROVINCIA EST" S.p.A.; A.T.O. PALERMO PROVINCIA OVEST" S.p.A.
  - ✓ all'art.15, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.), in nome e per conto dei comuni consorziati.
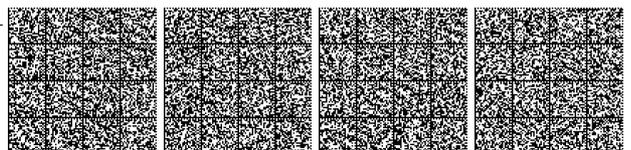
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Tali società – unico soggetto giuridico competente ad esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti nel relativo ambito – provvedono – sulla base di un piano d'ambito secondo la suddetta legge regionale – ad individuare il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi; la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo pertanto tra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

Il Comune di Bolognetta, già socio del Co.In.R.E.S. ATO PA4, è diventato socio anche della S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST; la differenza tra i due enti sta nel fatto che la S.R.R. avrebbe dovuto predisporre una gara unica, mentre l'ATO gestiva materialmente il servizio dei RSU.

Con Ordinanza Commissariale n. 8/Rif del 27.09.13 era stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria degli ATO; a fianco del liquidatore è stato posto un Commissario, nominato dal Presidente della Regione, al fine di dare continuità alla gestione dei rifiuti urbani; i commissari hanno utilizzato le risorse umane e strumentali degli ATO in liquidazione, continuando ad operare nella fase transitoria nelle more della costituzione delle S.R.R.

Tale forma di gestione commissariale si è prorogata fino al 31.03.2019.

Con Legge Regionale n. 3/2013 è stato consentito ai Comuni, nel territorio di ogni ambito, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal Decreto Legislativo 267/2000 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di istituire aree di raccolta ottimale (A.R.O.) – previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – e di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Pertanto, laddove i Comuni in forma singola o associata avessero istituito una A.R.O., gli stessi avrebbero acquisito la competenza esclusiva all'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento, con tutte le facoltà relative in materia di affidamento e direzione del servizio; in assenza di A.R.O. debitamente approvata, tutte le funzioni relative potevano essere esercitate in via esclusiva soltanto dall'Autorità di ambito, restando sottratta pertanto ai Comuni aderenti l'esercizio di qualsiasi competenza.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

In virtù di quanto sopra, per effetto della legislazione vigente, la gestione autonoma da parte del singolo Comune del ciclo integrato dei rifiuti nel proprio territorio o l'adozione di qualsiasi atto di gestione inerente al predetto servizio – a meno che non si ricomprenda il senso di autonomia nell'ambito della costituzione delle citate A.R.O. – si pone in netto contrasto, sia con le norme di legge che disciplinano l'assetto delle competenze, sia con il principio della unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti introdotto dal legislatore nazionale con l'articolo art. 200, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e fatto proprio dal legislatore regionale con la legge regionale n.9/2010.

Unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti che è un principio finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al superamento della frammentazione delle gestioni, e per effetto del quale tutte le attività che rientrano nella "gestione" del ciclo dei rifiuti come definita nell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 152/2006 – raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura – sono soggette ad un unico regime, individuato dall'art. 202 sempre dello stesso decreto e attribuite ad unico soggetto, l'Autorità d'ambito.

Con tali premesse ed in base a quanto si vedrà a seguire, è stato documentalmente accertato che sussistono elementi concreti a dimostrazione del fatto che l'attività del Comune di Bolognetta in materia di rifiuti sia stata posta in essere in violazione delle superiori disposizioni normative, nonché delle norme introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 50/2016 a salvaguardia dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

- **Provvedimenti adottati per la raccolta e lo smaltimento dei RSU dall'amministrazione comunale di Bolognetta**

Nel Comune di Bolognetta, negli anni passati e fino al 2018, il servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ha rappresentato uno dei *vulnus* che hanno caratterizzato l'attività comunale e condotto l'Ente pubblico al dissesto finanziario, cui tuttora soggiace.

Il relativo servizio è stato infatti garantito mediante un'attività "complementare" posta in essere dall'Ente comunale, che ha messo a disposizione le risorse strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati – nolo a freddo degli automezzi pesanti e leggeri necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di consumo, etc. – sostenendo i relativi costi, e dal Commissario Straordinario di nomina regionale, che ha messo a disposizione del servizio il personale dipendente dal Co.In.R.E.S. ATO PA – cioè i dipendenti del Comune di Bolognetta che nel corso degli anni sono stati aggregati al

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Consorzio per essere destinati al servizio dei rifiuti nel territorio comunale – con relativi oneri a carico sempre del Comune.
In tale quadro, il costo eccessivo, ammontante mediamente a circa 500.000 – 600.000 euro l'anno, del personale Co.In.R.E.S. gravante sul Comune di Bolognetta – il cui personale è tradizionalmente stato in eccesso per numero (in base a logiche clientelari) ed inadeguato per mansioni (in alcuni periodi sono stati assunti dal Co.In.R.E.S. anche dipendenti con mansioni gestionali ed amministrative, senza alcuna effettiva utilità) – ha aggravato la già difficile situazione finanziaria dell'Ente.

L'amministrazione comunale, su input del responsabile dell'Area Tecnica (Arch. G. Pirrone), il 25/6/2020 proponeva il regolamento comunale per la raccolta differenziata la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, poi approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 16 del 29/9/2020.
Con le Delibere n. 9 e 10 del 9/7/2020 il Consiglio Comunale approvava il regolamento comunale per la pratica del compostaggio e le tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI).
Con l'Ordinanza n.24 del 25.08.2020 il Sindaco Gaetano GRASSADONIA ordinava la messa in funzione del C.C.R. nella zona adiacente al Campo Sportivo, ordinando al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti i procedimenti necessari alla gestione del medesimo centro di raccolta; due giorni dopo gli abitanti del comune di Bolognetta iniziavano a differenziare i rifiuti che, successivamente alla raccolta porta a porta, erano trasportati al CCR per poi essere trasferiti nei vari centri regionali autorizzati.

- **Le criticità della gestione dei RSU nel Comune di Bolognetta dal 2017**

Per lumeggiare l'attuale organizzazione del settore dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale di Bolognetta si riporta quanto riferito dall'"OMISSIS" alla Commissione nel corso della già citata audizione:
"Allo stato attuale il servizio è così organizzato:

- è presente il servizio di raccolta differenziata;
- il servizio di raccolta è espletato dal personale operativo, cioè gli ex dipendenti comunali transitati al COINRES;
- i mezzi sono noleggiati dal comune;
- le attrezzature (cassonetti, bidoni, ecc....) sono acquistate dal comune;

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

- è stato aperto nel 2020 il centro comunale raccolta rifiuti funzionale alla raccolta differenziata, nei pressi del campo sportivo;
- i rifiuti indifferenziati vengono conferiti nella discarica individuata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia, la ditta Traina presso il comune di Cammarata (AG) per i rifiuti indifferenziati;
- i rifiuti organici vengono conferiti anch'essi alla ditta Traina – attraverso un affidamento diretto effettuato ad ottobre 2020 alla stessa per il nolo dei mezzi ed il servizio di conferimento;
- i rifiuti rientranti nella raccolta differenziata vengono conferiti alla ditta "Palermo Recuperi", con sede a Marineo, contrada Roccabianca; la sede amministrativa si trova a Palermo, in viale Regione Siciliana;
- con riferimento ad oli esausti ed abiti usati è attiva una convenzione – senza oneri – con ditte specializzate."

"...OMISSIS..."

Va sottolineato che, nel 2016, era stata presa in considerazione la possibilità di abbattere i costi nel settore – con particolare riferimento a quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU – attraverso l'ipotesi di acquisto dei mezzi e la gestione comunale diretta del settore; erano stati infatti avviati gli atti per la costituzione della società "OMISSIS", con socio unico a totale capitale pubblico, a cui affidare direttamente il servizio di gestione integrata dei rifiuti con la modalità cosiddetta "in house"; il progetto tuttavia non veniva realizzato verosimilmente a causa della decadenza dell'amministrazione a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Comunali nel febbraio 2017 e della nomina di un commissario, poco prima della scadenza del mandato elettorale.
Prima delle nuove elezioni del giugno 2017, "...OMISSIS...", aveva avviato le procedure di gara per l'affidamento del servizio di Nolo a Freddo di automezzi necessari al servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei RSU, ...*nelle more del definitivo affidamento del servizio alla costituenda società "OMISSIS"*, impegnando la somma di € 37.253,92 iva compresa.
A seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e della nomina del "OMISSIS", il progetto non veniva più realizzato.

- **Le ispezioni e le infrazioni accertate.**

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Nel periodo di gestione dell'attuale amministrazione comunale, sono state eseguite nel settore attività ispettive da parte degli organi preposti.
In particolare i funzionari della Città Metropolitana di Palermo, deputati agli accertamenti ed alle erogazioni delle sanzioni nel settore dei rifiuti, hanno proceduto a verifica, nel luglio del 2017, presso l'ex discarica in contrada Torretta di Bolognetta, ai fini dell'accertamento sulla movimentazione del percolato.

"OMISSIS", il 24.07.2019 produceva i relativi formularidi identificazione attestanti lo smaltimento del percolato nella ex discarica, dall'esame dei quali si evinceva che l'ultimo conferimento della particolare tipologia di rifiuto, individuato al codice C.E.R. 190702, era stato effettuato in data 15.02.2017.

L'8.8.2019, nel corso di ulteriore sopralluogo presso il Comune di Bolognetta, veniva redatto apposito verbale di accertamento e contestazione nei confronti del "OMISSIS", quale trasgressore e del Comune di Bolognetta, obbligato in solido (ex articolo 6 Legge 689/81) – in virtù del fatto che il percolato prodotto dalla ex discarica di C.da Torretta era giacente presso le vasche di raccolta da oltre due anni, in violazione della normativa di settore che impone un periodo massimo di un anno per il deposito temporaneo dei rifiuti; successivamente in data 26/08/2019 il "...OMISSIS..." venivano denunciati in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ex art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (per la mancata tenuta del registro del percolato), ed ancora in data 13.12.2019, a seguito di un esposto anonimo, per il medesimo reato (artt. 110 c.p. e 256 del D.Lgs. 152/2006); il relativo procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

- **La gestione della raccolta e dello smaltimento dei RSU dell'amministrazione comunale diretta dal Sindaco GRASSADONIA.**

Si procederà adesso ad esaminare gli aspetti problematici, relativi alla gestione dei rifiuti, che hanno causato un aumento dei costi e contribuito in maniera determinante a provocare lo stato di dissesto finanziario in cui si trova tuttora il Comune di Bolognetta.
Tralasciando la questione dei costi relativi all'esistenza del Co.In.R.E.S. ed alla gestione del relativo personale – esorbitanti anche in conseguenza a politiche clientelari perpetrate fino al recente passato, che incidono per oltre la metà del totale – , ed i costi relativi al

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

conferimento in discarica – individuata a livello regionale nell'impianto di proprietà della "...OMISSIS..." – il settore in cui indubbiamente maggiore è l'autonomia operativa e di conseguenza la discrezionalità del Comune è quello della gestione dei mezzi per l'esecuzione delle relative attività.

A Bolognetta il reperimento dei mezzi è stato realizzato dall'attuale amministrazione con la pratica del nolo a freddo – solo eccezionalmente a caldo – in modo da fornire al Commissario del COINRES gli strumenti necessari a gestire il servizio in nome e per conto del comune; tale metodologia, posta in essere sempre con affidamenti diretti – sotto la soglia dei 40.000 euro prevista dalla normativa di settore – o comunque con gare ad inviti ha costituito indubbiamente un'anomalia del sistema sia in termini di costo che organizzativi.

Dall'esame svolto dalla Commissione d'accesso sull'elenco delle fatture messe in liquidazione dal Comune, è stato evidenziato che il servizio di nolo a freddo dei mezzi pesanti – vasche e autocompattatore – negli anni 2017/2018 è stato affidato alla "...OMISSIS..."; successivamente nel 2018 fino ad agosto 2019 alla "OMISSIS" indi dall'agosto 2019 al settembre 2020 alla "OMISSIS", azienda di proprietà della famiglia "...OMISSIS...", di cui si parlerà nello specifico più avanti e sulla quale la Commissione d'accesso esprime alcune condivisibili considerazioni:

- le vicende della "OMISSIS" hanno "orientato" l'andamento delle scelte amministrative del Comune di Bolognetta nel settore, nella considerazione che:
  - fino al luglio 2016 (dal 2014 e quindi durante l'amministrazione "OMISSIS" alla cui compagine apparteneva "OMISSIS") il servizio di nolo a freddo è stato totalmente devoluto all'azienda;
  - nel luglio 2016 questa Prefettura ha adottato nei confronti della stessa un provvedimento interdittivo antimafia;
  - l'azienda "OMISSIS", consorzio di società che ha effettuato il noleggio dei mezzi nella quasi totalità del 2018 e 2019, annoverava tra i propri soci, fino al luglio 2016 – *cioè fino all'adozione del sopra citato provvedimento interdittivo* – proprio la "OMISSIS";
  - dall'agosto 2019 al settembre 2020 – cioè dal reintegro in attività a seguito dell'annullamento giurisdizionale, in 1° e in 2° grado, del provvedimento interdittivo il servizio di nolo a freddo è stato nuovamente affidato nella quasi totalità ala predetta società;
- una presenza consolidata nell'unico ambito nella materia, in cui il Comune esercita
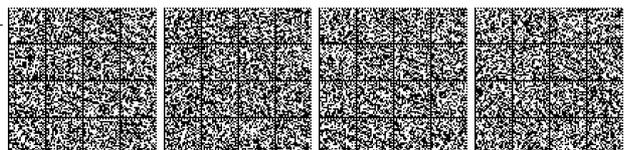
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

appieno le proprie competenze gestionali;
- tale posizione è stata sicuramente favorita dalle procedure amministrative di esecuzione delle gare poste in essere in spregio alla normativa in materia.

Giova evidenziare che, nel maggio 2019, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva le ragioni della "OMISSIS", sancendo l'inefficacia dei provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalla Prefettura di Palermo nei confronti della ditta. Prima che scadesse il contratto con la "OMISSIS" (31/7/2019), con determina "…OMISSIS…", si disponeva di avviare le procedure per l'affidamento diretto del servizio di locazione di automezzi senza conducente per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU per un periodo di mesi 4 ("…OMISSIS…"), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. Leg.vo 50/2016 (legge sui contratti sotto soglia), impegnando la somma di € 37.420,00 (base d'asta) oltre iva; si indicava l'invito ad almeno 3 ditte e la nomina dello stesso "OMISSIS" quale Responsabile Unico del Procedimento; in allegato anche Foglio di patti e condizioni.
Con verbale di selezione "OMISSIS" la Commissione dell'U.T.C. del Comune di Bolognetta composta dal "…OMISSIS…", tutti dipendenti dell'U.TC., poichè erano state invitate quattro ditte:
"OMISSIS", con sede a Borgetto (PA);
"OMISSIS", con sede a Bagheria (PA);
"OMISSIS", con sede a Palermo;
"OMISSIS", con sede a Bolognetta (PA);
e che …entro i termini prefissati… era pervenuta una sola offerta, da parte della ditta "OMISSIS"., che offriva un ribasso del 10,23%, dava atto che quest'ultima era la vincitrice.
Pertanto, con la determina "…OMISSIS…" , approvava il suddetto verbale per l'importo citato, affidando alla "OMISSIS" il servizio di nolo a freddo, per l'importo di € 33.591,93 oltre iva per mesi 4 a decorrere dall'1/08/2021 (termine quindi al 30.11.2019).
Alla data di scadenza del contratto di nolo con la "OMISSIS" (30/11/2019), interveniva in prima persona per il rinnovo direttamente "OMISSIS" poiché non veniva bandita più alcun'altra gara.
Infatti, con determina sindacale n. "OMISSIS", "…per non interrompere il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU che avrebbe portato nell'immediato lo scaturire di una emergenza igienico-sanitaria, necessitava prorogare i termini di scadenza contrattuale di ulteriori 60gg., tempo necessario per l'espletamento di una nuova gara, anche …in deroga al D. Leg.vo 50/2016", **disponeva alla "OMISSIS" di assicurare il servizio di nolo a freddo. Invitava, pertanto, il "OMISSIS" a provvedere di conseguenza (formalmente l'invito era diretto al "…OMISSIS…").**

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Quest'ultimo, pertanto, in ottemperanza "OMISSIS" senza alcuna gara redigeva la determina "OMISSIS", che richiamava l'atto n."OMISSIS" atto di affidamento del servizio di nolo a freddo alla "OMISSIS" – così motivando: "...che allo scadere del superiore termine, a causa della nota grave carenza finanziaria che attraversa il comune, non si è potuta attivare, entro i termini, una ulteriore procedura di affidamento del servizio...". Aggiungeva che i tempi necessari per procedere a nuova gara erano valutati in 60 gg., pertanto, in ottemperanza alla "OMISSIS" e in attesa che l'ufficio tecnico predisponesse una nuova gara, affidava il servizio di nolo a freddo per la raccolta, trasporto e conferimento dei RSU alla stessa "OMISSIS", per ulteriori 60 gg. (dunque scadenza 29/01/2020), per un importo di € 20.491,08, somma calcolata sulla base dei costi mensili già sostenuti negli ultimi mesi.
Il tutto sempre in deroga al D. Leg.vo 50/2016.
Nei mesi successivi, seguivano le seguenti determine dell'U.T.C. in favore sempre della "OMISSIS":
n. "OMISSIS" per un periodo di 30 gg. a decorrere dal 3/02/2020 con impegno di spesa di € 10.245,54;
n. "OMISSIS" per un periodo di 15 gg. a decorrere dal 4/03/2020 con impegno di spesa di € 5.122,77; (15gg);
n. "OMISSIS" per 30 gg. a decorrere dal 19/03/2020 con impegno di spesa di €8.397,98 oltre IVA;
n. "OMISSIS" per 30 gg. a decorrere dal 19/4/2020 importo € 8.397,98
n. "OMISSIS" per gg. 20 a decorrere dal 19/5/2020 per l'importo di € 6.830,35;
n. "OMISSIS" per gg. 30 a decorrere 8/6/2020 fino al 7/7/2020 per l'importo di € 10.245,52;
n. "OMISSIS" per 21 gg. a decorrere dal 8/7/2020 e fino al 28/7/2020 per l'importo di €5.878,58 oltre IVA;
n. "OMISSIS" per 30 gg. a decorrere dal 29/7/2020 e fino al 27/8/2020 per € 8. 405, 36 oltre IVA;
n. "OMISSIS" per 10 gg a decorrere dal 29/8/2020 e fino al 7/9/2020 per € 3.415,18;
n. "OMISSIS" per 10 gg. a decorrere l'8/9/2020 e fino al 17/9/2020 per € 3.415,18;
che richiamavano – tutte quante – la n. "OMISSIS" che, si ricorderà, bandiva una gara sotto soglia e per la quale si affidava il servizio di nolo a freddo alla "OMISSIS", "unica partecipante", sempre in osservanza "OMISSIS" che ordinava alla predetta "...di assicurare il servizio di nolo a freddo considerando che l'eventuale sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU arrecasse grave pericolo per la salute pubblica".

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

L'affidamento del servizio di nolo alla "OMISSIS", in alcuni casi anche per brevi periodi di 15 giorni, è stato effettuato senza soluzione di continuità.
In alcune determine si legge che: "...l'ufficio tecnico era oberato di lavoro per l'emergenza COVID 19; in qualche altro caso, le è stato affidato anche il servizio di nolo a caldo per sopperire a situazioni emergenziali e contingenti.
Come già detto, non è stata espletata nessuna gara, ma tutte le procedure sono state effettuate mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. N. 50/2016.
Per ultimo, il 25.08.2020 il "OMISSIS" ordinava la messa in funzione del CCR nella zona adiacente il campo sportivo, ordinando al "OMISSIS" di porre in essere tutti i procedimenti necessari alla gestione del medesimo; già nel mese di luglio, "...OMISSIS...", si bandiva la gara per nolo a freddo di 3 vasche per la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati, che avrebbe portato grandi risparmi per le casse del comune (i costi futuri per lo specifico servizio non supereranno mai i 4.000 euro mensili).
Due giorni dopo "...OMISSIS...", con il CCR già operativo, si affidava il citato servizio di raccolta e trasporto dei soli rifiuti differenziati alla ditta "OMISSIS", che aveva prodotto il preventivo più basso.
Nonostante fosse già avviata la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati, si affidava ancora alla "OMISSIS" il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino al 17/9/2020 ("OMISSIS").

Con riferimento al periodo 2019 – 2020, complessivamente il Comune di Bolognetta ha pagato all'azienda "OMISSIS" €140.000

Da rilevare anche che, in relazione ai costi sostenuti fino a quel momento per la raccolta dei RSU dal comune di Bolognetta, è possibile evidenziare una maggiore gravosità del servizio affidato e pagato alla "OMISSIS"; già dal primo affidamento risulta che per i primi sette mesi del 2019 alla "OMISSIS" è stato corrisposto un totale di € 67.000; alla "OMISSIS" sono stati corrisposti € 40.982,54 per quattro mesi, con un innalzamento mensile dei costi di circa 700 euro.
Dal settembre 2020, con l'apertura del CCR e l'introduzione di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti differenziati – porta a porta – gli affidamenti venivano posti in essere nei confronti della ditta "OMISSIS", che eseguiva il servizio di nolo a freddo per il successivo periodo.
Da rilevare che nei mesi di agosto e settembre 2020 i Carabinieri di Misilmeri svelavano la loro azione investigativa con ripetuti accessi presso il Comune, palesando l'attenzione posta

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

in essere nei confronti di soggetti appartenenti alla locale consorteria mafiosa, della locale amministrazione comunale e verso alcuni settori di interesse, quale quello della gestione dei rifiuti; senza voler interpretare tale dato, si vuole semplicemente sottolineare la contestualità del fatto con la "scomparsa" della "OMISSIS" dal panorama delle commesse pubbliche locali.

A conclusione dell'analisi effettuata la Commissione evidenzia pertanto :

- un vantaggio dato negli anni alla "OMISSIS" ed alle aziende intorno ad essa orbitanti o alla stessa legate da cointeressenze;
- il ricorso a procedure di gara illegittime per la gestione dello specifico servizio, in quanto non rispettose dei dettami normativi generali nel settore – in primis della logica del non frazionamento e dei principi di trasparenza, economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità – e, nello specifico dello stesso art. 36 c. 1 del D. Lgs. N. 50/2016, che recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";
- la presenza di una logica di favore rilevabile all'interno delle modalità con cui sono state poste in essere le procedure amministrative, al di là della facoltà discrezionale nella scelta delle aziende (ad es. quando si ufficializza l'impossibilità di poter espletare le procedure di gara a causa del Covid 19; o il ricorso all'intervento diretto del "OMISSIS" che dispone al capo UTC la proroga del contratto per urgenza in deroga al D. Leg.vo 50/2016).

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

L'attività ispettiva ha evidenziato gravi criticità anche nella gestione finanziaria del Comune di Bolognetta, oggi in dissesto; sono emerse responsabilità della classe politica e dell'apparato burocratico nel :

- monitorare, accertare e riscuotere il *quantum debeatur* relativo alla fiscalità locale, anche riguardo a soggetti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili ad esponenti mafiosi locali;
- rispettare gli obblighi fiscali, in quanto essi stessi o loro familiari si sono sottratti al pagamento delle imposte dovute;
- adottare politiche e pratiche gestorie della *res pubblica* informate a principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità.

Infatti, come si rileva dalle tabelle sinottiche allegate, estrapolate dalla relazione della Commissione d'accesso, anche esponenti mafiosi locali, ovvero soggetti a loro vicini per rapporto di parentela, non hanno ottemperato al pagamento dei principali tributi locali, nell'inerzia dell'amministrazione comunale.
Emerge peraltro la recidiva inadempienza tributaria anche di rappresentanti politici e dipendenti comunali nonché di loro familiari.

Dopo meno di un anno dall'insediamento, avvenuto nel giugno 2017, l'Amministrazione comunale di Bolognetta, adottando la deliberazione nr. 12 del 28/05/2018, ha dichiarato il dissesto finanziario.
L'assenza di figure professionali, all'interno dell'Ente, idonee a garantire una corretta gestione finanziaria e, di conseguenza, una puntuale rappresentazione della stessa in termini contabili, ha comportato la mancanza di un bilancio approvato successivamente al previsionale del 2017, ultimo documento contabile ufficiale adottato e disponibile.

La Commissione d'accesso, non potendo quindi disporre di bilanci ufficiali sui quali poter basare un'analisi delle condizioni economico finanziarie attuali dell'Ente locale, ha proceduto ad un'accurata analisi delle risultanze contabili ricavate dai conti di gestione e di tesoreria disponibili ed acquisiti all'atto dell'accesso, nonché della documentazione a corredo delle relazioni dei revisori unici che più volte si sono espressi in merito alle vicende economiche e finanziarie che il Comune ha attraversato. In particolare è stato esaminato il comparto delle entrate proprie del Comune, analizzando - ancorché per capisaldi – la

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

gestione del servizio "tributi" nel periodo di interesse, decorrente dal mese di giugno del 2017, afferente quindi l'attuale Amministrazione GRASSADONIA.
Invero, tale servizio, è da ritenere tra quelli più sensibili ad essere interessato da possibili compromissioni o interferenze con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti e da condotte antigiuridiche.
La verifica ispettiva ha, quindi, riguardato i tributi locali più significativi, ossia l'Imposta comunale sugli immobili (IMU), la Tassa sui rifiuti (TARI).

Il dissesto finanziario

La Commissione ha quindi ritenuto di focalizzare la propria attenzione su come e perché si è pervenuti alla dichiarazione del dissesto finanziario.
La proposta di dissesto finanziario, elaborata dalla "...OMISSIS...", fotografava una situazione di gravi difficoltà dal punto di vista amministrativo e, più specificamente, in ambito contabile.
La stessa, infatti, evidenziava:

- mancanza di liquidità;
- numerosissime richieste che con frequenza provenivano da creditori per fatture afferenti impegni non previamente noti all'Ufficio di Ragioneria, che creavano di conseguenza debiti fuori bilancio;
- non ottemperanza alle disposizioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, la quale aveva riscontrato non corrette rappresentazioni contabili ed aveva prescritto idonee misure correttive;
- risultati d'esercizio viziati da errate imputazioni delle poste contabili che hanno portato ad una "situazione deficitaria occulta, esplosa ad inizio 2018";
- continuo e costante ricorso ad anticipi di tesoreria, ad anticipi di liquidità della Cassa depositi e Prestiti ed utilizzo di fondi vincolati per sopperire alle deficienze di cassa per far fronte alla gestione corrente dell'Ente, condotta che avrebbe reso la situazione ingovernabile perché "di tali atti non si ha piena evidenza contabile";
- poste di bilancio sottostimate specialmente nella parte di spesa rispetto ai reali impegni presi dall'ente (creazione di sopravvenienze passive eccessive e debiti fuori bilancio).

A fronte di tali elementi, in data 23/04/2018, in occasione della Relazione del Revisore, in merito alla proposta di dissesto finanziario, veniva anche da questi confermata una situazione di "confusione nella contabilità ufficiale", derivante da approssimazione nei

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

calcoli relativi ai debiti fuori bilancio, comune ad ogni area di competenza dell'Ente. Lo stesso Organo di revisione, per avere una maggiore contezza delle reali entità finanziarie attive e passive in capo all'ente ha dovuto formalmente reiterare più volte le richieste di elementi informativi contabili ai rispettivi responsabili d'area, dopo che questi ultimi avevano fornito numeri e dati non corretti, attraverso note "approssimative e poco esaustive".

L'esistenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante, secondo i condivisibili esiti della relazione del Revisore, costituiva *"un ulteriore indice della difficoltosa ed irregolare gestione finanziaria dell'ente ed incide direttamente sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, generando fenomeni di marcata alterazione della corretta rappresentazione contabile"*.
In ordine di rilevanza, il primo fattore che ha condotto il Comune all'impossibilità di mantenersi in equilibrio finanziario e far fronte ai propri impegni è stato l'accumularsi di un rilevante debito, derivante dalla partecipazione nel Consorzio per la raccolta dei rifiuti COINRES, società partecipata. Il debito derivante dal COINRES, la cui ultima stima in ordine temporale (delibera consiliare n. 40 del 29/11/2013) si attestava ad € 1.011.653,78, non scaturisce in toto da debiti commerciali "di fornitura", ma dalla partecipazione pro-quota al Consorzio e, di conseguenza, ai suoi debiti di varia natura, tra i quali era divenuto insostenibile l'ammontare delle retribuzioni del personale del Consorzio.

Sul punto, nel corso dell'Audizione eseguita dalla Commissione dell' "OMISSIS", egli ha confermato che il dissesto finanziario è, in larga parte, da ascrivere alla dissennata gestione del Consorzio, il quale aveva negli anni costituito una sorta di serbatoio di posti di lavoro, sovradimensionato rispetto alle reali esigenze rilevate e dichiarate nei piani industriali. Sempre facendo riferimento a quanto dichiarato "OMISSIS", il Comune di Bolognetta ha garantito i salari di molti dipendenti del COINRES (si è giunti al numero di diciotto), i quali dal 2013 sono stati a carico delle casse comunali, fino al 2020 quando, a seguito di alcune apposite relazioni "...OMISSIS...", gli stessi dipendenti furono "trasferiti" divenendo a carico del COINRES stesso.
Come opportunamente accertato nelle relazioni del Revisore dei conti, tuttavia, l'entità del debito scaturente dalla partecipazione nel COINRES, non era quantificabile con certezza: l'ammontare della situazione debitoria non possedeva alcuna connotazione di precisione, atteso che "i bilanci del COINRES, dal 2007 in poi, sono stati annullati con sentenza esecutiva e non sono pertanto da ritenersi attendibili".
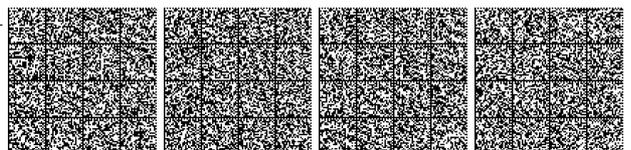
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Al termine della ricostruzione, tuttavia, il Revisore concludeva certificando da un lato una grave situazione finanziaria per la mancanza di liquidità e, dall'altro, non ritenendo realizzate del tutto le condizioni necessarie alla dichiarazione di dissesto finanziario. L'organo di controllo, infatti, specificava che l'Ente aveva rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'annualità 2017 e che, inoltre, avrebbe potuto far fronte ai propri debiti fuori bilancio mediante le previste procedure ordinarie di rientro di cui agli art. 193 e 194 del TUEL, garantendo comunque l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Sul merito della questione, occorre evidenziare che la decisione sul dissesto finanziario è rimessa alle deliberazioni del consiglio comunale.
La stessa comporta una serie di adempimenti in capo all'Ente che impongono maggiore esazione fiscale, maggiori controlli da parte degli organi giurisdizionali contabili ed una condivisione con gli organi amministrativi centrali. L'articolo 249 del TUEL "Limiti alla contrazione di nuovi mutui" prevede, inoltre, delle limitazioni agli impegni di spesa futura che ricadono sull'ente dissestato.

A seguito della dichiarazione di dissesto, come da vigenti disposizioni, è decaduta dall'incarico "...OMISSIS...", della quale l'Amministrazione comunale si era avvalsa mediante incarico fiduciario ex art. 110 TUEL;, la posizione organizzativa, già vacante dalla data del 01/04/2006, è stata pertanto assegnata al "...OMISSIS...", già dipendente comunale ma privo di competenze tecniche adeguate al compito di redazione. E'infatti lo stesso "OMISSIS" che, un anno dopo la deliberazione del dissesto adottava una determina dirigenziale, la nr. 129/2019 del 10/06/2019, mediante la quale, certificando espressamente l'assenza ed indisponibilità di competenze professionali adeguate al corretto svolgimento di compiti ed adempimenti dell'Ente nell'ambito finanziario di competenza, affidava, a seguito di trattativa diretta MEPA nr. 928562, il "progetto di supporto Settore Finanziario – Tributario" alla "OMISSIS". Tale affidamento avrebbe dovuto, stando al piano di progetto (elaborato e proposto dalla stessa Società affidataria), consentire al comune di poter disporre, entro la data del 30/09/2019 del bilancio stabilmente riequilibrato, da presentare al competente Dipartimento del Ministero dell'Interno.
Tuttavia nessun documento di bilancio stabilmente riequilibrato, emendato secondo le direttive del Ministero ricevute dal Comune, è stato prodotto dalla Società all'uopo incaricata.
La situazione di incertezza contabile ed amministrativa emerge in maniera drammatica anche dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'Audizione svolta nei confronti "...OMISSIS..." in larga parte nel corso dell'arco temporale della vigenza dell'attuale

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

amministrazione comunale; lo stesso ha dichiarato "il comune [...] di fatto non ha mai avuto un Ufficio di Ragioneria. Era gestito dallo stesso "...OMISSIS...". Mancavano perciò le competenze. Non era costituito un PEG, cioè un piano di programmazione. Per ogni impegno di spesa occorreva chiedere se c'è la disponibilità economica o meno. Il che era qualcosa di aberrante. Il non riuscire a pagare le discariche, gli operai che restavano per sei mesi senza stipendio, furono le prime cause del dissesto. [...] La situazione debitoria era tale che il Settore Finanziario del comune non riusciva a fare fronte agli enormi costi per la gestione del personale e dello smaltimento dei rifiuti. Tutte le fatture e tutte le determine, quindi gli impegni e le liquidazioni, venivano inviate all'Ufficio di Ragioneria, solo che a volte rimanevano ferme, spesso perché non c'era capienza sul capitolo di bilancio di competenza.".

Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'attuale "...OMISSIS...", il quale ha illustrato in sintesi gli elementi di fatto che dimostrano la mancanza di competenze sufficienti in materia di gestione economica e finanziaria in capo al suo predecessore d'incarico ed una conseguente scarsa attendibilità delle cifre che componevano le voci di bilancio e l'ammontare dei debiti fuori bilancio esistenti in ogni momento preso a riferimento.

Data la citata assenza di bilanci approvati a consuntivo, tenuto conto della contestuale presenza di indici di per sé già ampiamente sufficienti a denotare un quadro di inefficienza della funzione economico finanziaria del comune, alla quale si è dato tardivo rimedio mediante la nomina dell'attuale responsabile del Settore, la Commissione non ha proceduto all'analisi dei bilanci e riclassificazione degli stessi ai fini dell'evidenziazione della sostenibilità del rapporto tra entrate ed uscite.

In data 11/06/2021, l'Organo di Revisione ha espresso un parere sulla proposta di "Bilancio stabilmente riequilibrato 2018 – 2020", approvata dalla Giunta municipale con atto deliberativo n. 26 ed inoltrata in data 11/05/2021. L'Organo ha espresso un parere favorevole alla proposta presentata, ritenendo "le previsioni di entrata e di spesa corrente complessivamente attendibili e congrue", certificando un positivo adeguamento dei criteri di redazione alle indicazioni ricevute anche dal Ministero.

Osserva la Commissione d'accesso come con la nomina (per quanto tardiva) del responsabile di Settore, avvenuta con decorrenza dal dicembre 2020, vi sia stato un miglioramento della gestione dei conti pubblici, ponendo rimedio alle gravissime lacune che avevano fino a quel momento causato la grave confusione contabile, la scarsa capacità di programmazione e la notevole superficialità con la quale erano affrontati i vincoli normativi vigenti in materia di gestione delle risorse in capo agli enti. Oltre alla produzione, con tre anni di ritardo, della previsione di bilancio stabilmente riequilibrato, si è posto un evidente

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

limite all'utilizzo dei debiti fuori bilancio che erano divenuti negli anni il tratto distintivo delle voci di spesa comunali.
Dalla lettura dei documenti di bilancio presentati emerge una situazione di sostanziale sostenibilità del rapporto tra entrate e spesa del Comune. Questa situazione, va ricordato, è strettamente conseguente al recente dissesto finanziario che, avendo liberato il Comune dalla massa passiva accumulata negli anni precedenti, lo ha riportato ad una situazione di maggiore equilibrio tra impegni e risorse disponibili.
È tuttavia ancora presente, in maniera preoccupante, una importante questione, afferente la scarsa capacità, ancora tangibile ed attuale, in ordine alla funzione della riscossione tributaria, di cui si approfondirà qui di seguito.

La riscossione dei tributi locali da parte del Comune di Bolognetta

L'incarico della gestione di tutti i tributi locali è affidato ad un "Agente della Riscossione", il quale è incaricato contrattualmente delle funzioni di calcolo dei tributi, liquidazione e tracciamento delle entrate inerenti i pagamenti su base volontaria, successivo accertamento per gli importi non interamente adempiuti e loro riscossione per l'intero, procedure di recupero coattivo.

Il Comune, in data 02/12/2014, a seguito di una gara a procedura aperta, ha stipulato un contratto di appalto con l'Agente della riscossione "OMISSIS"., come risulta dal verbale di gara progressivo n.3, per l'affidamento del "*servizio di supporto alle attività di accertamento dell'ICI/IMU, della TARSU/TARI e della TOSAP/COSAP e ICP e della gestione ordinaria dell'Ufficio tributi, nonché dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali extratributarie nonché delle sanzioni amministrative e delle violazioni del codice della strada*". Alla gara, condotta con il criterio del massimo ribasso, hanno partecipato due Società: la vincente, che ha proposto un ribasso del 15% sull'importo dell'Aggio spettante sull'accertato e coattivo, e la "OMISSIS" con sede a Roma che aveva offerto un ribasso del 31,70%, ritenuto eccessivo in base al disciplinare di gara che aveva previsto l'esclusione delle offerte che eccedessero il 30%.

Nell'ambito degli accertamenti effettuati, la Commissione ha proceduto, altresì, a prendere visione delle relazioni dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del dissesto finanziario, ad effettuare un'Audizione del Responsabile del settore economico finanziario e
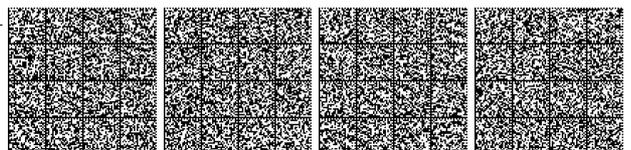
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

tributi del Comune ed all'analisi dei documenti di bilancio disponibili. L'ultimo documento consuntivo approvato risale infatti a quello relativo all'annualità 2016.
Tale circostanza, stante l'indisponibilità delle voci ufficiali relative alle entrate comunali, non ha permesso di ricostruire il rapporto tra le stesse e le relative potenzialità di spesa nell'attuale gestione amministrativa, tra l'altro inficiata dallo stato di dissesto, con conseguente limitazione degli impegni di spesa alle esigenze connotate da particolari requisiti di inderogabilità. Pertanto l'analisi effettuata dall'organo ispettivo si è basata sui dati ricavati e ricostruiti dagli atti disponibili.
Dai dati esaminati dalla Commissione, forniti dal Responsabile del settore economico finanziario, relativi alle entrate dei singoli tributi è stato possibile rilevare che il trend delle entrate tributarie dal 2015 al 2020 hanno subito una costante diminuzione.

I dati forniti dal concessionario relativi, rispettivamente, ai tributi locali ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e TASI, sono stati compendiati, divisi per anno, nelle tabelle sinottiche che seguiranno.

Prendendo a riferimento il tributo connotato da maggiore gettito erariale, l'imposta municipale unica (IMU), l'importo riscosso su base volontaria negli anni presi ad esame è il seguente:

IMU	Anno d'imposta 2013 (Acc.to emesso 2018)	Anno d'imposta 2014 (Acc.to emesso 2018)	Anno d'imposta 2015 (Acc.to emesso 2020)	Anno d'imposta 2016 (Acc.to emesso 2020)	Anno d'imposta 2017 (Acc.to emesso 2020)	Anno d'imposta 2018 (Acc.to emesso 2020)
Incasso su ordinario (autoliquidazione)	**805.250,51 €**	**815.494,66 €**	**797.043,51 €**	**739.008,49 €**	**726.086,85 €**	**358.811,18 €**

La società "OMISSIS", a seguito di un riscontro con i dati in proprio possesso (anagrafe comunale, dati catastali), qualora riscontri differenze con quanto autoliquidato dai contribuenti, provvede al ricalcolo del tributo ed emette un avviso di accertamento, con il quale invita il contribuente al saldo della parte non precedentemente adempiuta.
In questa prima fase, del tutto fisiologica nell'iter dell'esazione, emergono le prime notevoli difficoltà nel procedimento di riscossione.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Possono essere infatti evidenziati i dati relativi alle basse percentuali dell'incassato a fronte degli accertamenti emessi dal concessionario della riscossione.

IMU	Anno d'imposta 2012 (Emesso 2017)	Anno d'imposta 2013 (Emesso 2018)	Anno d'imposta 2014 (Emesso 2018)	Anno d'imposta 2015 (Emesso 2020)	Anno d'imposta 2016 (Emesso 2020)
ACCERTATO (Emesso)	126.021,00 €	384.772,00 €	438.523,00 €	379.930,00 €	413.298,18 €
INCASSATO (su accertato)	17.201,00 €	26.717,00 €	31.681,00 €	728 €	725 €

Per ciò che concerne il coattivo, invece, occorre evidenziare che il margine temporale massimo entro cui può essere avviata una procedura per la riscossione coattiva è di tre anni. Dai dati forniti dalla stessa "OMISSIS". a maggio 2021, emerge la seguente situazione:

Annualità non più riscuotibili			
ICI/IMU	Anno d'imposta 2010	Anno d'imposta 2011	Anno d'imposta 2012 (Accertamento emesso 2016)
Coattivo Emesso	31.994,45 €	43.587,90 €	89.247,00 €
Incassato	6.323,74 €	9.721,07 €	6.744,00

Si evidenzia quindi la grande difficoltà dell'ente a recuperare risorse necessarie alla propria sussistenza, oltre che formare una parte di attivo di bilancio e, di conseguenza, garantire l'assunzione di impegni finanziari anche di lungo termine senza avere realmente la capacità di farvi fronte con le entrate.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Annualità ancora riscuotibili coattivamente

IMU	Anno d'imposta 2013 (Accertamento emesso 2018)	Anno d'imposta 2014 (Accertamento emesso 2018)	Anno d'imposta 2015 (Accertamento emesso 2020)	Anno d'imposta 2016 (Accertamento emesso 2020)	Anno d'imposta 2017 (Accertamento emesso 2020)
Accertato	€ 384.722,00	€ 438.523,00	//		
Incassato	€ 26.717,35	€ 31.681,45	//		
Coattivo Emesso	Emissione giugno 2021	Emissione giugno 2021	0	0	0
Incassato	0	0	0	0	0

È significativo che per le annualità prese in esame nell'ultima tabella, le procedure per la riscossione coattiva siano state avviate solo nel giugno 2021, pur avendo contezza, dall'anno 2018 (anno dell'emissione dell'accertamento) della presenza di imposte accertate e non corrisposte per una cifra calcolata in € 358.005,00. Infatti, seppur nei limiti temporali ancora in essere, la riscossione potrebbe esser animata da un più solerte impulso, al fine di evitare la dispersione di una importante mole di residui attivi all'interno dei bilanci comunali, derivanti da crediti di dubbia esigibilità.

Passando all'analisi del secondo tributo per volume di introiti per il Comune, ovvero la TARI, invece, la lettura dei documenti contabili disponibili e forniti alla Commissione dall'attuale Responsabile di Settore, permette di mettere in luce la drammatica situazione rinveniente dalla scarsa capacità di riscossione del Comune.
Nello specifico, infatti, la peculiarità della tassa è quella di avere come preciso scopo la copertura del costo del servizio fornito dall'Ente.
Dalla lettura dei bilanci, divenuti disponibili nel periodo intercorso dei lavori della Commissione, (previsione di bilancio 2018/2019/2020 approvata dal consiglio comunale in data 15/06/2021, di fatto contenente valori consuntivi), emerge che il Comune, per il servizio di raccolta dei rifiuti, ha sostenuto costi mediamente superiori al milione di euro, a fronte dei quali l'Ufficio tecnico, invece, presentava in maniera costante una stima in

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

programmazione (cd "PEF") nettamente inferiore come emerge, in sintesi, dal seguente schema ricostruito mediante cifre elaborate in occasione dell'audizione "...OMISSIS...":

TARI	2017	2018	2019	2020
Totale Costi	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.060.000,00 €	1.048.849,00 €
Costo preventivato dall'Ufficio tecnico (PEF)	852.057,00 €	859.657,23 €	865.865,46 €	900.584,02 €
Differenza	- 322.943,00 €	- 315.342,77 €	- 194.134,54 €	- 148.265,71 €
Incasso effettivo TARI	444.637,52 €	448.817,00 €	554.252,00 €	486.468,00 €

Il predetto responsabile ha riscontrato lo scostamento tra i costi della raccolta di rifiuti e l'ammontare del tributo richiesto (*rectius* a ruolo).
Con le determinazioni di Consiglio Comunale numero 7 ed 8 del 02/03/2021, pertanto, il Comune provvedeva al ricalcolo del tributo da emettere, con la finalità di porre in pagamento la quota non precedentemente calcolata e, di conseguenza, non incassata.
Quanto emerge dai dati acquisiti, tuttavia, connota una forte evasione del tributo relativo alla raccolta dei rifiuti: l'incassato annuo si attesta mediamente ad una cifra di poco superiore al 38% rispetto al costo del servizio.
Si può dedurre come per l'Ente il servizio di raccolta di rifiuti sia stato negli anni un generatore di cronico disavanzo di bilancio.

È utile rappresentare che a fronte degli accertamenti emessi per i vari tributi, al momento dell'insediamento della Commissione, non risultavano correttamente avviate le previste procedure per il recupero coattivo. Le stesse, connotate da una serie di procedure amministrative, tra cui interventi sui beni dei contribuenti non adempienti, avrebbero di certo consentito una maggiore effettività della capacità di riscossione del Comune, evitando la progressiva diminuzione degli importi relativi al pagamento delle imposte.
Tale strategia volta al recupero, auspicata in ogni occasione utile da parte dei revisori dei conti del Comune, e ritenuta dagli stessi quale condizione necessaria e sufficiente ad evitare la condizione di dissesto finanziario e riportare i conti dell'Ente ad una situazione di equilibrio nella bilancia dei pagamenti, di fatto non è stata mai perseguita.
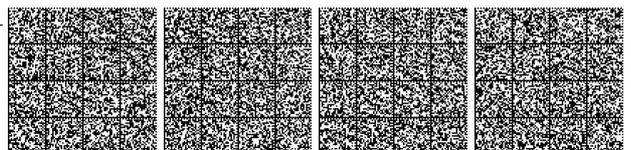
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Anche dalla lettura della nota integrativa allegata al Bilancio previsionale 2018/2020 che, come si ricorderà, non è da ritenersi tale poiché elaborato ex post nel corso dell'anno 2021, appare che tra le entrate non ricorrenti inserite a bilancio del triennio in esame, il recupero coattivo di IMU e TARI sia del tutto irrisorio (rispettivamente 0 € per l'anno 2018, 1000 € nell'anno 2019 e 2500 € nel 2020).
Emerge in maniera cristallina che il Comune di Bolognetta, non ha adottato negli anni le opportune strategie volte al recupero del *quod debeatur* (riscossione coattiva) sulle quote non corrisposte e non ha correttamente vigilato sul corretto utilizzo delle previste procedure da parte dell'agente della riscossione, limitandosi nel caso dell'IMU, ad incassare un importo quasi totalmente autoliquidato, ovvero "volontario", non coprente interamente il dovuto. La quota di gettito recuperato è gradualmente diminuita attestandosi, nell'ultima annualità per cui vi sono dati disponibili (anno d'imposta 2016 accertamento emesso 2020), ad un livello corrispondente al 65% dell'importo complessivamente dovuto.
È dirimente in questa sede evidenziare che la Società "OMISSIS", a fronte delle somme effettivamente riscosse sulla base delle liquidazioni e degli accertamenti emessi, riceve un aggio del 24% circa, mentre a fronte del riscosso sul coattivo, la percentuale di aggio è notevolmente più bassa attestantesi all'11% circa.
Questa differenza di introiti è significativa per comprendere la motivazione per cui l'attività di riscossione coattiva, oltre ad essere proceduralmente più complessa, è anche meno solerte, poiché sconta una minore convenienza in termini di costi benefici per l'Agente della Riscossione.
Sintomatico della trascuratezza con la quale sono state gestite le fasi del recupero di risorse dovute e non versate è, *inter alios*, la mancata riscossione di tributi minori, quali ad esempio la tassa di illuminazione cimiteriale (cd lampada votiva), alla quale si è posto un freno soltanto a partire dal gennaio 2021, periodo nel quale sono stati emessi gli avvisi di pagamento nei confronti dei cittadini morosi.

Quale criterio a cui informare l'azione contabile, il punto 8 del "Principio Contabile per gli Enti Locali n. 2", del Ministero dell'Interno, prevede: "l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi di gestione, inteso, quindi, quale equilibrio durevole a valere nel tempo. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente."
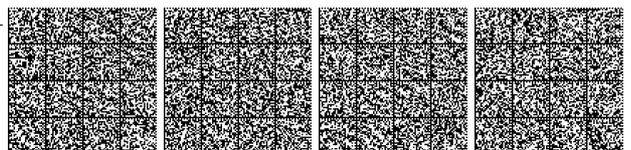
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

Da quanto sopra esposto, risulta ancor più evidente che il Comune di Bolognetta ha amministrato non solo in totale difformità del principio sopra enunciato ma anche contravvenendo ad ogni regola di sana e buona gestione della "*res publica*".

In particolare, il Comune ha riscosso in ciascun anno di riferimento meno di quanto ha pagato in parte corrente, costringendo di fatto l'Ente a far uso degli strumenti previsti dalla normativa per sopperire a carenze di liquidità temporanee e circoscritte.

Ciò significa, evidentemente, che la situazione di cassa è andata inesorabilmente aggravandosi, senza che il vertice politico abbia mai adottato misure in grado di rimediare alla grave situazione, determinando, altresì, l'ulteriore incapacità dell'Ente di corrispondere alle esigenze della cittadinanza.

Tale situazione di deficit strutturale di cassa ha costretto il Comune di Bolognetta in moltissime occasioni, avvalendosi della facoltà concessa agli Enti Locali in gravi difficoltà finanziarie dall'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013, a chiedere anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da restituire in un trentennio, onerate degli interessi.

Dalla documentazione oggetto di esame è dato evincere che, tanto sotto il profilo strettamente di cassa, quanto sotto quello generale economico-finanziario, il Comune di Bolognetta ha versato, fino alla nomina dell'attuale Responsabile del Settore economico finanziario, in condizioni di assoluta precarietà ed incapacità di programmazione.

Durante la gestione dell'Area economico finanziaria da parte del "OMISSIS" frequente era da parte del Comune il ricorso all'anticipazione di tesoreria, situazione che, secondo gli ultimi bilanci approvati, aveva portato l'Ente locale ad uno "scoperto di cassa" di oltre 1,7 milioni di euro.

Una delle più rilevanti ragioni di tale situazione è, l'incapacità manifestata dall'Amministrazione locale a svolgere, in maniera efficiente, l'attività di riscossione dei tributi e di mettere in campo mirate ed efficaci azioni di lotta alla conclamata e crescente evasione fiscale.

Invero, nonostante l'esistenza di una diffusa evasione fiscale, la Giunta Comunale non ha mai adottato alcun atto di indirizzo volto a far predisporre ed avviare un percorso amministrativo di recupero delle somme dovute, quali entrate tributarie ed extra tributarie accertate e non riscosse.

La situazione rappresentata, considerata nel suo insieme, acclara gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di Bolognetta, sia con riguardo agli aspetti afferenti la competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati.

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

In definitiva, l'esame dei sopra indicati capitoli di spesa, sia in parte corrente che in conto capitale, evidenzia un disallineamento tra la carente capacità di riscossione dei tributi da parte dell'Ente e le correlate voci di spesa di maggiore consistenza, rappresentate proprio dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

LE VERIFICHE A CAMPIONE - INDIVIDUAZIONE DEI DEBITORI "SENSIBILI", INCLUSI GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI COMUNALI E I LORO CONGIUNTI.

La Commissione ha proceduto a verificare, a campione, alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili", inclusi gli amministratori, i dipendenti comunali e loro congiunti.
Sono state quindi eseguite dall'organo ispettivo consultazioni del sistema informatico "Tri Box", fornito dalla società "OMISSIS" per adempiere all'incarico della gestione e riscossione dei tributi per il Comune di Bolognetta.
E' opportuno rilevare che il portale "Tri Box", prevede la gestione dei tributi IMU, TASI e TARI/TARES, ma non quella dei proventi derivanti da ulteriori tributi quali la TOSAP/COSAP (Tassa o Canone per l'Occupazione del Suolo di Aree Pubbliche), la ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) o da altre entrate quali gli Oneri di Urbanizzazione, i proventi da Sanzioni Amministrative al Codice della Strada, ecc..

Le verifiche sono state effettuate in relazione all'anno d'imposta 2014 (il 2014 è la prima annualità consolidata e quindi non più soggetta ad accertamenti, integrazioni e /o sanzioni), su un campione selezionato tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione dell'Ente, di loro familiari, e di ulteriori persone fisiche o giuridiche emerse nell'ambito di attività investigative condotte dall'Arma dei Carabinieri.
Ad esito di tale attività, per ciascun tributo, sono state evidenziate le principali criticità emerse, compendiate nelle tabelle allegate, che brevemente si riassumono:

- **mancato pagamento** dei **provvedimenti emessi** che, in diversi casi **non** risultano **notificati** agli interessati (nel portale risulta l'emissione dei provvedimenti, ma non la relativa notifica al contribuente);
- **carenza di controlli** anche nei confronti di contribuenti di particolare interesse: i controlli parrebbero solo incidentali anche su contribuenti risultati irregolari per singole annualità (non vengono effettuati controlli su ulteriori annualità, nonostante il soggetto
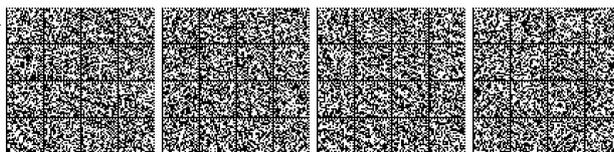
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

sia risultato evasore/moroso)[4] e su contribuenti che risultano intestatari di numerosi immobili;

- **le morosità** che sembrerebbero non essere mai seguite da cartelle esattoriali o procedure esecutive ed interessano anche gli Amministratori dell'Ente o loro familiari, congiunti e collaboratori.

Dall'attività di analisi sono, inoltre, emerse alcune posizioni debitorie, tra i consiglieri, i dipendenti comunali e i loro congiunti, piuttosto consolidate e significative di una recidiva inottemperanza; tra questi, il linea generale, si annoverano quelle di alcuni amministratori o loro prossimi parenti e/o congiunti. Inoltre, talune inadempienze sono state rilevate in capo a familiari di personaggi cruciali della macchina amministrativa del Comune, "...OMISSIS...".
In taluni casi ulteriori omessi pagamenti – diretti e/o indiretti – sono stati registrati in riferimento ai familiari della dipendente "OMISSIS", sorella di "OMISSIS" soggetto inserito nella locale famiglia mafiosa.
Tra i contribuenti morosi o che hanno beneficiato dei mancati controlli da parte dell'amministrazione figurano inoltre i CIRECO PIETRO, POLIZZI STEFANO, il figlio POLIZZI Carmelo, SCLAFANI Carlo Salvatore nonché la ditta di onoranze funebri SANT'ANTONIO di PECORARO Mario.

4 Nel caso di "OMISSIS"

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso si ritiene possano sussistere elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un possibile collegamento tra l'Amministrazione comunale di Bolognetta e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile a *Cosa nostra.*

I tratti salienti della citato documento, sinteticamente compendiati dallo scrivente nella presente relazione, sono stati illustrati nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 27 agosto 2021, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, dr. Ambrogio Cartosio, del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, dr. Salvatore DE LUCA e del Vice Sindaco di Palermo dr. Fabio Giambrone.

Il Consesso, unanimemente, ha ritenuto comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di Bolognetta da parte di *Cosa nostra.*

Si trasmette, pertanto, la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Bolognetta con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente ritenuti idonei, si propongono le figure delle dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS", le cui anomale condotte, già emerse nell'ambito dell'indagine "DOMINIO" e illustate nella presente relazione, ove protratte nel tempo, potrebbero concretamente ostacolare il ritorno alla normalità della vita amministrativa dell'Ente locale.

IL PREFETTO
(Forlani)

21A07279
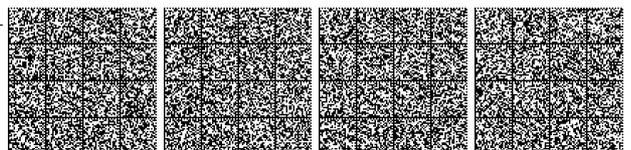
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 novembre 2021.

Concessione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 200 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che incrementa la dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate;

Considerato che l'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse;

Considerato che possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che ne abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze;

Considerato, altresì, che le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'art. 43 del decreto-legge 2 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione;

Viste le specifiche attestazioni inviate dagli enti locali interessati, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2020, agli enti locali di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, sono concesse, a seguito di apposita attestazione degli enti medesimi, le risorse, pari a 200 milioni di euro, di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3247
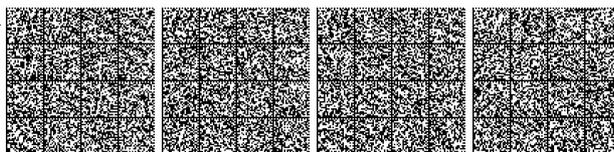
ALLEGATO *A*

ENTE	PROV.	ATTESTAZIONE ENTE	ABITANTI	RIPARTO PER POPOLAZIONE (300 per abitante comuni e 20 per abitante province)	PROPORZIONATO	ATTRIBUITO IN BASE ATTESTAZIONE ENTE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	5.354.694,05	40499	12.149.700,00	6.579.295,08	5.354.694,05
LARDIRAGO	PV	190.781,70	1444	433.200,00	234.586,09	190.781,70
NAPOLI	NA	20.000.000,00	948850	284.655.000,00	154.146.130,46	20.000.000,00
TERME VIGLIATORE	ME	411.398,00	7255	2.176.500,00	1.178.616,41	411.398,00
TREVI NEL LAZIO	FR	259.067,00	1783	534.900,00	289.658,59	259.067,00
VICOVARO	RM	526.382,57	3734	1.120.200,00	606.609,74	526.382,57
MOLINARA	BN	250.000,00	1536	460.800,00	249.532,02	250.000,00
MORRO REATINO	RI	67.017,62	351	105.300,00	57.021,97	67.017,62
RIETI	RI	7.599.779,69	46604	13.981.200,00	7.571.087,38	7.599.779,69
PESCOSOLIDO	FR	270.714,89	1475	442.500,00	239.622,22	270.714,89
ITALA	ME	334.433,89	1550	465.000,00	251.806,40	334.433,89
MAISSANA	SP	186.297,73	614	184.200,00	99.747,83	186.297,73
MONTERODUNI	IS	426.862,49	2090	627.000,00	339.532,50	426.862,49
PERTOSA	SA	314.203,00	668	200.400,00	108.520,44	314.203,00
ROCCAROMANA	CE	365.120,10	825	247.500,00	134.025,99	365.120,10
ARI	CH	480.554,07	1092	327.600,00	177.401,67	480.554,07
VEZZA D'ALBA	CN	738.632,35	2286	685.800,00	371.373,83	738.632,35
SAN NICOLA ARCELLA	CS	2.617.241,17	1882	564.600,00	305.741,71	2.617.241,17
MODICA	RG	16.000.000,00	53658	16.097.400,00	8.717.050,18	16.000.000,00
PROVINCIA DI LA SPEZIA	SP	29.453.246,97	217418	4.348.360,00	2.354.720,16	29.453.246,97
ANDRIA	BAT	45.447.314,85	98414	29.524.200,00	15.987.919,36	45.447.314,85
TOTALE				369.331.360,00	200.000.000,00	131.293.742,14

21A07309

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2021.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto», in Taceno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 15 febbraio 2016, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 26 luglio 2016, con il quale veniva ripristinato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco) per imbottigliamento e vendita;

Preso atto che, da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2016;

Considerato che, da una verifica degli atti, è emerso che, per mero errore materiale, non è stato emanato il decreto di sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco);

Preso atto che la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha dichiarato, con nota del 30 novembre 2021, che l'acqua minerale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco) non risulta imbottigliata e venduta dall'anno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Grotto» in Comune di Taceno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
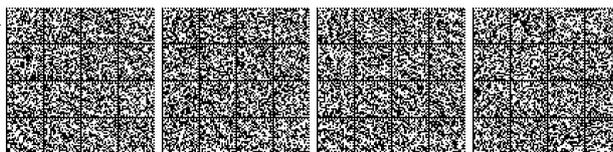
Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: REZZA

21A07291

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia del 26 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 26 luglio 2021 nella Provincia di Cremona;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Cremona: grandinate 26 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Casalmaggiore, Gussola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07290
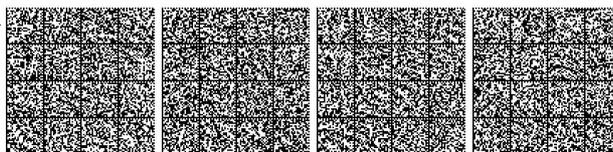
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2021.

Proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 29 agosto 1978 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione ed il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2003 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino»;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 24 ottobre 2020, con il quale sono state da ultimo approvate «modifiche ordinarie» al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino»;

Vista la comunicazione della Commissione UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 61 del 22 febbraio 2021, concernente l'approvazione delle «modifiche ordinarie» di cui al predetto decreto ministeriale 13 ottobre 2020;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica dell'Unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Fiano di Avellino»;

è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 17 settembre 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione della domanda di «modifica dell'Unione» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino», la stessa richiesta è risultata conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica in questione e del documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato, nonché per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Dispone:

1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero:

A) dell'allegata proposta di «modifica dell'Unione» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Fiano di Avellino», come da ultimo aggiornato con la modifica ordinaria di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2020 richiamato in premessa;

B) dell'allegato disciplinare di produzione consolidato con la predetta «modifica dell'Unione»;

C) dell'allegato documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato in relazione alla predetta proposta di modifica.

2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

A) Proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino».

Al disciplinare di produzione della DOCG «Fiano di Avellino» è apportata la modifica dell'Unione concernente l'inserimento della categoria di prodotto vino spumante (VS - Categoria 4). Conseguentemente l'articolato del disciplinare è modificato come segue:

1. l'art. 1 - Denominazione e vini - «La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», è riservata ai seguenti vini bianchi: «Fiano di Avellino», «Fiano di Avellino» riserva, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.»,

è sostituito con il seguente testo:

«La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», è riservata ai seguenti vini bianchi:

«Fiano di Avellino» (Categoria vino);

«Fiano di Avellino» riserva (Categoria vino);

«Fiano di Avellino» spumante (Categoria vino spumante);

«Fiano di Avellino» spumante riserva (Categoria vino spumante), che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.».

2. All'art. 5 - Norme per la vinificazione - sono aggiunte le disposizioni relative al metodo di elaborazione della tipologia spumante ed ai tempi minimi di affinamento per la tipologia spumante e spumante «riserva».

Pertanto, alla fine dell'art. 5, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Il vino a DOCG «Fiano di Avellino» spumante anche riserva, deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico.

Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.

Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.».

3. All'art. 6 - Caratteristiche al consumo - sono inserite le seguenti caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche delle tipologie spumante e spumante riserva:

«Fiano di Avellino» spumante metodo classico

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Fiano di Avellino» spumante metodo classico riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l».

4. All'art. 7 - Etichettatura e designazione - sono apportate alcune modifiche formali, in relazione alle nuove tipologie introdotte, anche riguardo le capacità dei contenitori e le chiusure.

Pertanto, i seguenti capoversi;

«È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, e similari.».

«Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine protetta «Fiano di Avellino DOCG» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.»,

sono sostituiti ed integrati con i seguenti:

«È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari.».

«Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione delle tipologie spumante non etichettati come millesimati, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.».

«L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino DOCG» deve avvenire esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 6 litri, muniti di contrassegno per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.».

«I recipienti di cui al comma precedente, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente. Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri è consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.».

«Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.».

5. All'art. 9 - Legame con l'ambiente geografico – sono inseriti gli elementi descrittivi relativi ai prodotti vitivinicoli della Categoria vino spumante.

Pertanto, alle lettere *B)* e *C)*, sono aggiunte le parti di seguito riportate:

Categoria vino spumante (4).

«Le caratteristiche sopra descritte, per quello che riguarda l'orografia, la composizione dei suoli, le peculiarità climatiche della zona di produzione e le condizioni di coltivazione, sono idonee alla produzione di uve adatte alla realizzazione di vini spumanti.

Il vitigno Fiano in questo ambiente fornisce uve che, raccolte al momento opportuno, generano vini base per la spumantizzazione con un ottimo equilibrio tra acido malico e acido tartarico, esprimendo intense note fresche floreali e fruttate, nonché spiccata sapidità.

D'altronde è tradizione consolidata nel territorio della DOCG «Fiano di Avellino», la produzione di vini spumanti secondo il metodo della rifermentazione in autoclave e in bottiglia, per i quali è consuetudine della zona attuare rifermentazioni con tempistiche differenti di affinamento, posticipando talvolta l'immissione al consumo del vino al fine di ottenere alcune caratteristiche specifiche, quali sentori più ampi e complessi, perlage fine e persistente o maggiore equilibrio gustativo, tipiche delle versioni «riserva».

Negli ultimi dieci anni si è particolarmente diffusa l'elaborazione dei vini spumanti a base di uve Fiano in Provincia di Avellino, che vede un crescente numero di produttori e di quantità prodotte ascrivibili ai prodotti vitivinicoli della categoria vino spumante.».

Categoria vino spumante (4).

L'orografia collinare del territorio di produzione, l'esposizione e l'altitudine dei vigneti, e la particolare vocazione della zona alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

La coltivazione della vite nella zona rappresenta una vera e propria viticoltura di collina e in alcuni casi di montagna, che conferisce alle uve requisiti qualitativi ottimali anche nelle raccolte anticipate destinate alla produzione di vini base spumante.

Da secoli in zona era anche praticata la spumantizzazione dei vini con fermentazione naturale in bottiglia, per ottenere i vini delle ricorrenze. Storicamente sono proprio gli spumanti d'Irpinia a fregiarsi di una forte tradizione per questa bella, elitaria e appassionante branca dell'enologia che vive tra tecnologia e perfezione estetica.

Il territorio su cui si sviluppa la DOCG «Fiano di Avellino» è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini come testimoniano le descrizioni precedenti.

Le testimonianze storiche e recenti di produzione, le caratteristiche dei suoli e il clima temperato con buone precipitazioni e significative escursioni termiche fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico e di esaltare il quadro acido delle uve, consentendo di ottenere vini più freschi e longevi, particolarmente adatti alla spumantizzazione. Tali prerogative, combinate con le peculiarità genetiche della varietà Fiano coltivata in questo ambiente, sono in grado di esprimere produzioni di pregiati vini spumanti, caratterizzati da freschezza, eleganza, complessità, marcata sapidità e persistenza gustativa, tipiche della zona.».

B) Disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino» consolidato con la proposta di «Modifica dell'Unione» di cui alla lettera A.

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», è riservata ai seguenti vini bianchi:

«Fiano di Avellino» (categoria vino);

«Fiano di Avellino» riserva (categoria vino);

«Fiano di Avellino» spumante (categoria vino spumante);

«Fiano di Avellino» spumante riserva (categoria vino spumante),

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
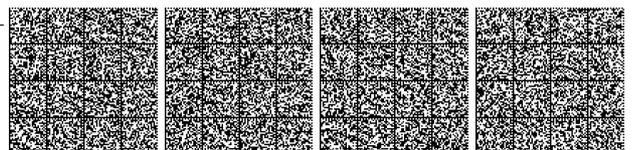
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titoloalcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

La Regione Campania, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Per la tipologia «Fiano di Avellino» riserva il periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» spumante anche riserva, deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico.

Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.

Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Fiano di Avellino»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Fiano di Avellino» riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine;

sapore: secco, fresco, armonico;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Fiano di Avellino» spumante metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Fiano di Avellino» spumante metodo classico riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.

Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione delle tipologie spumante non etichettati come millesimati, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino DOCG» deve avvenire esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 6 litri, muniti di contrassegno per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

I recipienti di cui al comma precedente, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente. Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri è consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.

Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.

Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali: il territorio di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», ubicato a nord di Avellino e si estende fino ai confini della Provincia di Benevento. Si identifica nell'area comprendente i comuni di: Atripalda, Avellino, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Montefalcione, tutti in Provincia di Avellino. (tutti in Provincia di Avellino) e copre un a superficie territoriale totale di kmq 276. Il territorio ricade in parte nell'ambito territoriale del parco regionale del Partenio.
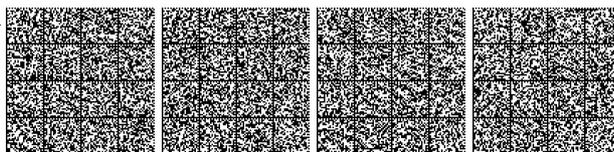
L'attuale zona di produzione della docg Fiano di Avellino nella sua attuale conformazione fu così già descritta nel 1642 dallo storico Fra' Scipione Bellabona nei «Raguagli della città di Avellino».

L'areale del Fiano di Avellino DOCG, si presenta, sotto il profilo delle caratteristiche litologiche del substrato (Servizio Geologico d'Italia, Foglio 185 «Salerno»), notevolmente articolato, stante anche la significativa estensione dello stesso.

La fascia più ampia, quella centrale, che comprende i territori comunali (da nord verso *sud)* di Grottolella, Montefredane, Avellino, Forino, Contrada, Cesinali ed Aiello del Sabato, è caratterizzata dalle stesse cineriti ocracee e livelli di pomici del II periodo flegreo, alternanti a paleosuoli e materiale detritico sciolto e piroclastiti s.l. con rari livelli tufi tici e piccole pomici dell'areale del Greco di Tufo, o dall'appoggio delle stesse sopra argille, argille marnose e sabbiose, talora con gessi.

Nella fascia occidentale, i territori di S. Angelo a Scala e Summonte vedono la presenza di arenarie con intercalazioni di marne; quelli di Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano e Monteforte Irpino delle stesse cineriti della fascia centrale, anche in appoggio su calcari.

Più articolata la fascia orientale: quelle stesse cineriti nei territori di Pratola Serra e Manocalzati riposano sopra argille ed argille marnose, talora con gessi ed in quelli di Lapio ed Atripalda sopra argille varicolori con intercalazioni lapidee, che rappresentano anche il solo litotipo presente nelle aree di Montefalcione, Parolise e S. Potito Ultra.

Nei territori di Salza Irpina e Sorbo Serpico, prevalgono nettamente argille marnose e sabbiose ed argille varicolori; in quello di S. Stefano del Sole, la successione litologica è caratterizzata da depositi detritici, che poggiano sopra argille, a loro volta a tetto di calcari. Depositi detritici ed alluvionali affiorano a S. Lucia di Serino e, a tetto dei calcari, a S. Michele di Serino.

Orograficamente, l'assetto morfologico si caratterizza per la presenza e la prevalenza di un'estesa fascia collinare, interposta tra le pendici orientali dei rilievi del Gruppo M. Vergine-Monti di Avella, a ovest, e quelle occidentali del Gruppo Terminio-Tuoro, ad est.

Il primo, dà luogo a dorsali allungate in senso appenninico, le cime più alte delle quali si caratterizzano per presentare forme aspre sui versanti orientali e quote massime che decrescono verso ovest/nordovest. Il secondo, che mostra pareti con le forme maggiormente tormentate sul versante occidentale, degrada più dolcemente verso nord.

L'ampia fascia centrale presenta forme ben più dolci, in quanto modellata in sedimenti facilmente erodibili, che formano un insieme di colline, la quota più alta delle quali si aggira intorno ai 600 metri, con dislivelli rispetto ai fondovalle che raggiungono, al massimo, i 300 metri. L'altro elemento morfologico peculiare, la Piana di Serino, trova il limite occidentale in quelle colline; quello orientale si identifica con la fascia pedemontana del Gruppo del Terminio-Tuoro.

Sotto il profilo idrogeologico, entro l'areale del Fiano di Avellino sono presenti (Aquino et alii, 2006) i seguenti complessi: alluvionale; piroclastico; conglomeratico; arenaceo-argilloso-marnoso; calcareo-marnoso-argilloso; argilloso e calcareo.

I terreni hanno profili giovani e immaturi e poggiano il più delle volte direttamente sui loro substrati pedogenetici, sia roccia dura e compatta sia rocce tenere argillose e sabbiose.

Lo scheletro è presente in misura modesta e formato da frammenti e ciottoli silicei o calcarei. Per contro, i terreni sono decisamente ricchi in argilla, che il costituente più importante, con concertazioni anche fino al 50% della terra fina; in molti casi la frazione argillosa e attenuata da sabbia e limo, presenti in misure notevoli per cui gran parte dei terreni dell'areale risultano argillosi o argillo limosi (terreni pesanti), oppure sabbio-argillosi.

Reazione: prevalgono i terreni a reazione neutra e sub-alcalina con una punta di pH 8,02.

Calcare totale: in genere debole è la presenza di calcare, trattandosi di terreni formatisi in genere su sabbie plioceniche, su marne eoceniche e terreni neozoici.

Humus: generalmente modeste, con sostanza organica inferiore al 2% e azoto fra 0,5 e 2,46g/kg.

Anidride fosforica assimilabile: sebbene il contenuto in fosforo totale è di norma bastevole a volte anche esuberante, in relazioni alle rocce madri di origine, il contenuto in fosforo assimilabile è modesto, con tenori che variano da 21 a 70 mg/kg con medie superiori a 35 mg/kg.

In merito alla dotazione potassica, i terreni del Fiano di Avellino, qualunque sia l'origine, sono ben provvisti. I valori di ossido di potassio scambiabile è ricompreso tra 250-980 mg/kg con valori medi intorno a 450-500 mg/kg

Prerogativa dei terreni è la ricchezza in magnesio scambiale con concentrazioni da 110 a 940 mg/kg. Questo elemento esplica un'azione fortemente positiva sull'attività vegetativa della vite, favorendo sia i processi di lignificazione sia le caratteristiche organolettiche del vino. Altrettanto buona dotazione di boro, rame, manganese e zinco.

La dotazione potassica dei terreni del Fiano di Avellino ed Irpini in generale, qualunque sia la loro origine, è abbastanza elevata. Si riscontrano valori di potassio totale, espresso in termini di K2O mai inferiori a 4,5 -5,0 g/kg, con medie superiori ai 12 g/kg. Il contenuto di potassio scambiabile varia tra i 230 e 1000 mg/kh, con valori medi facilmente superiori ai 500 mg/kg. Nell'areale i terreni a maggior dotazione si riscontrano nell'areale di Lapio e Montefalcione.

Enologicamente l'elevato contenuto di argilla dei terreni del Fiano di Avellino ha influenza positiva sulla qualità delle produzioni, particolarmente durante i periodi di siccità estiva, consentendo una più regolare maturazione delle uve con una buon mantenimento dei livelli di acidità. Altrettanto positiva la ricchezza in potassio e magnesio scambiabile che conferisce ai vini intensità di profumi, buona struttura ed equilibrio.

Clima: le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono pressoché ideali per un processo di maturazione caratterizzato da gradualità ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidità, consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate. Tale favorevole situazione è chiaramente dovuta alla posizione geografica e all'orografia del territorio.

L'andamento climatico sia dal punto di vista termico che delle precipitazioni è fortemente influenzato dai numerosi ettari di bosco che ricoprono i monti che caratterizzano l'ambiente circostante e che ne sfavoriscono il surriscaldamento. In generale, il clima invernale è rigido, non di rado ci sono precipitazioni a carattere nevoso, come il clima estivo è alquanto mite.

Temperature: di numero molto elevato i giorni di sole, abbastanza frequenti le gelate primaverili, talvolta anche tardive. Molto pronunciate le escursioni termiche tra le temperature medie max e min durante il periodo luglio-settembre.

Precipitazioni: buona la piovosità che di solito nell'arco dell'anno raggiunge, anche se di poco i 1100 mm. La distribuzione delle piogge, si addensa nell'autunno-inverno concentrando ben oltre il 70% delle precipitazioni con un periodo estivo particolarmente asciutto con in media il 6% del totale delle precipitazioni.

Venti: i venti dominanti sono quelli meridionali e sudoccidentali, umidi e tiepidi. Per la sua ubicazione e la sua orografia, l'area ha una protezione verso i venti orientali mentre e esposta a quelli di origine tirrenica. Ne consegue che l'area è protetta dai venti freddi del quadrante nord-est, mentre nessun ostacolo è frapposte alle correnti umide dei quadranti occidentali e meridionale.

Fattori umani: la coltivazione della vite nell'area è antica e connessa allo presenza del fiume Sabato che attraversa le formazioni collinari che la caratterizzano e deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era *Sabus*(Cat. apd. DYONIS, II, 49; LIB. VIII, 41) o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio).

Nella zona di origine il Comune di Lapio, sito nelle colline ad Est di Avellino ad un'altitudine di 590 m s.l.m., è ritenuto luogo che spiega la possibile origine «nativa» del vitigno come si reperisce anche in una pubblicazione del 1642 del frate Scipione Bella Bona dal titolo: «Ragguagli della città di Avellino», nella quale l'autore, parlando dell'antica Avellino, racconta che presso i suoi confini esistevano tre castelli di cui uno a Monteforte, un altro a Serpico ed il terzo situato nell'area agricola detta Apia (oggi Lapio) dove si produceva il vino chiamato Apiano.

Per questa DOP, la centralità produttiva e l'importanza vinicola del villaggio di Lapio è confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al Capitano di Montefusco, capitale del Principato d'Ultra - coincidente in larga parte all'odierna Provincia di Avellino - : «L'Università ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per far pagare 4 carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perché dicono di venderlo al minuto. Il Capitano li costringa al pagamento.».

Testimonianza della presenza costante della vite quale sostentamento economico delle popolazioni locali è data dalla bibliografia che tratta dell'evoluzione sociale ed economica dell'area nel periodo a cavallo del medioevo e l'ottocento.

Nel XIX secolo l'attività vitivinicola dell'intera provincia, con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente esportati, e dell'area del Fiano di Avellino, sono l'asse economico portante dell'economia agricola degli anni e del tessuto sociale tanto da portare alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da lì a poco chia-

mata propriamente «ferrovia del vino», che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare nell'area del Fiano, ancora oggi, sono presenti le stazioni ancora esistenti di: Avellino e Lapio.
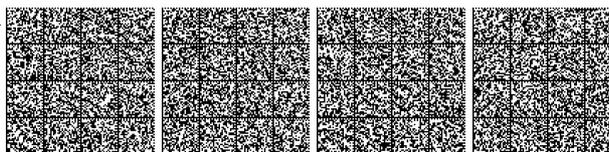
Contribuisce a far diventare l'area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione della Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino che sarà l'artefice della diffusione del Fiano nell'*hinterland* di Avellino e in tutta l'area della media valle del Sabato.

La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso socioeconomico, porterà la filiera vitivinicola Avellinese a divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano.

Di conseguenza si genera lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici.

A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni del Fiano di Avellino viene riconosciuto in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo:

Nel 1882 il direttore della Scuola Enologica di Avellino Michele Carlucci, renderà pubbliche le «osservazioni fatte in 14 di vinificazione in separazione dell'uva Fiano e i metodi di vinificazione per essa sviluppati in onore colla richiesta commerciale».

Nel 1956, l'Office International du Vin pubblica integralmente lo studio ampelografico sul Fiano di Violante e Ciarimboli, i quali confermano: «è vino del vitigno coltivato nelle provincie meridionali e specialmente nell'avellinese fino dai tempi antichi».

Gli stessi autori, nel 1950, riferiranno che la produzione del Fiano è tra quelle che ha subito la maggiore contrazione dopo l'invasione fillosserica e che la coltivazione del vitigno si e ridotta ad appena 2 ettari in coltura specializzata e 53 ettari in coltura promiscua con una produzione complessiva di circa 1000 quintali di uva. Gli stessi altrettanto evidenziano che la coltura è in progressiva contrazione e individuano la causa nella bassissima produttività del vitigno e della bassa resa per in vino (60-63%).

Nel 1970, in base ai dati del catasto viticolo, la superficie coltivata era di appena 17 ettari in coltura specializzata e 10 in coltura promiscua. Oggi la superficie coltivata a Fiano per la produzione a Fiano di Avellino di oltre 560 ettari per una produzione potenziale di 39.000 hl ed una effettiva di circa 23.000 hl con una resa uva/vino del 65-70%.

La forma di allevamento prevalente nel vigneto specializzato, dell'area in questione, è la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Tale sistema, negli ultimi trentennio, ha progressivamente soppiantato l'antico «Sistema Avellinese». Il sesto d'impianto più frequentemente utilizzato per i nuovi impianti è di m. 2.40 x m. 1.00.

Relativamente alle forme di allevamento l'obiettivo della qualità, ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta densità e meccanizzabili e negli anni tali produzioni si sono modificate sempre più a favore della qualità, aumentando significativamente il numero di viti per ettaro e con una resa produttiva tra gli 80-100 ql/Ha.

Fattori storici: di fondamentale rilievo i fattori storici - antropologici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Fiano di Avellino.

La viticoltura nell'area di produzione del Fiano di Avellino ha origini antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente all'arrivo di colonizzatori romani i quali diedero primo impulso alla millenaria coltivazione della vite nell'antico Sabazios e delle popolazioni native locali.

Antico vitigno meridionale, la cui coltivazione risale all'epoca romana. Si ritiene originario della zona di Lapio, sulle colline ad est di Avellino anticamente chiamata Apia.

Il frate Scipione Bella Bona, nel 1642, nei suoi «Raguagli della città di Avellino», scriveva: «In detti tempi in tre luoghi tre Castelli per difesa della lor città teneuanoI'Auellinesi, uno doue è hora Monteforte; onde fu poi edificata la terra, e quasi da quei primi secoli di pace: l'altro nel Monte chiamato Serpico, doue parimente furono fatti edifici, e fatta Terra da per sé, nelli suoi tenimenti edificati S. Stefano, e Sorbo, come si disse; ed il terzo, cue è ora I'Apia, vicino al Monastero di S. Maria dell'Angioli nel luogo detto gli Mormori. In quel luogo, e quasi in tutto il territorio d'Avellino si produceva il vino detto Apiano, do' Gentili Scrittori lodato, e tanto in detto luogo, quanto in questa Città sin hora vi si produce, e per corrotta fauellachamatoAfiano, e Fiano; il nome d'Apiano, dall'Ape, che se mangianolluve, gli fu dato».

Così il termine «Fiano» deriverebbe da «Apiana», uva già conosciuta e decantata dai poeti latini. Tale termine avrebbe subito modificazioni nel tempo, trasformandosi in «Apiano» prima, «Afianti» poi e, successivamente, «Fiano».

Fonti fanno risalire l'origine del termine «Apiano» dall'area agricola «Apia», l'odierna Lapio; come pure si fa rilevare che la parola «Apiano» può derivare da «Api», tenendo conto della facilità con cui le api, attratte dalla dolcezza degli acini, attaccano il grappolo.

Se l'antica Lapio era il principale centro di produzione, Montefusco rappresentava il mercato più importante, in quanto era capitale del Principato UItra ed era direttamente interessato alla costruzione della via che unisce la Puglia alla Campania. Una conferma risale al 5 novembre 1592 in una nota indirizzata al Capitano di Montefusco: «L'Università ha ottenuto Regio Assenso su la gabella del vino per far pagare carlini 4 per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perché dicono di venderlo al minuto. II Capitano li costringa al pagamento, non siano molestati per l'acquata da essi ottenuta aggiungendo acqua alle vinacce non del tutto premute, da servire per uso di famiglia; su questa non è imposta gabella alcuna».

Anche nella prima metà del XII secolo il vino Fiano era già molto apprezzato. Infatti nel registro di Federico II, nell'epoca in cui fu a Foggia, c'è un passaggio in cui vengono riportati gli ordini per l'acquisizione di tre carichi di vini: il Greco e il Fiano.

Documenti risalenti al XIII secolo, fanno rilevare l'ordine impartito da re Carlo II d'Angiò al proprio commissario, Guglielmo dei Fisoni, di trovare 1600 viti di fiano da spedire a Manfredonia, *a)* fine di piantarle nelle proprie tenute.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Categoria vino (1).

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione del Fiano di Avellino, iniziata in epoca antica e portata al rango di vera attività socio-economica con l'avvento dell'Impero Romano, è attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Fiano di Avellino».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo scientifico e tecnologico.

Categoria vino spumante (4).

Le caratteristiche sopra descritte, per quello che riguarda l'orografia, la composizione dei suoli, le peculiarità climatiche della zona di produzione e le condizioni di coltivazione, sono idonee alla produzione di uve adatte alla realizzazione di vini spumanti.

Il vitigno Fiano in questo ambiente fornisce uve che, raccolte al momento opportuno, generano vini base per la spumantizzazione con un ottimo equilibrio tra acido malico e acido tartarico, esprimendo intense note fresche floreali e fruttate, nonché spiccata sapidità.

D'altronde è tradizione consolidata nel territorio della DOCG «Fiano di Avellino», la produzione di vini spumanti secondo il metodo della rifermentazione in autoclave e in bottiglia, per i quali è consuetudine della zona attuare rifermentazioni con tempistiche differenti di affinamento, posticipando talvolta l'immissione al consumo del vino al fine di ottenere alcune caratteristiche specifiche, quali sentori più ampi e complessi, perlage fine e persistente o maggiore equilibrio gustativo, tipiche delle versioni «riserva».

Negli ultimi dieci anni si è particolarmente diffusa l'elaborazione dei vini spumanti a base di uve Fiano in Provincia di Avellino, che vede un crescente numero di produttori e di quantità prodotte ascrivibili ai prodotti vitivinicoli della categoria vino spumante.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Categoria vino (1).

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.

In particolare i vini Fiano di Avellino presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli del vitigno di origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza dell'interazione vitigno-ambiente-uomo.

Per il Fiano di Avellino si individuano quattro «terroir» di elezione dove le caratteristiche varietali del vitigno Fiano si esprimono, seguendo un comune filo conduttore, con accenti e sfumature peculiari a seconda di altimetria, esposizioni e composizione dei terreni.

Lapio: si ottengono vini ricchi di struttura in gradi di esprimere doti non comuni di acidità e mineralità. La spiccata connotazione aromatica, poi, fa sì che i vini Fiano di Avellino ottenuti in queste zone assomiglino non di rado a veri e propri vini di montagna.

Summonte: terreni difficili da lavorare. I vini offrono concentrazione, potenza con note corredo fruttato e poco minerale. Vini potenti e dotati, ripeto, di un notevole corredo fruttato.

Montefredane: collina argillosa e cretosa che esalta le note minerali che caratterizzano vini di ottima longevità ormai dimostrata.

Fascia collinare ad est di Avellino non può identificarsi con un solo comune essendo numerosi i centri interessati alla produzione. Qui i terreni sabbiosi regalano note tipiche di nocciola tostata che richiamano un carattere affumicato di origine non minerale. Vini pronti nel medio periodo.

Il Fiano di Avellino rappresenta la punta di diamante dell'enologia bianca meridionale: acidità e finezza sono le due caratteristiche che lo rendono appetibile per la grande massa dei consumatori mentre gli appassionati lo apprezzano per la sua incredibile propensione all'invecchiamento.

La tradizione viticola di questa area in Provincia di Avellino ha radici profonde e consolidate da un notevole e continuo apporto tecnico scientifico e da un impegno esemplare dei produttori che, con costanti risultati colturali e tecnologici di rilievo, hanno contribuito a migliorare la qualità e a diffondere ed a far affermare i vini Fiano di Avellino sui mercati nazionali e internazionali.

Categoria vino spumante (4).

L'orografia collinare del territorio di produzione, l'esposizione e l'altitudine dei vigneti, e la particolare vocazione della zona alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

La coltivazione della vite nella zona rappresenta una vera e propria viticoltura di collina e in alcuni casi di montagna, che conferisce alle uve requisiti qualitativi ottimali anche nelle raccolte anticipate destinate alla produzione di vini base spumante.

Da secoli in zona era anche praticata la spumantizzazione dei vini con fermentazione naturale in bottiglia, per ottenere i vini delle ricorrenze. Storicamente sono proprio gli spumanti d'Irpinia a fregiarsi di una forte tradizione per questa bella, elitaria e appassionante branca dell'enologia che vive tra tecnologia e perfezione estetica.

Il territorio su cui si sviluppa la DOCG «Fiano di Avellino» è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini come testimoniano le descrizioni precedenti.

Le testimonianze storiche e recenti di produzione, le caratteristiche dei suoli e il clima temperato con buone precipitazioni e significative escursioni termiche fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico e di esaltare il quadro acido delle uve, consentendo di ottenere vini più freschi e longevi, particolarmente adatti alla spumantizzazione. Tali prerogative, combinate con le peculiarità genetiche della varietà Fiano coltivata in questo ambiente, sono in grado di esprimere produzioni di pregiati vini spumanti, caratterizzati da freschezza, eleganza, complessità, marcata sapidità e persistenza gustativa, tipiche della zona.

Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.a.

Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma.

Telefono +39 06 54228675.

Fax +39 06 54228692.

Website: www.agroqualita.it

e-mail: agroqualita@agroqualita.it

La società Agroqualità è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30.10.2018.

C) Domanda di approvazione della modifica dell'Unione documento unico

1. Nome indicazione geografica: Fiano di Avellino.

2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. vino;

4. vino spumante.

4. Descrizione dei vini:

1. «Fiano di Avellino».

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titoloalcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titoloalcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —.

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —.

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

2. «Fiano di Avellino» riserva:

breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, fine;

sapore: secco, fresco, armonico;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titoloalcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titoloalcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —.

Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —.

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.
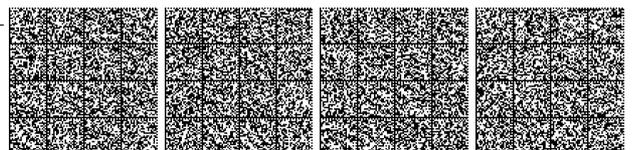
3. «Fiano di Avellino» spumante metodo classico:

breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titoloalcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titoloalcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —.

Acidità totale minima: 6 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —.

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

4. «Fiano di Avellino» spumante metodo classico riserva:

breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titoloalcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

caratteristiche analitiche generali:

titoloalcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titoloalcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —.

Acidità totale minima: 6 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —.

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

5. Pratiche di vinificazione.

5.1. Pratiche enologiche specifiche:

1. Fiano di Avellino riserva - periodo minimo di invecchiamento

Pratica enologica specifica

Per la tipologia Fiano di Avellino riserva il periodo minimo di invecchiamento non deve essere inferiore a dodici mesi.

2. «Fiano di Avellino» spumante - affinamento in bottiglia.

Pratica enologica specifica.

Elaborazione vini spumanti con metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) e affinamento in bottiglia almeno per diciotto mesi dal tiraggio.

3. «Fiano di Avellino» spumante riserva - affinamento in bottiglia.

Pratica enologica specifica.

Elaborazione vini spumanti con rifermentazione in bottiglia (metodo classico) e affinamento in bottiglia almeno per 36 mesi dal tiraggio.

5.2. Rese massime:

1. Fiano di Avellino, Fiano di Avellino riserva, Fiano di Avellino spumante e Fiano di Avellino spumante riserva

10,000 chilogrammi di uve per ettaro.

6. Zona geografica delimitata.

Il territorio di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», è ubicato intorno ad Avellino e si estende fino ai confini della Provincia di Benevento, coprendo l'area ovest della provincia. Si identifica in un'area comprendente 26 comuni: Atripalda, Avellino, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Montefalcione, tutti in Provincia di Avellino, e copre una superficie territoriale totale di 276 kmq.

7. Varietà principale/i di uve da vino: Fiano B.

8. Descrizione del legame/dei legami.

8.1. Fiano di Avellino DOP - Informazioni sulla zona geografica.

Categoria vino (1) e Categoria vino spumante (4).

Fattori naturali: l'area che delimita la DOCG Fiano di Avellino è ubicata tra la Valle del Calore, la Valle del Sabato, le falde del Monte Partenio e le colline che guardano il Vallo di Lauro. Orograficamente, l'assetto morfologico si caratterizza per prevalenza di un'estesa fascia collinare, interposta tra le pendici dei rilievi montuosi; l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Si tratta di una zona con una grande variabilità geologica dovuta anche alla significativa estensione dell'area stessa. Sono presenti terreni di base argilloso-calcarea con elementi vulcanici, in altri siti è presente roccia dura e compatta, in altri prevalgono composti argillosi.

Fattori storici ed umani: la coltivazione della vite nell'area è antica e connessa alla presenza del fiume Sabato che attraversa le formazioni collinari che la caratterizzano e deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus.

Fonti storiche fanno risalire l'origine del termine «Apiano» dal vino prodotto nell'area agricola denominata «Apia», l'odierno Comune di Lapio situato nelle colline ad Est di Avellino ad un'altitudine di 590 m s.l.m,. come pure si fa rilevare che la parola «Apiano» può derivare da «Api», tenendo conto della facilità con cui le api, attratte dalla dolcezza degli acini, attaccano il grappolo.

Contribuisce a far diventare l'area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione della Regia Scuola di Viticoltura e Enologia ad Avellino che diffonderà la coltivazione del vitigno Fiano nel comprensorio e in tutta l'area della media valle del fiume Sabato.

La presenza della Scuola di viticoltura, quale propulsore del progresso socio-economico, porterà la filiera vitivinicola avellinese a diventare una delle prime province italiane per la produzione e l'esportazione di vino.

A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni del Fiano di Avellino viene riconosciuta in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.

La DOP Fiano di Avellino rappresenta una eccellenza dell'enologia bianca meridionale: sono vini caratterizzati da freschezza, finezza, insieme ad una gradevole mineralità e poiché si adattano ad invecchiamento, sono prodotti anche nella versione riserva.

I fattori naturali sopra descritti si uniscono alla tradizione viticola di questa area in Provincia di Avellino che ha radici profonde ed oggi si avvale di un notevole e continuo apporto tecnico scientifico con costanti risultati colturali e tecnologici di rilievo che hanno contribuito a migliorare la qualità e a diffondere i vini Fiano di Avellino DOP sui mercati nazionali e internazionali.

8.2. Fiano di Avellino DOP - Informazioni sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

Categoria vino (1).

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione del Fiano di Avellino, iniziata in epoca antica e portata al rango di vera attività socio-economica con l'avvento dell'Impero Romano, è attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Fiano di Avellino».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo scientifico e tecnologico.

Categoria vino spumante (4).

Le caratteristiche sopra descritte, per quello che riguarda l'orografia, la composizione dei suoli, le peculiarità climatiche della zona di produzione e le condizioni di coltivazione, sono idonee alla produzione di uve adatte alla realizzazione di vini spumanti.

Il vitigno Fiano in questo ambiente fornisce uve che, raccolte al momento opportuno, generano vini base per la spumantizzazione con un ottimo equilibrio tra acido malico e acido tartarico, esprimendo intense note fresche floreali e fruttate, nonché spiccata sapidità.

D'altronde è tradizione consolidata nel territorio della DOCG «Fiano di Avellino», la produzione di vini spumanti secondo il metodo della rifermentazione in autoclave e in bottiglia, per i quali è consuetudine della zona attuare rifermentazioni con tempistiche differenti di affinamento, posticipando talvolta l'immissione al consumo del vino al fine di ottenere alcune caratteristiche specifiche, quali sentori più ampi e complessi, perlage fine e persistente o maggiore equilibrio gustativo, tipiche delle versioni «riserva».

Negli ultimi dieci anni si è diffusa l'elaborazione di spumanti a base di uve Fiano in Provincia di Avellino, con un crescente numero di produttori e di e di quantità prodotte ascrivibili alla categoria vino spumante.

8.3. Fiano di Avellino DOP - Descrizione dell'interazione causale fra le caratteristiche dell'ambiente e la qualità del prodotto.

Categoria vino (1).

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.

In particolare i vini Fiano di Avellino presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli del vitigno di origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza dell'interazione vitigno-ambiente uomo.

Per il Fiano di Avellino si individuano quattro «terroir» di elezione dove le caratteristiche varietali del vitigno Fiano si esprimono, seguendo un comune filo conduttore, con accenti e sfumature peculiari a seconda di altimetria, esposizioni e composizione dei terreni.

Categoria vino spumante (4).

L'orografia collinare del territorio di produzione, l'esposizione e l'altitudine dei vigneti, e la particolare vocazione della zona alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

La coltivazione della vite nella zona rappresenta una vera e propria viticoltura di collina e in alcuni casi di montagna, che conferisce alle uve requisiti qualitativi ottimali anche nelle raccolte anticipate destinate alla produzione di vini base spumante.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Fiano di Avellino, Fiano di Avellino riserva, Fiano di Avellino spumante e Fiano di Avellino spumante riserva.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino DOCG»deve avvenire esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 6 litri, muniti di contrassegno per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

I recipienti di cui al comma precedente, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente. Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri è consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.

Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.

21A07302

DECRETO 7 dicembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del melone Mantovano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melone Mantovano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
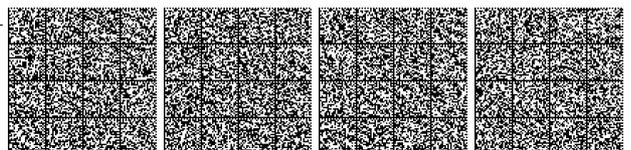
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento UE n. 1109 della Commissione del 5 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 298 del 8 novembre 2013 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Melone Mantovano»;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 7 novembre 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Melone Mantovano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melone Mantovano», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 16 maggio 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'elenco soci trasmesso dal consorzio richiedente con nota del 26 maggio 2021 (prot. mipaaf n. 244531) e delle attestazioni rilasciate in data 24 giugno 2021 dall'organismo di controllo *Checkfruit*, autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Melone Mantovano» e successive integrazioni e chiarimenti forniti sia dal consorzio che dall'organismo di controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Melone Mantovano IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Melone Mantovano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 13 ottobre 2014, rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 16 maggio 2018, al Consorzio di tutela del Melone Mantovano IGP con sede legale in Mantova, via Calvi n. 28, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melone Mantovano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispetto delle prescrizioni previste nel decreto del 13 ottobre 2014 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07303

DECRETO 7 dicembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chirale Sas di Franchi Stefania & C., in Annone Veneto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2018 con il quale al laboratorio Chirale Sas di Franchi Stefania & C., ubicato in Annone Veneto (Venezia), via Postumia, n. 74, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 dicembre 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chirale Sas di Franchi Stefania & C., ubicato in Annone Veneto (Venezia), via Postumia n. 74, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chirale Sas di Franchi Stefania & C., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates (1mg/l - 2000mg/l)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0,00120g/ml - 2,00000g/ml)	OIV-MA-AS2-01A cap 5 R2012
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (>0,2g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter (>0,2g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0,30g/l - 300,00g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH (3,00 - 4,50)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione/Overpressure (5 - 1000kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità totale/Total acidity (3g/l - 20g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0,05g/l - 1,80g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride (1,6mg/l - 1000mg/l)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (1mg/l - 300mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Glucosio + fruttosio - Acidità totale/Glucose + fructose - Total acidity	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation) (0,02%vol - 20%vol)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (2,00%vol - 40,00%vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (2,00%vol - 20,00%vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016

21A07314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elin società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Elin società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 74.866,00, si riscontra una massa debitoria di euro 93.868,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 20.710,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Elin società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 13486501003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ersilia Bartolomucci, nata a Sora (RM) il 30 gennaio 1965 (codice fiscale BRTRSL65A70I838T), domiciliata in Roma (RM) - via delle Tre Madonne n. 16.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07310

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job Service società cooperativa», in Frascati e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Job Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 845.174,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.017.090,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -200.391,00;

Considerato che in data 31 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 24 settembre 2020 con la quale la società cooperativa ha richiesto la sospensione del procedimento per centoventi giorni al fine di predisporre le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento;

Vista la nota del 12 novembre 2020 di sospensione del procedimento per sessanta giorni, con richiesta, entro il suddetto termine, di una situazione patrimoniale aggiornata della società cooperativa e considerato che a tale nota non è seguito alcun riscontro;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Job Service società cooperativa», con sede in Frascati (RM) (codice fiscale 14221421002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Perugini, nato a Roma (RM) il 22 settembre 1984 (codice fiscale PRGLSN-84P22H501U), ivi domiciliato in via Filippo Nicolai n. 70.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07311

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pulizie Lombarde società cooperativa in liquidazione», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Pulizie Lombarde società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti uffici dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.228.722,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.320.145,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 90.737,00;
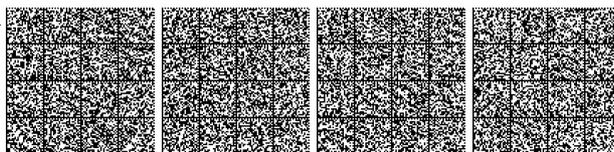
Considerato che in data 1° febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulizie Lombarde società cooperativa in liquidazione», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 12648291008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ersilia Bartolomucci, nata a Sora (RM) il 30 gennaio 1965 (codice fiscale BRTRSL65A70I838T), domiciliata in Roma (RM) - via delle Tre Madonne n. 16.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07312

DECRETO 1° dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Romana Logistica società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Romana Logistica società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 733.869,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.196.710,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 462.841,00;

Considerato che in data 2 settembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 2 dicembre 2020 con la quale la società cooperativa ha richiesto informazioni sullo stato della procedura al fine di presentare le proprie controdeduzioni;

Vista la nota del 14 dicembre 2020 di richiesta della situazione patrimoniale aggiornata della società cooperativa, alla quale non è stato fornito alcun riscontro;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Romana Logistica società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12654751002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Perugini, nato a Roma (RM) il 22 settembre 1984 (codice fiscale PRGLSN84P22H501U), ivi domiciliato in via Filippo Nicolai n. 70.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07313

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 7 dicembre 2021.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 – art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 – art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 – art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 – art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: lire 4.601 per kW;
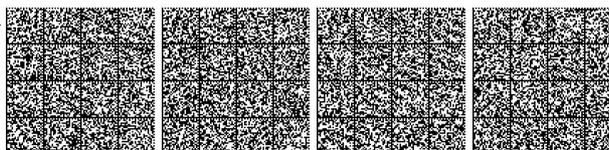
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata ad euro 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata ad euro 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata ad euro 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre 2017 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata ad euro 5,78 per le piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,67 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 22062 in data 4 dicembre 2019 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, viene elevata ad euro 5,87 per le piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,78 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *a)* del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2019 - ottobre 2021 è stata + 2,6 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT – Istituto nazionale di statistica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 25 novembre 2021;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2022-2023, per le piccole derivazioni d'acqua da euro 5,87 ad euro 6,02, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da euro 7,78 ad euro 7,98 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,15 e di euro 0,20;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ad euro 6,02, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ad euro 7,98, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 7 dicembre 2021

Il direttore: DAL VERME

21A07335

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Duloxetina Zentiva», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 159/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia ita-

liana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DULOXETINA ZENTIVA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 13 settembre n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

DULOXETINA ZENTIVA

Codice ATC - Principio Attivo: N06AX21 - Duloxetina

Titolare: Zentiva K.S.

Cod. Procedura EMEA/H/C/003935/IB/0010/G

GUUE 29 ottobre 2021

Indicazioni terapeutiche

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

«Duloxetina Zentiva» è indicato negli adulti.

Per ulteriori informazioni vedere paragrafo 5.1.

Modo di somministrazione

Per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1028/010 A.I.C.: 044472102 /E In base 32: 1BF5T6

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 7 capsule

EU/1/15/1028/011 A.I.C.: 044472114 /E In base 32: 1BF5TL

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule

EU/1/15/1028/012 A.I.C.: 044472126 /E In base 32: 1BF5TY

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule

EU/1/15/1028/013 A.I.C.: 044472138 /E In base 32: 1BF5UB

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule

EU/1/15/1028/014 A.I.C.: 044472140 /E In base 32: 1BF5UD

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule

EU/1/15/1028/015 A.I.C.: 044472153 /E In base 32: 1BF5UT

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule

EU/1/15/1028/016 A.I.C.: 044472165 /E In base 32: 1BF5V5

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule

EU/1/15/1028/017 A.I.C.: 044472177 /E In base 32: 1BF5VK

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule

EU/1/15/1028/018 A.I.C.: 044472189 /E In base 32: 1BF5VX

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSURs per questo medicinale sono riportati nell'elenco delle date di riferimento dell'Unione (lista EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2001/83/CE e gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato:

Su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali

Ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

21A07316

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 160/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 9 giugno 2021 (protocollo MGR/ 70587/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Lenalidomide Mylan»;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LENALIDOMIDE MYLAN

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 13 settembre n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.
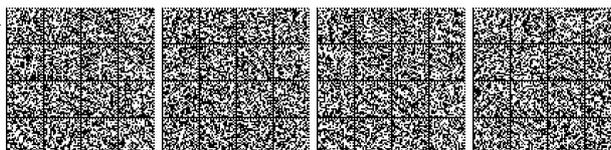
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

LENALIDOMIDE MYLAN.

Codice ATC - Principio attivo: L04AX04 - Lenalidomide.

Titolare: Mylan Ireland Limited.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005306/IB/0003/G.

GUUE 29 ottobre 2021.

Indicazioni terapeutiche

Mieloma multiplo

«Lenalidomide Mylan» come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.

«Lenalidomide Mylan» in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di + adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Sindromi mielodisplastiche

«Lenalidomide Mylan» come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Linfoma mantellare

«Lenalidomide Mylan» come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Linfoma follicolare

«Lenalidomide Mylan» in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Lenalidomide Mylan» deve essere supervisionato da un medico esperto nell'impiego di terapie oncologiche.

Per tutte le indicazioni descritte di seguito:

La dose è modificata in base ai risultati clinici e di laboratorio (vedere paragrafo 4.4).

Aggiustamenti della dose, durante il trattamento e alla ripresa del trattamento, raccomandati per gestire la trombocitopenia e la neutropenia di grado 3 o 4, o altra tossicità di grado 3 o 4 ritenuta correlata a lenalidomide.

In caso di neutropenia, si deve valutare la possibilità di utilizzare fattori di crescita nella gestione del paziente.

Il paziente può prendere una dose dimenticata se sono trascorse meno di dodici ore dall'ora prevista per la sua assunzione. Se invece sono trascorse più di dodici ore, il paziente non deve prendere la dose dimenticata, ma aspettare la solita ora del giorno seguente per prendere la dose successiva.

Uso orale.

Le capsule di «Lenalidomide Mylan» devono essere assunte per via orale nei giorni stabiliti, circa alla stessa ora. Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Le capsule devono essere deglutite intere, preferibilmente con acqua, con o senza assunzione di cibo.

Si raccomanda di fare pressione su un solo lato della capsula per estrarla dal blister, riducendo così il rischio di deformarla o romperla.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1490/019 - A.I.C.: 049282193 /E In base 32: 1GZZ4K - 2.5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/20/1490/020 - A.I.C.: 049282205 /E In base 32: 1GZZ4X - 5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/021 - A.I.C.: 049282217 /E In base 32: 01GZZ5 - 7.5 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/02 - 2 A.I.C.: 049282229 /E In base 32: 1GZZ5P - 10 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 capsule;

EU/1/20/1490/023 - A.I.C.: 049282231 /E In base 32: 1GZZ5R - 10 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/024 - A.I.C.: 049282243 /E In base 32: 1GZZ63 - 15 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria);

EU/1/20/1490/025 - A.I.C.: 049282256 /E In base 32: 1GZZ6J - 20 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria)

EU/1/20/1490/026 - A.I.C.: 049282268 /E In base 32: 1GZZ6W - 25 mg - Capsula rigida - Uso orale - blister (PVC/Aclar/alu) - 7 x 1 capsule (doseunitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Il RMP aggiornato deve essere presentato entro (tempistica concordata con il CHMP):

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con le autorità nazionali competenti i dettagli di un sistema controllato di distribuzione e deve attuare tale programma a livello nazionale in modo da assicurare che:

prima della prescrizione (e, ove appropriato e in accordo con l'autorità nazionale competente, prima della dispensazione), tutti gli operatori sanitari che potenzialmente possono prescrivere (e dispensare) «Lenalidomide Mylan» abbiano ricevuto il pacchetto di informazioni per l'operatore sanitario, contenente:

materiale educazionale per l'operatore sanitario;
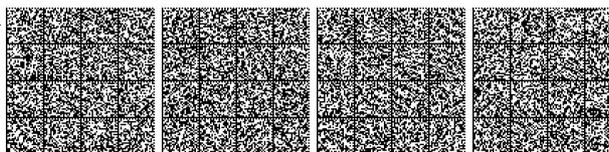
opuscoli educazionali per i pazienti;

schede paziente;

riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo e etichettatura.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà implementare un programma di prevenzione della gravidanza (PPG) in ciascuno stato membro. I dettagli sul PPG devono essere concordati con le Autorità nazionali competenti in ciascuno Stato membro e messi in atto prima del lancio del medicinale sul mercato.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve trovare un accordo sull'implementazione della «scheda paziente» in ciascuno Stato membro.

Elementi chiave che devono essere inclusi

Materiale educazionale per l'operatore sanitario

Il materiale educazionale per l'operatore sanitario dovrà contenere i seguenti elementi:

breve descrizione di lenalidomide e della sua indicazione terapeutica approvata;

posologia;

durata massima del trattamento prescritto secondo i regimi posologici per le indicazioni approvate:

quattro settimane di trattamento per le donne potenzialmente fertili;

dodici settimane di trattamento per gli uomini e per le donne non potenzialmente fertili;

la necessità di evitare l'esposizione del feto per via della teratogenicità di lenalidomide negli animali e dell'atteso effetto teratogeno di lenalidomide nella specie umana, con un riassunto dei risultati dello studio CC-5013-TOX-004;

guida per la manipolazione dei blister o delle capsule di «Lenalidomide Mylan» per gli operatori sanitari e coloro che prestano assistenza al paziente;

obblighi del professionista sanitario legati alla prescrizione di «Lenalidomide Mylan»:

necessità di fornire informazioni esaurienti e orientamento ai pazienti;

certezza che i pazienti siano in grado di adempiere ai requisiti per un uso sicuro di «Lenalidomide Mylan»;

necessità di fornire ai pazienti opuscoli educazionali adeguati e schede per il paziente;

avvisi di sicurezza importanti per tutti i pazienti:

smaltimento dei medicinali non più necessari;

procedure locali, specifiche per nazione, per la prescrizione e dispensazione di «Lenalidomide Mylan»;

descrizione del rischio di *tumour flare reaction* nei pazienti affetti da MCL;

descrizione del rischio diprogressione a leucemia mieloide acuta (LMA) nei pazienti con sindromi mielodisplastiche (MDS), comprendente i tassi di incidenza risultanti dagli studi clinici;

descrizione del rischio di SPM;

descrizione del PPG e divisione dei pazienti in categorie in base al sesso e alla condizione di potenziale fertilità:

algoritmo per l'implementazione del Programma di prevenzione della gravidanza (PPG)

definizione di donne potenzialmente fertili e ;iniziative da intraprendere da parte del medico in caso di dubbio;

avvisi di sicurezza per donne potenzialmente fertili:

la necessità di evitare l'esposizione del feto;

descrizione del programma di prevenzione della gravidanza (PPG);

necessità di contraccezione adeguata (anche in caso di amenorrea) e definizione di contraccezione adeguata;

il regime dei test di gravidanza:

consigli sui test adatti;

prima di iniziare il trattamento;

durante il trattamento, in base al metodo di contraccezione adottato;

al termine del trattamento;

necessità di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Mylan» immediatamente, in caso di sospetta gravidanza;

necessità di informare immediatamente il medico responsabile del trattamento in caso di sospetta gravidanza;

avvisi di sicurezza per pazienti di sesso maschile:

la necessità di evitare l'esposizione del feto;

la necessità di usare profilattici se la partner; sessuale è in gravidanza o è una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia):

durante il trattamento con «Lenalidomide Mylan»;

per almeno sette giorni dopo l'ultima dose;

necessità di informare immediatamente il medico nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza mentre il paziente è in terapia con «Lenalidomide Mylan» o poco dopo l'interruzione della terapia;

obblighi in caso di gravidanza:

istruzioni di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Mylan» immediatamente, in caso di sospetta gravidanza nelle pazienti di sesso femminile;

necessità di rivolgersi ad un medico con specializzazione o con esperienza nel campo della teratologia per valutazione e consiglio;

informazioni sui contatti locali per la segnalazione di ogni sospetta gravidanza;

modulo per la segnalazione di una gravidanza;

check list per i medici, per avere la certezza che il paziente, in base al proprio sesso e alla propria condizione di potenziale fertilità all'inizio del trattamento, riceva l'orientamento adeguato riguardo al trattamento, i metodi contraccettivi e la prevenzione della gravidanza;

moduli per la segnalazione di eventi avversi;

Opuscoli educazionali per i pazienti

Gli opuscoli educazionali per i pazienti devono essere di tre tipi:

opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili;

opuscoli per le pazienti di sesso femminile che non sono potenzialmente fertili;

opuscoli per i pazienti di sesso maschile.

Tutti gli opuscoli devono contenere i seguenti avvertimenti:

«Lenalidomide» è teratogena negli animali ed è atteso che lo sia nella specie umana;

descrizione della scheda-paziente e della sua necessità;

smaltimento dei medicinali non più necessari;

linee guida sulla manipolazione di lenalidomide per i pazienti, per coloro che prestano assistenza al paziente e per i familiari;

disposizioni nazionali o altre disposizioni specifiche applicabili per la prescrizione e la dispensazione di «Lenalidomide Mylan»;

il paziente non deve dare mai «Lenalidomide Mylan» ad altre persone;

il paziente non deve donare il sangue durante la terapia (incluso durante le sospensioni della dose) e per almeno sette giorni dopo l'interruzione del trattamento con «Lenalidomide Mylan»;

il paziente deve riferire al medico qualunque evento avverso

Negli opuscoli appropriati devono essere fornite anche le seguenti informazioni:

Opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili:

la necessità di evitare un'esposizione del feto;

descrizione del PPG;

necessità di contraccezione adeguata e definizione di contraccezione adeguata;

il regime dei test di gravidanza:

prima di iniziare il trattamento;

durante il trattamento, almeno ogni quattro settimane (ad eccezione dei casi di confermata sterilizzazione tramite legatura delle tube);

al termine deltrattamento;

la necessità di interrompere il trattamento con «Lenalidomide Mylan» immediatamente in caso di sospetta gravidanza;

la necessità di contattare immediatamente il medico in caso di sospetta gravidanza;

Opuscoli per i pazienti di sesso maschile:

la necessità di evitare l'esposizione del feto;

la necessità di usare profilattici se la partner sessuale è in gravidanza o è una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia):

durante il trattamento con «Lenalidomide Mylan»;

per sette giorni dopo l'ultima dose;

avvertenza che il paziente deve informare immediatamente il medico responsabile del trattamento nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza;

avvertenza che il paziente non deve donare liquido seminale o sperma durante la terapia (anche durante le sospensioni della dose) e per almeno sette giorni dopo l'interruzione del trattamento con «Lenalidomide Mylan».

Scheda paziente

La scheda paziente dovrà contenere i seguenti elementi:

verifica che un orientamento e consigli adeguati siano stati impartiti;

documentazione della condizione di potenziale fertilità;

data ed esito dei test di gravidanza;

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo e internista (RNRL).

21A07317

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cystadrops», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 161/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifcazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CYSTADROPS

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

CYSTADROPS

Codice ATC - Principio attivo: S01XA21 - Mercaptamina

Titolare: Recordati Rare Diseases

Cod. Procedura EMEA/H/C/003769/IB/0019

GUUE 29 ottobre 2021

Indicazioni terapeutiche

«Cystadrops» è indicato per il trattamento dei depositi di cristalli di cistina nella cornea in adulti e bambini da due anni di età affetti da cistinosi.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Cystadrops» deve essere avviato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della cistinosi.

Per uso oftalmico.

Prima della prima somministrazione, per facilitare la somministrazione, il paziente deve riportare «Cystadrops» a temperatura ambiente. Dopo la prima apertura, il paziente deve mantenere il flaconcino contagocce a temperatura ambiente.

Per evitare di avere le palpebre incollate al risveglio, il paziente deve essere informato di applicare l'ultima goccia della giornata almeno trenta minuti prima di andare a letto.

Al fine di prevenire la contaminazione della punta contagocce e della soluzione, prestare particolare attenzione a non toccare le palpebre, le zone circostanti o altre superfici con la punta contagocce del flaconcino contagocce.

Eliminare il flaconcino contagocce dopo sette giorni di utilizzo.

In caso di terapia concomitante con altri medicinali topici oculari, deve intercorrere un intervallo di almeno dieci minuti tra un'applicazione e quella successiva. Gli unguenti oculari devono essere somministrati per ultimi.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1049/002 A.I.C.: 045251028 /E In base 32: 1C4YGN

3.8 mg / ml - Collirio, soluzione - Uso oftalmico - flaconcino (vetro) 5 ml - 4 (4 x 1) flaconcini + 4 (4 x 1) applicatori contagocce (*multipack*)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato:

Su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali

Ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oculista, pediatra (RNRL).

21A07318

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Imatinib Koanaa», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 162/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

IMATINIB KOANAA;

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

«Imatinib Koanaa».

Codice ATC - principio attivo: L01EA01 Imatinib.

Titolare: KOANAA HEALTHCARE GMBH.

Cod. Procedura EMEA/H/C/005595/0000.

GUUE: 29 ottobre 2021.

Indicazioni terapeutiche

«Imatinib Koanaa» è indicato per il trattamento di:

pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia;

(bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica;

(LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα;

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

«Imatinib Koanaa» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non;

dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di quelle condotte nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica.

Modo di somministrazione

«Imatinib Koanaa» soluzione orale è solo per uso orale.

Vedere la tabella seguente per la quantità di soluzione orale da prelevare per somministrare la dose prescritta di imatinib 80 mg/ml soluzione orale:

il dosaggio nei pazienti pediatrici deve essere quanto più vicino possibile alla quantità misurata in ml.
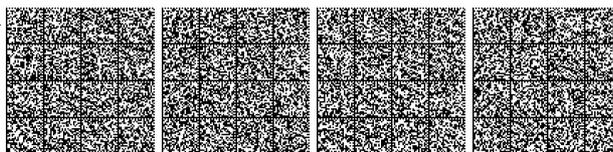
Dose (mg)	Soluzione totale (mL)	Dose (mg)	Soluzione totale (mL)	Dose (mg)	Soluzione totale (mL)	Dose (mg)	Soluzione totale (mL)
100 mg	1,25 mL	280mg	3,5 mL	460 mg	5,75 mL	640 mg	8 mL
120 mg	1,5 mL	300mg	3,75 mL	480 mg	6 mL	660 mg	8,25 mL
140 mg	1,75 mL	320mg	4 mL	500 mg	6,25 mL	680 mg	8,5 mL
160 mg	2 mL	340 mg	4,25 mL	520 mg	6,5 mL	700 mg	8,75 mL
180 mg	2,25 mL	360 mg	4,5 mL	540 mg	6,75 mL	720 mg	9 mL
200 mg	2,5 mL	380 mg	4,75 mL	560 mg	7 mL	740 mg	9,25 mL
220 mg	2,75 mL	400 mg	5 mL	580 mg	7,25 mL	760 mg	9,5 mL
240 mg	3 mL	420 mg	5,25 mL	600 mg	7,5 mL	780 mg	9,75 mL
260 mg	3,25 mL	440 mg	5,5 mL	620 mg	7,75 mL	800 mg	10 mL

La dose prescritta deve essere somministrata per via orale, durante un pasto e con un abbondante bicchiere d'acqua per ridurre il rischio di irritazioni gastrointestinali. Dosi di 400 mg e di 600 mg devono essere somministrate in un'unica somministrazione giornaliera, mentre una dose giornaliera di 800 mg deve essere somministrata come 400 mg due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1568/001 A.I.C.: 049731019 /E in base 32: 1HFPGC - 80 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (PET) 150 ml - 1 flacone + 1 siringa orale per somministrazione orale da 10 ml con adattatore.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista ematologo, oncologo, internista e pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

21A07319

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2021.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2022 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 115).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
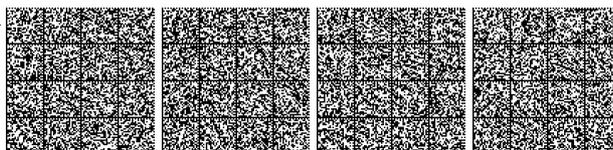
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 33, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 dicembre 2020, n. 187, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-*bis*), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2020 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,29%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2022 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,29% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 3 dicembre 2021

Per delegazione del direttorio integrato: CESARI

21A07315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daylette»

Estratto determina IP n. 1121 del 26 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAYLETTE 3 mg/0,02 mg comprimidos revestidos por pelicula 84 comprimidos revestidos por pelicula dalla Portogallo con numero di autorizzazione 5370176, intestato alla società Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Hungria e prodotto da Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest - Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: «Daylette» «3 mg/0.02 mg compresse rivestite con film» 1×24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049586011 (in base 10) 1H97UV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 24 compresse bianche o quasi bianche (attive) rivestite con film:

principio attivo: contiene 3 mg di drospirenone e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti:

compresse attive bianche rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, macrogol copolimero a innesto di poli(vinilalcool), magnesio stearato;

film di rivestimento: poli(vinilalcool), titanio biossido (E171), talco, macrogol 3350, lecitina (soia);

compresse placebo verde rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale anidra;

film di rivestimento: poli(vinilalcool), titanio biossido (E171), macrogol 3350, talco carminio d'indaco (E132), giallo di chinolina (E104), ferro ossido nero (E172), giallo tramonto FCF (E110).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Daylette» «3 mg/0.02 mg compresse rivestite con film» 1×24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049586011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Daylette» «3 mg/0.02 mg compresse rivestite con film» 1×24+4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049586011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'offi-

cina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.
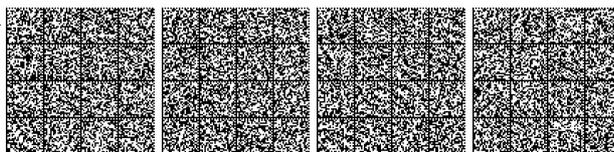
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivotril»

Estratto determina AAM/PPA n. 901/2021 del 9 dicembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1674. È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede legale viale G.B. Stucchi n. 110 - 20900 - Monza - Monza Brianza, codice fiscale 00747170157.

Medicinale: RIVOTRIL.

Confezioni:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10ml - A.I.C. 023159039;

«0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. 023159054;

«2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. 023159066;

alla società Cheplapharm Arzneimittel Gmbh, con sede legale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07336

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Amlodipina Vi.Rel».

Estratto determina AAM/PPA n. 903/2021 del 9 dicembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2351.

Cambio nome: N1B/2021/1417.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vi.Rel Pharma S.r.l. con sede legale in corso Vinzaglio n. 12 bis - 10121 - Torino, codice fiscale 07376270018.

Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA VI.REL,

confezioni:

«20 mg/5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. 045398017;

«40 mg/5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. 045398029;

«40 mg/10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. 045398031;

alla società Pensa Pharma S.p.a. con sede legale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 - Milano, codice fiscale 02652831203,

con variazione della denominazione del medicinale in «Olmesartan e amlodipina Pensa».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07337

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lisomucil tosse mucolitico» e «Lisomucil tosse sedativo».

Estratto determina AAM/PPA n. 906/2021 del 9 dicembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2141

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi S.r.l., con sede in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano - Codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO,

confezioni:

«1,5 g compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 023185123;

«1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 023185073;

«100 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 023185061;

«100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero» flacone 125 ml - A.I.C. n. 023185109;

«750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 023185059;

«750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 023185097;

medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO,

confezioni:

«10 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister - A.I.C. n. 019396050;

«15 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml - A.I.C. n. 019396023,

alla società EG S.p.a. con sede legale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - codice fiscale n. 12432150154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
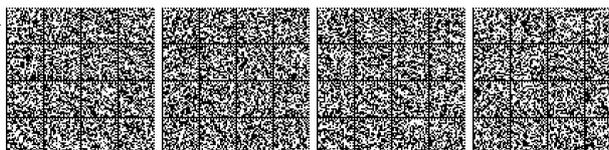
etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della dtermina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07338

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tudcabil»

Estratto determina AAM/PPA n. 908/2021 del 9 dicembre 2021

È autorizzata la variazione di tipo II B.I.a.1.b modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea e avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo): introduzione di un nuovo produttore del principio attivo acido tauroursodesossicolico biidrato, relativamente al

medicinale: TUDCABIL;

confezione: 026707036 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 6 - 16147 Genova - Italia, codice fiscale 00265870105.

Codice pratica: VN2/2021/23.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07339

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axilium»

Estratto determina AMM/PPA n. 915/2021 del 9 dicembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2072.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.PHARM S.r.l società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia - Roma, codice fiscale 01163980681:

medicinale: AXILIUM;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036149019,

alla società Dymalife Pharmaceutical S.r.l con sede legale in via Bagnulo n. 95 - 80063 Piano di Sorrento - Napoli (NA), codice fiscale 08456641219.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07340

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 916/2021 del 9 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale CEFIXIMA EG (A.I.C. n. 041391) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati per l'aggiunta degli eventi avversi insufficienza renale acuta e DRESS a seguito di un segnale interno di sicurezza.

Adeguamento alla linea guida eccipienti.

Si approva la modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Si approva anche l'adeguamento all'ultima versione del *QRD template* e le ulteriori modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/308.

Numero procedura: DE/H/6026/002-003/II/014.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07341

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2021

L'Inail, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità.

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti.

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e per l'Asse 2 di finanziamento sono destinatari dell'iniziativa anche gli enti del terzo settore.

Progetti ammessi a finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in cinque assi di finanziamento:

progetti di investimento (*sub* asse 1.1) e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (*sub* asse 1.2) - Asse di finanziamento 1;

progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi - Asse di finanziamento 2;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «ISI 2021 - risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

Ammontare del finanziamento.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA.

a) Per gli assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (*sub* Asse 1.2);

Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro.

b) Per l'asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

40% per la generalità delle imprese agricole (*sub* asse 5.1)

50% per giovani agricoltori (*sub* asse 5.2)

e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè superiore a 60.000,00 euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, di *upload*/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi *online* - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Inail, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2021 dal 26 febbraio 2022.

Pubblicità.

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti dall'Avviso Isi 2021.

Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito *internet* dell'Inail, all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html .

Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *Contact center* Inail.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail risponde, nella sezione supporto del sito:

www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html) .

21A07321

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Comunicato relativo al decreto 28 ottobre 2021, recante: «Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021, deve intendersi annullata in quanto il medesimo decreto è stato già riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021.

21A07500

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
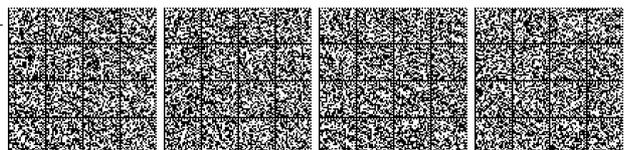
(WI-GU-2021-GU1-298) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
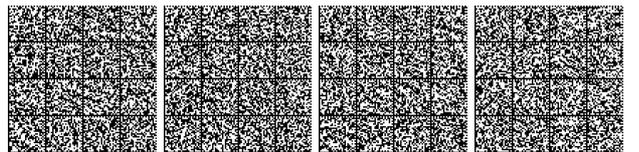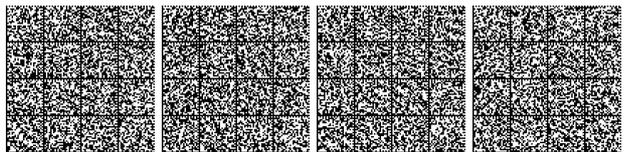
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
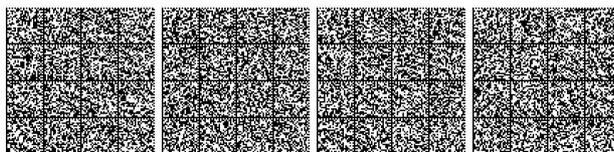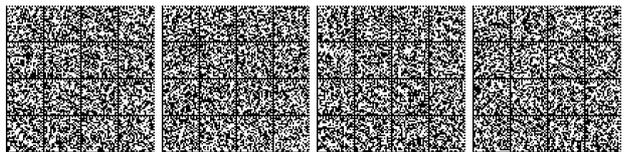
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.